SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 160° - Numero 284

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Mercoledì, 4 dicembre 2019 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia italiana del farmaco

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Segretariato generale della Presidenza della Repubblica

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 7 novembre 2019, n. **139**.

Regolamento recante l'impiego di guardie giurate a bordo delle navi mercantili battenti bandiera italiana, che transitano in acque internazionali a rischio pirateria.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA DIFESA

E

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'articolo 117, comma 6, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il comma 5-*ter* dell'articolo 5 del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, che rimette ad un decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, la determinazione delle modalità d'impiego di guardie giurate a bordo di navi mercantili battenti bandiera italiana che navigano in acque internazionali a rischio pirateria, individuate con decreto del Ministro della difesa;

Visto altresì l'articolo 5, comma 5, ultimo periodo, del citato decreto-legge n.107 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 130 del 2011;

Visto il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, ed il relativo regolamento di esecuzione di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;

Visto il codice della navigazione di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 110, recante norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi;

Vista la legge 23 maggio 1980, n. 313, recante la convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare, fatta a Londra il 1° novembre 1974;

Visto il regolamento (CE) 31 marzo 2004 n. 725/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo al miglioramento della sicurezza delle navi e degli impianti portuali;

Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84, relativa alle competenze del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 15 settembre 2009, n. 154, recante «Disposizioni per l'affidamento dei servizi di sicurezza sussidiaria nell'ambito dei porti, delle stazioni ferroviarie e dei relativi mezzi di trasporto e depositi, delle stazioni delle ferrovie metropolitane e dei relativi mezzi di trasporto e depositi, nonché nell'ambito delle linee di trasporto urbano, per il cui espletamento non è richiesto l'esercizio di pubbliche potestà, adottato ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155»;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 1° dicembre 2010, n. 269, recante «Disciplina delle caratteristiche minime del progetto organizzativo e dei requisiti minimi di qualità degli istituti e dei servizi di cui agli articoli 256-*bis* e 257-*bis* del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, nonché dei requisiti professionali e di capacità tecnica richiesti per la direzione dei medesimi istituti e per lo svolgimento di incarichi organizzativi nell'ambito degli stessi istituti»;

Visto il decreto del Ministro della difesa, del 24 settembre 2015 e successive modificazioni, recante «Individuazione delle acque internazionali soggette al rischio di pirateria nell'ambito delle quali è consentito l'impiego di guardie giurate a bordo delle navi mercantili battenti bandiera italiana»;

Visto il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, del 28 dicembre 2012, n. 266, concernente «Regolamento recante l'impiego di guardie giurate a bordo delle navi mercantili battenti bandiera italiana, che transitano in acque internazionali a rischio pirateria»;

Considerata la necessità di garantire adeguati servizi di protezione delle navi mercantili battenti bandiera italiana da parte delle guardie giurate, nell'ipotesi di cui all'articolo 5, comma 4, del medesimo decreto-legge n. 107 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 130 del 2011;

Sentito il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

Udito il parere del Consiglio di Stato numero affare 1904/2016, n. 02780/2018 di spedizione, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 22 novembre 2018;

Vista la nota n. 17007/8, prot. 0021706, del 29 marzo 2019, con la quale lo schema di regolamento è stato comunicato al Presidente del Consiglio dei ministri;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione dell'articolo 5, comma 5-*ter*, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge
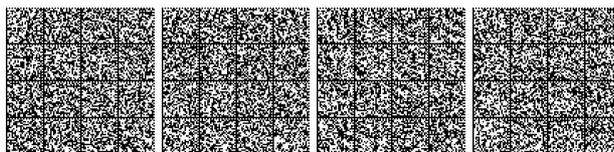
2 agosto 2011, n. 130, l'impiego delle guardie giurate a bordo delle navi mercantili battenti bandiera italiana che transitano in acque internazionali a rischio pirateria, le modalità per l'acquisto, l'imbarco, lo sbarco, il porto, il trasporto e l'utilizzo delle armi e del relativo munizionamento, nonché i rapporti tra le guardie giurate e il comandante della nave con riguardo alle modalità operative di svolgimento dei servizi a bordo.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) aree a rischio pirateria o acque internazionali a rischio pirateria: le aree individuate con decreto del Ministro della difesa, adottato ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, come modificato dal decreto-legge 18 febbraio 2015, n.7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43;

b) autorità competente: il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera quale autorità competente ad attuare, coordinare e controllare le misure di sicurezza marittima, individuata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 18 giugno 2004, in attuazione del regolamento (CE) 31 marzo 2004 n. 725/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio;

c) CINCNAV: il Comando in Capo della Squadra navale, di cui all'articolo 112 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dipendente direttamente dal Capo di Stato maggiore della Marina;

d) guardie giurate: il personale, munito dell'autorizzazione di cui all'articolo 138 T.U.L.P.S., che svolge, ai sensi degli articoli 133 o 134 T.U.L.P.S., i servizi di protezione del naviglio mercantile di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge n. 107 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 130 del 2011;

e) IMO: Organizzazione marittima internazionale, istituzione specializzata delle Nazioni Unite incaricata di assicurare la sicurezza dei trasporti marittimi, la prevenzione dell'inquinamento dei mari e dell'ambiente da parte delle navi, che ha individuato le «*best management practices*» di autoprotezione del naviglio mercantile;

f) ISPS Code: il codice Internazionale per la Sicurezza delle navi e delle strutture portuali (*International Ship and Port Facilities Security Code*), di cui alla convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare, fatta a Londra il 1° novembre 1974, resa esecutiva con legge 23 maggio 1980, n. 313;

g) navi: le navi mercantili battenti bandiera italiana che transitano nelle acque internazionali a rischio pirateria individuate dal decreto del Ministro della difesa adottato ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del decreto-legge n.107 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 130 del 2011;

l) procedure tecnico-amministrative relative all'imbarco delle guardie giurate: procedure tecnico-amministrative individuate dal comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto in relazione all'imbarco delle guardie giurate a bordo delle navi mercantili nazionali, in conformità alle linee guida sviluppate dall'IMO ed alla normativa nazionale, comunitaria ed internazionale di settore, con decreto 23 marzo 2015, n. 307;

m) regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S.: il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, recante «Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza»;

n) servizi di protezione del naviglio mercantile: servizi, svolti dalle guardie giurate, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del decreto-legge n. 107 del 2011, convertito, con modificazioni dalla legge n. 130 del 2011, a tutela delle navi mercantili, nonché delle merci e dei valori sulle stesse trasportati, battenti bandiera italiana che transitano in acque internazionali a rischio pirateria;

o) T.U.L.P.S.: il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

p) UAMA: l'unità per le autorizzazioni dei materiali d'armamento del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185 e successive modificazioni, competente per il rilascio delle autorizzazioni per l'interscambio dei materiali di armamento e per il rilascio delle certificazioni per le imprese e per gli adempimenti connessi alla materia.

Capo II

CARATTERISTICHE DELLE NAVI, REQUISITI DELLE GUARDIE GIURATE, MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI PROTEZIONE DEL NAVIGLIO MERCANTILE

Art. 3.

Caratteristiche delle navi per lo svolgimento dei servizi di protezione

1. I servizi di protezione del naviglio mercantile sono svolti a bordo delle navi che hanno le seguenti caratteristiche:

a) essere predisposte per la difesa da atti di pirateria, mediante l'attuazione di almeno una delle vigenti «*best management practices*» di autoprotezione del naviglio definite dall'IMO;

b) essere conformi ai requisiti previsti dalle disposizioni del comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera in materia di sicurezza della navigazione (*safety*) e sicurezza marittima (*maritime security*), adottate in relazione alle competenze in materia di sicurezza della navigazione attribuite dall'articolo 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84;

c) essere predisposte per la custodia delle armi e delle munizioni secondo le previsioni di cui all'articolo 13, comma 1.

Art. 4.

Requisiti delle guardie giurate

1. I servizi di protezione del naviglio mercantile sono svolti dalle guardie giurate in relazione a quanto previsto dall'articolo 5, commi 4 e 5, del decreto-legge 12 luglio
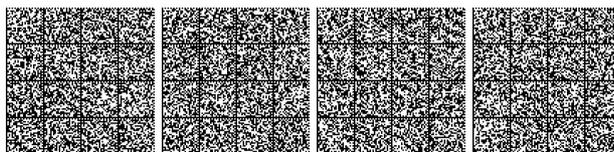
2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere in possesso dei requisiti addestrativi previsti dall'articolo 6 del decreto del Ministro dell'interno 15 settembre 2009, n. 154, accertati dalla Commissione di cui al medesimo articolo 6, comma 4, previo superamento dell'esame di cui al successivo comma 5, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 14, comma 2, del presente regolamento;

b) essere in possesso di porto d'arma lunga per difesa personale, ai sensi dell'articolo 42 T.U.L.P.S.

Art. 5.

Armi utilizzabili nei servizi di protezione del naviglio mercantile

1. Le guardie giurate dipendenti dall'armatore ovvero dall'istituto di vigilanza privata, nominate rispettivamente ai sensi degli articoli 133 e 134 T.U.L.P.S., nei servizi di protezione del naviglio mercantile possono utilizzare:

a) le armi comuni da sparo, nonché le armi, anche a funzionamento automatico, in dotazione delle navi, detenute dall'armatore previo rilascio di apposita autorizzazione;

b) le armi comuni da sparo detenute dal titolare dell'istituto di vigilanza privata previo rilascio di apposita autorizzazione.

2. Le armi, comprese quelle a funzionamento automatico, non possono essere di calibro superiore a 308 Win. (7,62 x 51 mm).

Art. 6.

Modalità di svolgimento dei servizi di protezione del naviglio mercantile

1. Le modalità di svolgimento dei servizi di protezione del naviglio mercantile sono stabilite dal regolamento di servizio redatto secondo quanto previsto dall'allegato D del decreto del Ministro dell'interno 1° dicembre 2010, n. 269, approvato dal Questore della provincia ove ha sede l'istituto di vigilanza privata, ovvero, per le guardie giurate dipendenti dagli armatori, dal Questore della provincia in cui ha sede la società di armamento.

2. Il regolamento di servizio di cui al comma 1, deve comunque prevedere:

a) che il numero delle guardie giurate impiegate a bordo delle navi deve essere sempre adeguato in rapporto alle esigenze di difesa e rapportato alla tipologia di nave, alle merci ed ai valori trasportati ed al numero ed alla tipologia dei sistemi di autoprotezione attivati a bordo, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130 e comunque, tenuto conto anche dei limiti di utilizzo delle armi di cui al successivo comma 4, non inferiore a tre. Il numero delle guardie giurate impiegate a bordo deve altresì essere idoneo a garantire il rispetto della vigente normativa in tema di orario di lavoro, riposo, lavoro straordinario;

b) che per ogni nucleo di guardie giurate impiegato a bordo della nave deve essere nominato un responsabile (team leader), individuato nella guardia avente maggiore esperienza, cui è affidata l'organizzazione operativa del nucleo stesso, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento di servizio e secondo le direttive del comandante della nave al quale lo stesso si deve sempre rapportare;

c) un esplicito rinvio alle procedure tecnico-amministrative relative all'imbarco delle guardie giurate individuate dal comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, ai sensi del decreto dirigenziale 23 marzo 2015, n. 307;

3. Il titolare dell'istituto di vigilanza, nell'ipotesi di cui all'articolo 134 T.U.L.P.S., ovvero l'armatore, nell'ipotesi di cui all'articolo 133 del medesimo Testo unico, quando le guardie giurate sono imbarcate direttamente nei porti degli Stati confinanti con le aree a rischio pirateria, comunicano al Questore che ha approvato il regolamento di servizio, le generalità delle guardie giurate che debbono svolgere il servizio, la nave sulla quale operano, la durata del servizio, i porti di imbarco e sbarco.

4. L'uso delle armi è consentito nei casi previsti dal codice penale e dalle leggi speciali in materia.

Capo III

DISPOSIZIONI CONCERNENTI LE AUTORIZZAZIONI IN MATERIA DI ARMI

Art. 7.

Autorizzazioni rilasciabili all'armatore

1. Per le finalità di cui all'articolo 5, comma 5-*bis*, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, l'armatore, per le armi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a)*, può richiedere il rilascio della licenza per l'acquisto, il trasporto, la detenzione e la cessione in comodato alle guardie giurate dipendenti delle armi comuni da sparo, ai sensi dell'articolo 31 T.U.L.P.S., e delle armi in dotazione delle navi, a funzionamento automatico, ai sensi dell'articolo 28 T.U.L.P.S., rispettivamente al Questore o al Prefetto della provincia in cui ha sede la società di armamento.

2. L'armatore può altresì acquistare il munizionamento relativo alle armi che è autorizzato a detenere, ai sensi del comma 1, previo nulla osta rilasciato dal Questore, ai sensi dell'articolo 55, quarto comma, T.U.L.P.S.

Art. 8.

Autorizzazioni rilasciabili al titolare dell'istituto di vigilanza privata

1. Per le finalità di cui all'articolo 5, comma 5-*bis*, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, il titolare dell'istituto di vigilanza privata per le armi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *b)*, può richiedere il rilascio della licenza per l'acquisto, il trasporto, la detenzione e la cessione in comodato alle guardie giurate dipendenti delle armi comuni da sparo, ai sensi dell'articolo 31 T.U.L.P.S., al Questore della provincia in cui ha sede l'istituto di vigilanza privata.

2. Il titolare dell'istituto di vigilanza privata può altresì acquistare il munizionamento relativo alle armi che è autorizzato a detenere, ai sensi del comma 1, previo nulla osta rilasciato dal Questore, ai sensi dell'articolo 55, quarto comma, T.U.L.P.S.

Art. 9.

Procedimento di rilascio delle autorizzazioni

1. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 7 e 8, l'armatore o il titolare dell'istituto di vigilanza privata presentano la relativa istanza all'Autorità di pubblica sicurezza competente ai sensi dei predetti articoli 7, comma 1, e 8, comma 1, utilizzando il modello di cui all'allegato A, che è parte integrante del presente regolamento.

2. Ottenute le autorizzazioni di cui agli articoli 7 o 8, l'armatore o il titolare dell'istituto di vigilanza privata comunicano, utilizzando il modello di cui all'allegato B, che è parte integrante del presente regolamento, per via telematica a mezzo di posta elettronica certificata inviata almeno quarantotto ore prima dell'imbarco, all'autorità competente ed al Questore:

a) l'inizio del servizio;

b) l'itinerario della nave in cui sono imbarcate le guardie giurate, con l'indicazione dei porti di imbarco e sbarco;

c) la dichiarazione di conformità della nave, resa conformemente al modello di dichiarazione di cui al predetto allegato B.

Art. 10.

Registrazione e custodia delle armi e delle munizioni nel territorio nazionale

1. L'armatore o il titolare dell'istituto di vigilanza privata, muniti delle autorizzazioni di cui agli articoli 7 o 8, possono detenere sul territorio nazionale le armi e le munizioni di cui all'articolo 5 previo rilascio della licenza per la custodia, ai sensi degli articoli 31 e 47 T.U.L.P.S., fermi restando gli obblighi di registrazione di cui agli articoli 35 e 55 del medesimo testo unico. L'autorizzazione oltre ad indicare il numero, il tipo, la marca e la matricola delle armi, stabilisce il tipo ed il quantitativo massimo di munizioni che possono essere detenute in custodia, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia. Il titolare dell'autorizzazione è responsabile della custodia delle armi e delle munizioni.

2. I locali per la custodia delle armi e del relativo munizionamento devono avere le seguenti caratteristiche:

a) essere sistemati in locali interni, ubicati in modo da consentire il controllo degli accessi, muniti di porte blindate e di aperture ugualmente blindate, oppure dotati di inferriate e grate metalliche di sicurezza e disporre di adeguati congegni di allarme e di videosorveglianza;

b) le porte devono essere munite di finestrelle con cristalli blindati o grata per i controlli dall'esterno; l'impianto di illuminazione artificiale deve essere permanentemente in funzione ed essere corredato di interruttore esterno e di dispositivi di illuminazione d'emergenza;

c) le attrezzature e le misure antincendio, conformi alle prescrizioni degli organi competenti, sono sistemate all'interno ed all'esterno del locale.

3. Per la custodia delle munizioni si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2 dell'allegato B, capitolo VI, al regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S., nei limiti di cui agli articoli 1 e 3 del medesimo capitolo VI.

4. Il titolare della licenza cura la corretta tenuta del registro di carico e scarico delle armi e delle munizioni di cui agli articoli 35 e 55 T.U.L.P.S., sul quale sono annotati il prelevamento ed il versamento delle armi e delle munizioni.

5. Fermo quanto previsto dall'articolo 5, le armi ed il relativo munizionamento possono essere prelevate dai locali di custodia unicamente dalle guardie giurate autorizzate allo svolgimento dei servizi di protezione del naviglio mercantile.

6. Le armi in custodia sono consegnate scariche. Nel locale di custodia devono essere affisse, ben visibili, le prescrizioni di sicurezza da osservare e devono essere presenti postazioni mobili o fisse per l'esecuzione in sicurezza delle operazioni di carico e scarico delle armi.

Art. 11.

Trasporto e registrazione delle armi imbarcate nel territorio nazionale

1. Le armi ed il relativo munizionamento, custodite nei locali di cui all'articolo 10, sono trasportate e scortate da guardie giurate dipendenti dall'armatore o dall'istituto di vigilanza privata fino al luogo d'imbarco, nonché dal luogo di sbarco ai locali di custodia, fermi restando gli obblighi di cui all'articolo 193, comma 2, del codice della navigazione. Del trasporto è dato avviso al Questore ai sensi dell'articolo 34 T.U.L.P.S., per le armi di cui all'articolo 31 del medesimo testo unico, ovvero al Prefetto, per le armi di cui all'articolo 28 T.U.L.P.S., che hanno facoltà di stabilire speciali misure e prescrizioni per il trasporto.

2. Per l'imbarco delle armi e del relativo munizionamento, si applicano gli obblighi di iscrizione e di annotazione nei documenti di bordo di cui al titolo V, Capo III, parte I, libro I del codice della navigazione ed in particolare gli articoli 170, numero 6, e 174, che tengono luogo della registrazione prevista dagli articoli 35 e 55 T.U.L.P.S. Il numero delle armi imbarcate deve essere pari, nel massimo, al numero delle guardie giurate in servizio, più una di riserva per ogni guardia. Il relativo munizionamento non deve eccedere la quantità di mille cartucce per operatore.

Art. 12.

Imbarco e sbarco delle armi in porti internazionali

1. Con le autorizzazioni di cui agli articoli 7 e 8 possono essere autorizzati anche l'imbarco e lo sbarco delle armi e delle munizioni a bordo delle navi nei porti degli Stati le cui acque territoriali sono confinanti con le aree a rischio pirateria.
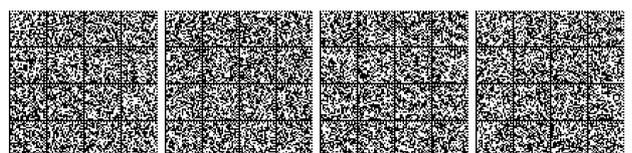
2. Per le armi imbarcate ai sensi del comma 1, si applicano gli obblighi di registrazione di cui all'articolo 11, comma 2.

3. Il Comandante ovvero l'armatore, secondo le disposizioni normative degli Stati dei porti di imbarco e sbarco delle guardie giurate e la disciplina delle acque interne di transito o di sosta della nave, devono:

a) munirsi dei permessi e delle autorizzazioni necessarie;

b) assolvere ad ogni altro adempimento previsto dalla legislazione degli Stati dei porti d'imbarco e sbarco, inclusi quelli relativi all'imbarco ed allo sbarco delle armi e delle munizioni a bordo della nave;

c) inviare, con congruo anticipo, alle autorità competenti degli Stati nelle cui acque interne la nave programma il transito, una comunicazione relativa al quantitativo e alla tipologia delle armi imbarcate ai sensi del presente decreto, con la precisa indicazione della rotta programmata nelle acque interne dello Stato.

4. Il Comandante ovvero l'armatore sono altresì tenuti a comunicare al CINCNAV, all'UAMA, nonché all'Autorità diplomatico-consolare territorialmente competente, con congruo anticipo, i movimenti della nave previsti nelle aree a rischio pirateria, comprese le direttrici di transito e i porti di sosta, il numero di armi, con le relative descrizioni, e delle guardie giurate imbarcate, la loro nazionalità e ogni altro elemento utile al fine di consentire una piena conoscenza del traffico nazionale nell'area.

5. Copia delle autorizzazioni, dei permessi ottenuti e delle comunicazioni inviate sono custodite con le modalità previste per la tenuta e la conservazione dei libri di bordo.

Art. 13.

Custodia ed impiego delle armi a bordo del naviglio mercantile

1. Le armi e le munizioni autorizzate sono custodite a bordo della nave, nei locali di cui all'articolo 4 del decreto dirigenziale 23 marzo 2015, n. 307, del Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, in appositi contenitori metallici corazzati, collocati in spazi protetti, distinti per le armi e per le munizioni, chiusi con serratura di sicurezza tipo cassaforte, le cui chiavi sono nella disponibilità esclusiva del Comandante della nave. Le armi sono custodite scariche.

2. L'uso delle armi a bordo delle navi da parte delle guardie giurate è consentito nei casi previsti dal codice penale e dalle leggi speciali in materia ed è in ogni caso disposto dal Comandante della nave, nel rispetto delle disposizioni contenute negli articoli 8, 186, 187, 295, 297 e 302 del codice della navigazione, che impartisce le necessarie ed opportune disposizioni al responsabile delle guardie giurate a bordo.

Capo IV

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 14.

Disposizioni transitorie

1. Le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *a)*, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2020.

2. Le guardie particolari giurate che, fino al termine previsto dall'articolo 5, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, sono state impiegate a bordo delle navi in attività di servizio antipirateria per un periodo cumulativo non inferiore a 90 giorni, negli ultimi tre anni, risultante da apposita attestazione rilasciata dall'armatore, ovvero dal titolare dell'istituto di vigilanza, sono ammesse direttamente a sostenere le prove d'esame di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro dell'interno 15 settembre 2009, n. 154.

3. In caso di mancato superamento dell'esame di cui al comma 2, restano fermi gli obblighi di formazione delle guardie giurate di cui al citato articolo 6 del decreto del Ministro dell'interno n. 154 del 2009.

Art. 15.

Oneri informativi

1. Gli oneri informativi introdotti, ai sensi dell'articolo 7 della legge 11 novembre 2011, n. 180, sono indicati nell'Allegato C al presente decreto.

Art. 16.

Norme finali e abrogazioni

1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato. Le amministrazioni interessate provvedono all'espletamento dei compiti ad esse attribuiti dal presente regolamento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa ed il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 dicembre 2012, n. 266 è abrogato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Roma, 7 novembre 2019

Il Ministro dell'interno
LAMORGESE

Il Ministro della difesa
GUERINI

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
DE MICHELI

Visto, *il Guardasigilli:* BONAFEDE

Registrato alla Corte dei conti il 28 novembre 2019
Interno, foglio n. 2708

Allegato A
(Articolo 9, comma 1, del regolamento)

Modello unico di istanza per lo svolgimento dei servizi di protezione del naviglio mercantile battente bandiera italiana, di cui al decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130.

Alla Prefettura di[1]/[2]____
Indirizzo:
e-mail:____

p.e.c.:____

Alla Questura di____
Indirizzo:
e-mail:____

p.e.c.:____

e, per conoscenza:

Al Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale -- UAMA
Indirizzo:
e-mail:____

p.e.c.:____

Al Ministero della Difesa - Comando in Capo della Squadra navale della Marina Militare
Indirizzo:
e-mail:____

p.e.c.:____

Al Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera 6° Reparto – Sicurezza della Navigazione
Indirizzo:
e-mail:____

p.e.c.:____

All' Autorità diplomatico – consolare competente
Indirizzo:
e-mail:____

p.e.c.:____

---

[1] La compilazione del presente modello assolve gli obblighi di comunicazione previsti dall'art. 9, comma 2, e contiene la dichiarazione di conformità della nave, ai sensi del medesimo art. 9, comma 2, lettera c).
[2] In relazione alle autorizzazioni ottenute: ai sensi dell'Art. 28 T.U.L.P.S. (Prefettura), ovvero ai sensi dell'art. 31 T.U.L.P.S. (Questura) per le armi impiegate nei servizi, il presente modello è inviato alla Prefettura/Questura della provincia in cui ha sede l'istituto di vigilanza privata, ovvero dove ha sede la società di armamento.

ISTANZA RILASCIO AUTORIZZAZIONI NECESSARIE, ANCHE PER L'IMBARCO E LO SBARCO NEI PORTI INDICATI NELL'ALLEGATO B)

Il/la sottoscritto/a____ nato/a ___________________

il _________________ residente a _________________prov. ____ in via/piazza_______________

____________________________n. ________C.A.P. __________________;

in qualità di:
□ armatore;
□ titolare dell'esercizio della nave: società di navigazione/gestione ____, in possesso del certificato di gestione (DOC) numero___________________________________ rilasciato da ____il ___________________ con validità fino al _________________, in possesso della licenza ex art. 133 T.U.L.P.S, rilasciata dalla Prefettura di___________________, n.______________ del___________________, con validità fino al____________________;

□ titolare dell'Istituto di vigilanza ____, in possesso della licenza ex art. 134 T.U.L.P.S, rilasciata dalla Prefettura di___________________, n.______________ del___________________, con validità fino al_____________, ovvero autorizzato allo svolgimento dei servizi ex art. 134-bis T.U.L.P.S..

Consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni mendaci, previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,

CHIEDE:

Il rilascio dell'autorizzazione per[3]:
□ l'acquisto delle armi sotto indicate;
□ il trasporto delle armi sotto indicate;
□ la detenzione[4] delle armi sotto indicate;
□ la cessione in comodato alle guardie giurate dipendenti delle armi sotto indicate,
per lo svolgimento del servizio di protezione del naviglio mercantile battente bandiera italiana che transita in acque internazionali a rischio pirateria, ai sensi dell'art. 5, commi 4 e 5, del D.L. n. 107 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 130 del 2011, da parte delle guardie giurate dipendenti debitamente autorizzate allo svolgimento dei relativi servizi, nonché:
□ il nulla osta del Questore per l'acquisto e la detenzione[5] delle sotto indicate munizioni.

[3] Barrare le autorizzazioni che si richiedono.
[4] Per la detenzione di armi e di munizioni in depositi sul territorio nazionale, ai sensi dell'art. 10, comma 1, del presente regolamento deve essere richiesta l'autorizzazione, ai sensi degli articoli 31 e 47 del T.U.L.P.S. -, che oltre a contenere il numero, il tipo, la marca e la matricola delle armi, deve indicare anche il tipo ed il quantitativo massimo di munizioni che possono essere detenute in custodia, fermi restando gli obblighi di registrazione di cui agli artt. 35 e 55 T.U.L.P.S.. Il rilascio della licenza è subordinata alla presentazione della documentazione prevista dalle vigenti disposizioni. Si rammenta, inoltre, che ai sensi del successivo art. 11, comma 1, dello stesso regolamento, del trasporto delle armi e delle munizioni dai depositi autorizzati al luogo di imbarco e viceversa deve essere dato avviso al Questore, ai sensi dell'art. 34 T.U.L.P.S., per le armi di cui all'art. 31 del medesimo Testo unico, ovvero al Prefetto, per le armi di cui all'art. 28 T.U.L.P.S..
[5] Vedasi nota 4;

CHIEDE,

altresì, l'autorizzazione ad imbarcare e sbarcare, anche nei porti degli Stati confinanti con le aree a rischio pirateria, indicati nell'Allegato B) al presente regolamento, il personale, le armi ed il relativo munizionamento di seguito indicati:

OPERATORE (*Cognome, Nome, data di nascita)*	Decreto Guardia Giurata (*numero e data rilascio)*	Porto d'armi (*numero e data rilascio*), ovvero Carta europea d'arma da fuoco[6]
T.L.[7]		

ARMI AUTORIZZATE (*Tipo, Marca, Modello)*	Numero di matricola	Munizioni

[8]

Luogo e data IL RICHIEDENTE

____

[6] Per le guardie giurate dipendenti da istituti autorizzati ai sensi dell'art. 134-*bis* T.U.L.P.S..
[7] T.L. = *Team Leader.* Indicare il responsabile delle guardie giurate a bordo.
[8] Si rammenta che ai sensi dell'art. 11, comma 2, del presente regolamento, il numero delle armi imbarcate deve essere pari, nel massimo, al numero delle guardie giurate in servizio, più una di riserva per ogni guardia.

Allegato B
(Articolo 9, comma 2, del regolamento)

Modello unico di comunicazione di inizio servizio e dichiarazione di conformità per lo svolgimento dei servizi di protezione del naviglio mercantile battente bandiera italiana, di cui al decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130.

Alla Prefettura di[1]/[2]___________________________________

Indirizzo p.e.c.:_______________________________________

Alla Questura di[3]/[4]i____________________________________

Indirizzo p.e.c.:_______________________________________

Al Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto
- Guardia Costiera- 6° Reparto – Sicurezza della Navigazione

Indirizzo p.e.c.:_______________________________________

e, per conoscenza:

Al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale
– UAMA
Indirizzo p.e.c.:_______________________________________

Al Ministero della Difesa- Comando in Capo della Squadra navale della Marina Militare

Indirizzo p.e.c.:_______________________________________

All' Autorità diplomatico – consolare competente

Indirizzo p.e.c.:_______________________________________

Il/la sottoscritto/a____ nato/a a_________________

Il ___________________________ residente a _______________________ prov. ____________in

---

[1] La compilazione del presente modello assolve gli obblighi di comunicazione previsti dall'art. 9, comma 2, e contiene la dichiarazione di conformità della nave, ai sensi del medesimo art. 9, comma 2, lettera c).
[2] In relazione alle autorizzazioni ottenute: ai sensi dell'Art. 28 T.U.L.P.S. (Prefettura), ovvero ai sensi dell'art. 31 T.U.L.P.S. (Questura) per le armi impiegate nei servizi, il presente modello è inviato alla Prefettura/Questura della provincia in cui ha sede l'istituto di vigilanza privata, ovvero dove ha sede la società di armamento.
[3] La compilazione del presente modello assolve gli obblighi di comunicazione previsti dall'art. 9, comma 2, e contiene la dichiarazione di conformità della nave, ai sensi del medesimo art. 9, comma 2, lettera c).
[4] In relazione alle autorizzazioni ottenute: ai sensi dell'Art. 28 T.U.L.P.S. (Prefettura), ovvero ai sensi dell'art. 31 T.U.L.P.S. (Questura) per le armi impiegate nei servizi, il presente modello è inviato alla Prefettura/Questura della provincia in cui ha sede l'istituto di vigilanza privata, ovvero dove ha sede la società di armamento.
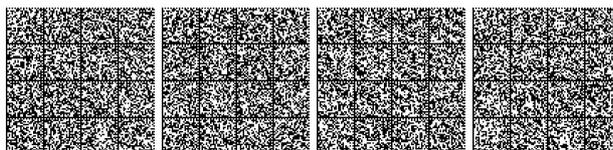
Via/piazza____,

in qualità di:

□ **armatore,**

□ **titolare dell'esercizio della nave: società di navigazione/gestione ____, in possesso del certificato di gestione (DOC) numero________________________________ rilasciato da ____il ___________________ con validità fino al ________________,in virtù dell'autorizzazione ex art. 28/31 T.U.L.P.S., n. __________rilasciata in data _____________dal Questore/Prefetto di _____________________[5];**

□ **titolare dell'Istituto di vigilanza ____,**

in virtù dell'autorizzazione ex art. 28/31 T.U.L.P.S., n. ______________rilasciata in data____________________ dal Questore/Prefetto di ___________________,

COMUNICA[6]

che le sotto indicate guardie giurate, autorizzate allo svolgimento dei servizi di protezione del naviglio mercantile battente bandiera italiana, effettueranno un servizio di protezione, con le armi pure sotto indicate, a bordo della M/n ____, dell'armatore____ ____.

Il servizio avrà inizio il giorno______________, con imbarco nel porto di ____, con itinerario[7]____________________________
____
____
____
____
____

[5]Per la detenzione di armi e di munizioni in depositi sul territorio nazionale, ai sensi dell'art. 10, comma 1, del presente regolamento deve essere richiesta l'autorizzazione, ai sensi degli articoli 31 e 47 del T.U.L.P.S. -, che oltre a contenere il numero, il tipo, la marca e la matricola delle armi, deve indicare anche il tipo ed il quantitativo massimo di munizioni che possono essere detenute in custodia, fermi restando gli obblighi di registrazione di cui agli artt. 35 e 55 T.U.L.P.S.. Il rilascio della licenza è subordinata alla presentazione della documentazione prevista dalle vigenti disposizioni. Si rammenta, inoltre, che ai sensi del successivo art. 11, comma 1, dello stesso regolamento, del trasporto delle armi e delle munizioni dai depositi autorizzati al luogo di imbarco e viceversa deve essere dato avviso al Questore, ai sensi dell'art. 34 T.U.L.P.S., per le armi di cui all'art. 31 del medesimo Testo unico, ovvero al Prefetto, per le armi di cui all'art. 28 T.U.L.P.S..

[6] La comunicazione deve essere inoltrata almeno 48 ore prima del giorno d'inizio del servizio.

[7] L'itinerario può essere anche indicato in un documento allegato al presente modello.

______________________________, e terminerà il giorno _______________, con sbarco nel porto di ____.

OPERATORE (*Cognome, Nome, data di nascita)*	Decreto Guardia Giurata (*numero e data rilascio)*	Porto d'armi (*numero e data rilascio*), ovvero Carta europea d'arma da fuoco[8]
T.L.[9]		

ARMI AUTORIZZATE (*Tipo, Marca, Modello)*	Numero di matricola	Munizioni

[10]

Luogo e data

IL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE

____

[8] Se dipendenti da istituti autorizzati, ai sensi dell'art. 134-*bis* T.U.L.P.S..
[9] T.L. = *Team Leader.* Indicare il responsabile delle guardie giurate a bordo.
[10] Si rammenta che ai sensi dell'art. 11, comma 2, del regolamento, il numero delle armi imbarcate deve essere pari, nel massimo, al numero delle guardie giurate in servizio, più una di riserva per ogni guardia.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'[11]

Il sottoscritto____, ai fini dell'imbarco del personale indicato all'art. 3 del Decreto Dirigenziale del Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto n. 349, del 3 aprile 2013, dichiara che l'unità ____, meglio specificata nell'allegata scheda, parte integrante della presente dichiarazione, è conforme ai requisiti previsti dal citato decreto del Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto.

Luogo e data

IL DICHIARANTE

____

[11] Da presentare unitamente alla comunicazione di inizio del servizio.
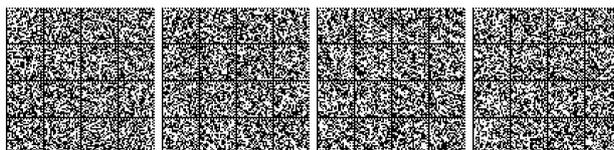
SCHEDA ALLEGATA ALLA DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Nome nave: ________________________________ Tipo nave: ___________________________________ Data imp. Chiglia: ________________ Uff.

d'iscrizione ____________________n. matr. o registro________ n. IMO _________________ Nom. Int. __________________ MMSI _______________

Abilitazione (I.L.,I.B., IC, Naz. Cost, Naz.Lit, Speciale, ecc.)_________________________________T.S.L. o G.T. ______________ T.S.N. _______________

Potenza HP (Kw): _____________________Organismo Riconosciuto__________________________ Lunghezza (ft. O tra le pp.) :___________________

persone trasportabili: _______________n. passeggeri (in caso di unità da passeggeri): ___________ n. equipaggio: __________________ n. guardie

giurate (eventuali)______________________________

DATI DI NAVIGAZIONE NELL'HIGH RISK AREA	
Data e ora di previsto arrivo al cancello dell'HRA	
Coordinate di previsto ingresso nell' HRA	
Rotta e velocità previste nell'HRA	
Data ed ora di prevista uscita dall'HRA	
PORTI DI SCALO ALL'INTERNO DELL'HRA (EVENTUALI)	
Porto di scalo	
Data e ora di previsti arrivo e partenza dal porto	
Porto di scalo	
Data e ora di previsti arrivo e partenza dal porto	
Porto di scalo	
Data e ora di previsti arrivo / partenza nel / dal porto	

Si allega, altresì, la seguente documentazione:

1.dichiarazione di conformità, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Comandante Generale del Corpo delle capitanerie di porto – Guardia Costiera n. 349 in data 3 aprile 2013, rilasciata dal O.R./Ente Tecnico ____________________ n. __________in data _________________ valida fino al ____
2.certificato_______ (1) n. _______rilasciato da _____________ (2) in data________ validità _________
3. autorizzazione annuale all'imbarco di passeggeri fino ad un massimo di 12 (se si tratta di unità mercantili), previsto dall'articolo 13, comma 3, del D.P.R. 435/91.
4.valutazione dei rischi predisposta in conformità alle previsioni di cui all'art. 5 del decreto del Comandante Generale del Corpo delle capitanerie di porto – Guardia Costiera n. 349 in data 3 aprile 2013.
5.liste: equipaggio (*crew list*), passeggeri (*passenger list*), e personale indicato all'art. 3 del D.D. 349/2013 (*otherthancrew*).
6. elenco del numero e del tipo di armi imbarcate sulla nave per il transito nell'HRA
7. elenco nominativo *contractors* ed estremi società di vigilanza con indicazione dei porti di imbarco/sbarco

Data: ________________________ FIRMA ___________

----

(1) Indicare la tipologia del certificato sicurezza in possesso dell'unità.
(2) Indicare l'Ente che ha rilasciato il certificato.
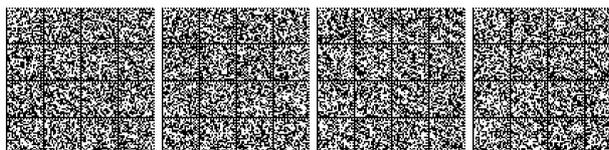
Allegato C (articolo 15)

ELENCO DEGLI ONERI INFORMATIVI INTRODOTTI A CARICO DI CITTADINI E IMPRESE
(SALVA DIVERSA INDICAZIONE, I RIFERIMENTI NORMATIVI SONO DA INTENDERSI ALLE DISPOSIZIONI DEL DECRETO)

I) Denominazione
Istanza rilascio dell'autorizzazione all'acquisto, al trasporto, alla detenzione e alla cessione in comodato, all'imbarco e allo sbarco delle armi e del relativo munizionamento a bordo delle navi.

Riferimento normativo
Articoli 28 e 31 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
Articoli 8 e 9 della legge 18 aprile 1975, n. 110;
Articolo 9, comma 1;

Comunicazione o dichiarazione	Domanda	Documentazione da conservare	Altro
[ ]	[X]	[ ]	[ ]

Cosa cambia per il cittadino e/o impresa
L'obbligo di produrre istanza - già previsto dal decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro della difesa ed il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 dicembre 2012, n.266, che il presente regolamento abroga e sostituisce - per ottenere l'autorizzazione all'acquisto, al trasporto, alla detenzione e alla cessione in comodato, all'imbarco e allo sbarco delle armi e del relativo munizionamento a bordo delle navi, anche nei porti degli Stati confinanti con le aree a rischio pirateria individuate dal decreto del Ministro della difesa 19 ottobre 2015, è previsto dall'art. 9, comma 1, in attuazione delle disposizioni dell'art. 5, comma 5 e 5-bis, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130.
A seguito dell'accoglimento dell'istanza viene rilasciata l'autorizzazione all'armatore o al titolare dell'istituto di vigilanza, in relazione alla tipologia di armi, dal Prefetto, ai sensi dell'articolo 28 T.U.L.P.S., ovvero dal Questore, ai sensi dell'articolo 31 T.U.L.P.S., previa osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 della legge 18 aprile 1975, n. 110.
Le autorizzazioni hanno la durata rispettivamente di anni due, quella rilasciata ai sensi dell'articolo 28 T.U.L.P.S., e di anni tre quella rilasciata ai sensi dell'articolo 31 del medesimo Testo unico.

II) Denominazione

Comunicazione all'Autorità competente ed al Questore, riguardante l'inizio del servizio, i porti di imbarco e sbarco e dichiarazione di conformità della nave.

Riferimento normativo

Articolo 9, comma 2;
Decreto del Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto n. 349, del 3 aprile 2013.

Comunicazione o dichiarazione	Domanda	Documentazione da conservare	Altro
[X]	[ ]	[ ]	[ ]

Cosa cambia per il cittadino e/o impresa

L'obbligo della comunicazione, redatta secondo il modello di cui all'Allegato B) del presente regolamento, all'Autorità competente ed al Questore, delle informazioni riguardanti l'inizio del servizio, i porti di imbarco e sbarco e la dichiarazione di conformità della nave, è previsto, per l'armatore o il titolare dell'istituto di vigilanza che hanno ottenuto, rispettivamente, le autorizzazioni di cui agli articoli 7 o 8, dall'articolo 9, comma 2. Anche tale obbligo era già previsto dal decreto n. 266 del 2012 che il presente regolamento abroga e sostituisce.
Lo stesso comma prevede che gli obblighi di comunicazione sono assolti, a mezzo posa certificata (p.e.c.), almeno 48 ore prima dell'imbarco.

III) Denominazione

Annotazione nei documenti di bordo di cui agli articoli 170, n.6, e 174 del codice della navigazione del numero delle armi e delle munizioni imbarcate.

Riferimento normativo

Articolo 35 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
Articoli 170, n. 6, e 174 del codice della navigazione;
Articoli 11, comma 2, e 12, comma 2.

Comunicazione o dichiarazione	Domanda	Documentazione da conservare	Altro
[ ]	[ ]	[ ]	[X]
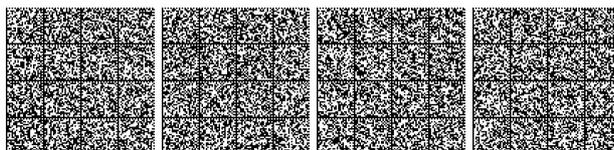
Cosa cambia per il cittadino e/o impresa

L'obbligo di annotazione nel Registro di bordo, di cui agli articoli 170, n. 6, e 174 del codice della navigazione, del numero delle armi imbarcate, che deve essere pari, nel massimo, al numero delle guardie giurate in servizio, più una di riserva per ogni guardia, nonché del relativo munizionamento, pari a mille cartucce per guardia, è fissato dal comma 2 dell'art.11. Il comma 2 dell'articolo 12 fissa il medesimo obbligo di annotazione per le armi imbarcate a bordo delle navi nei porti degli Stati le cui acque territoriali sono confinanti con le aree a rischio pirateria.
L'annotazione tiene luogo di quella prevista dall'articolo 35 T.U.L.P.S., in tal modo riducendo gli oneri a carico dei destinatari, nell'ottica di una maggiore semplificazione amministrativa.

IV) Denominazione

Istanza per l'ottenimento dell'autorizzazione a tenere un deposito per la custodia delle armi e del relativo munizionamento, ai sensi degli articoli 31 e 47 T.U.L.P.S.

Riferimento normativo

Articoli 32 e 47 testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
Articolo 10, comma 1.

Comunicazione o dichiarazione	Domanda	Documentazione da conservare	Altro
[ ]	[X]	[]	[ ]

Cosa cambia per il cittadino e/o impresa

L'obbligo di munirsi di un locale per la custodia delle armi e del relativo munizionamento, già previsto dal D.M. n. 266 del 2012 che il presente decreto abroga e sostituisce, è fissato dall'art.10, comma 1, nell'ipotesi in cui l'armatore o il titolare dell'istituto di vigilanza, ottenuta l'autorizzazione a detenere le armi di cui agli articoli 7 e 8, le detenga sul territorio nazionale.
La finalità della disposizione è garantire che le armi e le munizioni detenute sul territorio nazionale siano custodite e protette in maniera adeguata e conforme alle disposizioni di legge. Infatti, l'autorizzazione, rilasciata ai sensi degli articoli 31 e 47 T.U.L.P.S., oltre ad indicare il numero, il tipo, la marca e la matricola delle armi, deve indicare anche il tipo ed il quantitativo massimo di munizioni che possono essere detenute in custodia. Il titolare dell'autorizzazione è responsabile della detenzione e della custodia delle armi e delle munizioni.

V) Denominazione

Annotazione dei movimenti di prelevamento o versamento delle armi e munizioni del locale di custodia di cui al comma 1, sul registro di carico e scarico delle armi e delle munizioni di cui all'articolo 35 T.U.L.P.S.

Riferimento normativo

Articolo 35 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
Articolo 10, comma 3.

Comunicazione o dichiarazione	Domanda	Documentazione da conservare	Altro
[ ]	[ ]	[ ]	[X]

Cosa cambia per il cittadino e/o impresa

L'obbligo di tenuta di un registro, ai sensi dell'art. 35 T.U.L.P.S., per l'annotazione dei movimenti di prelevamento o versamento delle armi e delle munizioni dal deposito di cui all'articolo 10, comma 1, è prevista dal comma 3 del medesimo articolo 10 e risponde alla necessità di tracciare sempre i movimenti delle stesse che, giusto disposto del comma 4, possono essere prelevate dal deposito unicamente dalla guardie giurate autorizzate allo svolgimento dei servizi di protezione del naviglio mercantile.

VI) Denominazione

Comunicazione alle Autorità estere e nazionali, secondo le disposizioni normative degli Stati relative ai porti di imbarco e sbarco delle guardie giurate e alla disciplina delle acque interne di transito o di sosta della nave.

Riferimento normativo

Articoli 170, n. 6, e 174 del codice della navigazione;
Articolo 12, commi 3 e 4.

Comunicazione o dichiarazione	Domanda	Documentazione da conservare	Altro
[X]	[ ]	[X]	[ ]
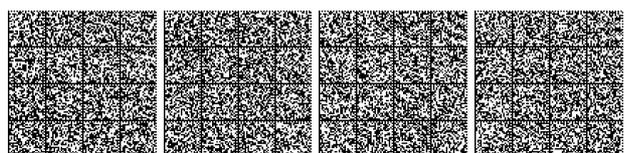
Cosa cambia per il cittadino e/o impresa

Gli adempimenti del Comandante della nave o dell'armatore ai fini dello svolgimento dei servizi di protezione autorizzati negli Stati dei porti d'imbarco e sbarco, già previsti dal decreto n.266 del 2012 che il presente regolamento abroga e sostituisce, sono stabiliti dall'articolo 12. In particolare, il comma 3, prevede l'obbligo di:

a) munirsi dei permessi e delle autorizzazioni necessarie;

b) assolvere ad ogni altro adempimento, inclusi quelli relativi all'imbarco ed allo sbarco delle armi e delle munizioni a bordo della nave;

c) provvedere ad inviare, con congruo anticipo, alle Autorità competenti degli Stati nelle cui acque interne la nave programmi di transitare, una comunicazione relativa:

- al quantitativo e alla tipologia delle armi imbarcate ai sensi del presente decreto;

- alla rotta programmata nelle acque interne dello Stato.

Inoltre, il comma 4, pone l'obbligo ai medesimi soggetti di comunicare al Comando in Capo della Squadra navale dello Stato Maggiore Difesa (CINCNAV), all'Unità per le autorizzazioni dei materiali d'armamento del Ministero degli affari esteri (UAMA), nonché all'Autorità diplomatico-consolare territorialmente competente, i movimenti della nave previsti negli spazi marittimi individuati dal decreto del Ministro della difesa 19 ottobre 2015, comprese le direttrici di transito e i porti di sosta, il numero di armi, con le relative descrizioni, e delle guardie giurate imbarcate, la loro nazionalità e ogni altro elemento utile al fine di consentire una piena conoscenza del traffico nazionale nell'area. La disposizione tiene conto dei forti rischi che la pirateria rappresenta per l'armamento italiano che è ai primi posti nelle classifiche mondiali per tonnellaggio globale e che rappresenta il 10% dei transiti annui complessivi attraverso la rotta che passa per le aree a rischio pirateria, e quindi della necessità di una costante e completa informazione circa i viaggi in atto per tutti i soggetti coinvolti in attività di controllo e/o coordinamento.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

Si riporta il testo vigente dell'articolo 5 del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, nr. 130, e successive modifiche, come modificato dal decreto legge 15 febbraio 2015, n.7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n.43, recante "Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle forze armate e di polizia per l'attuazione delle Risoluzioni 1970 (2011) e 1973 (2011) adottate dal Consiglio di Sicurezza della Nazioni Unite. Misure urgenti antipirateria", che rimette ad un decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, la determinazione delle modalità d'impiego di guardie giurate a bordo di navi mercantili battenti bandiera italiana che navigano in acque internazionali a rischio pirateria, individuate con decreto del Ministro della difesa", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 12 luglio 2011, n. 160:

«Art. 5 *(Ulteriori misure di contrasto alla pirateria)*. — 1.

2.

3.

4. Nell'ambito delle attività internazionali di contrasto alla pirateria, anche in relazione all'azione comune 2008/851/PESC del Consiglio, del 10 novembre 2008, ed in attesa della ratifica delle linee guida del «Maritime Safety Committee» (MSC) delle Nazioni Unite in seno all'«International Maritime Organization» (IMO), è consentito, nei limiti di cui ai commi 5, 5-*bis* e 5-*ter*, l'impiego di guardie giurate, autorizzate ai sensi degli articoli 133 e 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, a bordo delle navi mercantili battenti bandiera italiana, che transitano in acque internazionali soggette al rischio di pirateria, individuate con decreto del Ministro della difesa, sentiti i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno e delle infrastrutture e dei trasporti, tenuto conto dei rapporti periodici dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO), a protezione delle stesse.
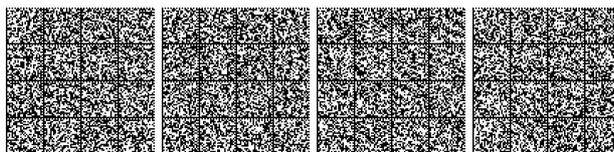
5. L'impiego di cui al comma 4 è consentito esclusivamente a bordo delle navi predisposte per la difesa da atti di pirateria, mediante l'attuazione di almeno una delle vigenti tipologie ricomprese nelle «best management practices» di autoprotezione del naviglio definite dall'IMO, nonché autorizzate alla detenzione delle armi ai sensi del comma 5-*bis*, attraverso il ricorso a guardie giurate individuate preferibilmente tra quelle che abbiano prestato servizio nelle Forze armate, anche come volontari, con esclusione dei militari di leva, e che abbiano superato i corsi teorico-pratici di cui all'articolo 6 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 15 settembre 2009, n. 154, adottato in attuazione dell'articolo 18 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155. Fino al 31 dicembre 2019 possono essere impiegate anche le guardie giurate che non abbiano ancora frequentato i predetti corsi teorico-pratici, a condizione che abbiano partecipato per un periodo di almeno sei mesi, quali appartenenti alle Forze armate, alle missioni internazionali in incarichi operativi e che tale condizione sia attestata dal Ministero della difesa.

5-*bis*. Il personale di cui al comma 4, nell'espletamento del servizio di cui al comma 5 ed entro i limiti territoriali delle acque internazionali a rischio di pirateria ivi previsti, può utilizzare le armi comuni da sparo nonché le armi in dotazione delle navi, appositamente predisposte per la loro custodia, detenute previa autorizzazione rilasciata all'armatore, in relazione alla tipologia delle armi, ai sensi degli articoli 28 e 31 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. La predetta autorizzazione è rilasciata anche per l'acquisto, il trasporto e la cessione in comodato al medesimo personale di cui al comma 4. Con le medesime autorizzazioni possono essere autorizzati anche l'imbarco e lo sbarco delle armi a bordo delle navi di cui al comma 5, nei porti degli Stati le cui acque territoriali sono confinanti con le aree a rischio pirateria individuate con il decreto del Ministro della difesa, di cui al comma 4. Con le medesime autorizzazioni possono essere autorizzati anche l'imbarco e lo sbarco delle armi a bordo delle navi di cui al comma 5, nei porti degli Stati le cui acque territoriali sono confinanti con le aree a rischio di pirateria individuate con il decreto del Ministro della difesa, di cui al comma 4.

5-*ter*. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro il 31 marzo 2012, sono determinate le modalità attuative dei commi 5 e 5-*bis*, comprese quelle relative all'imbarco e allo sbarco delle armi, al porto e al trasporto delle stesse e del relativo munizionamento, alla quantità di armi detenute a bordo della nave e alla loro tipologia, nonché ai rapporti tra il personale di cui al comma 4 ed il comandante della nave durante l'espletamento dei compiti di cui al medesimo comma.

6.

6-*bis*.

6-*ter*. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

— Il Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 26 giugno 1931, n. 146.

— Il Regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 26 giugno 1940, n. 149, Supplemento Ordinario, successivamente modificato dal D.P.R. 4 agosto 2008, n. 153, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 6 ottobre 2008, n. 234.

— Il Regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (Codice della navigazione), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 aprile 1942, n. 93, Edizione Speciale.

— La legge 18 aprile 1975, n. 110, recante norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi, è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 21 aprile 1975, n.105.

— La legge 23 maggio 1980, n. 313. Adesione alla convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare, con allegato, aperta alla firma a Londra il 1° novembre 1974, e sua esecuzione, è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 luglio 1980, n. 190, Supplemento Ordinario.

— Il Reg. (CE) 31 marzo 2004, n. 725/2004, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea 29 aprile 2004, n. L129.

— La legge 28 gennaio 1994, n.84, è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 4 febbraio 1994, n.28, Supplemento Ordinario.

— Il decreto dell'interno 15 settembre 2009, n. 154, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 5 novembre 2009, n.298, Supplemento Ordinario.

— Il decreto del Ministro dell'interno 1° dicembre 2010, n. 269, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 14 febbraio 2011, n. 36, Supplemento Ordinario.

— Il decreto del Ministro della difesa 24 settembre 2015, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 6 ottobre 2015, n. 232.

— Il decreto del Ministro dell'interno 28 dicembre 2012, n. 266 (Regolamento recante l'impiego di guardie giurate a bordo delle navi mercantili battenti bandiera italiana, che transitano in acque internazionali a rischio pirateria, abrogato dal presente decreto, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 29 marzo 2013.

Note all'art. 1:

— Per il testo dell'articolo 5, comma 5-*ter*, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 2:

— Per il testo dell'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, si veda nelle note alle premesse.

— Il D. Lgs. 15/03/2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 8 maggio 2010, n. 106, Supplemento Ordinario.

— Si riporta il testo integrale degli articoli 133, 134 e 138 del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 26 giugno 1931, n. 146.

«Art.133. — Gli enti pubblici, gli altri enti collettivi e i privati possono destinare guardie particolari alla vigilanza o custodia delle loro proprietà mobiliari od immobiliari.

Possono anche, con l'autorizzazione del prefetto, associarsi per la nomina di tali guardie da destinare alla vigilanza o custodia in comune delle proprietà stesse.»

«Art. 134. — Senza licenza del prefetto è vietato ad enti o privati di prestare opere di vigilanza o custodia di proprietà mobiliari od immobiliari e di eseguire investigazioni o ricerche o di raccogliere informazioni per conto di privati.

Salvo il disposto dell'art. 11, la licenza non può essere conceduta alle persone che non abbiano la cittadinanza italiana ovvero di uno Stato membro dell'Unione europea o siano incapaci di obbligarsi o abbiano riportato condanna per delitto non colposo.

I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea possono conseguire la licenza per prestare opera di vigilanza o custodia di beni mobiliari o immobiliari alle stesse condizioni previste per i cittadini italiani.

Il regolamento di esecuzione individua gli altri soggetti, ivi compreso l'institore, o chiunque eserciti poteri di direzione, amministrazione o gestione anche parziale dell'istituto o delle sue articolazioni, nei confronti dei quali sono accertati l'assenza di condanne per delitto non colposo e gli altri requisiti previsti dall'articolo 11 del presente testo unico, nonché dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575.

La licenza non può essere conceduta per operazioni che importano un esercizio di pubbliche funzioni o una menomazione della libertà individuale.»

«Art.138. — Le guardie particolari devono possedere i requisiti seguenti:

1° essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea;

2° avere raggiunto la maggiore età ed avere adempiuto agli obblighi di leva;

3° sapere leggere e scrivere;

4° non avere riportato condanna per delitto;

5° essere persona di ottima condotta politica e morale;

6° essere munito della carta di identità;

7° essere iscritto alla cassa nazionale delle assicurazioni sociali e a quella degli infortuni sul lavoro.

Il Ministro dell'interno con proprio decreto, da adottarsi con le modalità individuate nel regolamento per l'esecuzione del presente testo unico, sentite le regioni, provvede all'individuazione dei requisiti
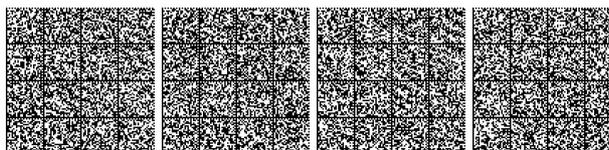
minimi professionali e di formazione delle guardie particolari giurate. Costituisce requisito minimo, di cui al primo periodo, l'avere prestato servizio per almeno un anno, senza demerito, quale volontario di truppa delle Forze armate.

La nomina delle guardie particolari giurate deve essere approvata dal prefetto. Con l'approvazione, che ha validità biennale, il prefetto rilascia altresì, se ne sussistono i presupposti, la licenza per il porto d'armi, a tassa ridotta, con validità di pari durata.

Ai fini dell'approvazione della nomina a guardia particolare giurata di cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea il prefetto tiene conto dei controlli e delle verifiche effettuati nello Stato membro d'origine per lo svolgimento della medesima attività. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 134-*bis*, comma 3.

Le guardie particolari giurate, cittadini di Stati membri dell'Unione europea, possono conseguire la licenza di porto d'armi secondo quanto stabilito dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, e dal relativo regolamento di esecuzione, di cui al decreto del Ministro dell'interno 30 ottobre 1996, n. 635. Si osservano, altresì, le disposizioni degli articoli 71 e 256 del regolamento di esecuzione del presente testo unico.

Salvo quanto diversamente previsto, le guardie particolari giurate nell'esercizio delle funzioni di custodia e vigilanza dei beni mobili ed immobili cui sono destinate rivestono la qualità di incaricati di un pubblico servizio.».

Note all'art. 3:

— Si riporta il testo dell'articolo 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84.

«Art. 3. — 1. L'Ispettorato generale delle capitanerie di porto è costituito in comando generale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, cui è preposto un ammiraglio ispettore capo appartenente allo stesso Corpo, senza aumento di organico né di spese complessive, dipende dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nei limiti di quanto dispone il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 72, e svolge le attribuzioni previste dalle disposizioni vigenti; esercita altresì le competenze in materia di sicurezza della navigazione attribuite al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Le capitanerie di porto dipendono funzionalmente dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per le materie di rispettiva competenza.».

Note all'art. 4:

— Per il testo dell'articolo 5, commi 4 e 5 del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, nr. 130, si veda nelle note alle premesse.

— Si riporta il testo dell'articolo 42 del citato Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773:

«Art. 42. — Il Questore ha facoltà di dare licenza per porto d'armi lunghe da fuoco e il Prefetto ha facoltà di concedere, in caso di dimostrato bisogno, licenza di portare rivoltelle o pistole di qualunque misura o bastoni animati la cui lama non abbia una lunghezza inferiore a centimetri 65. La licenza, la cui durata non sia diversamente stabilita dalla legge, ha validità annuale.

Il provvedimento con cui viene rilasciata una licenza di porto d'armi ai sensi del presente articolo deve essere comunicato, a cura dell'interessato, ai conviventi maggiorenni, anche diversi dai familiari, compreso il convivente more uxorio, individuati dal regolamento e indicati dallo stesso interessato all'atto dell'istanza, secondo le modalità definite nel medesimo regolamento. In caso di violazione degli obblighi previsti in attuazione del presente comma, si applica la sanzione amministrativa da 2.000 euro a 10.000 euro. Può essere disposta, altresì, la revoca della licenza o del nulla osta alla detenzione.».

Note all'art. 5:

— Per il testo degli articolo 133 e 134 del citato Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, si veda nelle note all'articolo 2.

Note all'art. 6:

— Per l'Allegato D del decreto del Ministro dell'interno 1 dicembre 2010, n. 269, si veda nelle note alle premesse.

— Per il testo dell'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, nr. 130, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 7:

— Per il testo dell'articolo 5, comma 5-*bis*, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, nr. 130, si veda nelle note alle premesse.

— Si riporta il testo dell'articolo 55 del citato Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773,

«Art. 55. — Gli esercenti fabbriche, depositi o rivendite di esplodenti di qualsiasi specie sono obbligati a tenere un registro delle operazioni giornaliere, in cui saranno indicate le generalità delle persone con le quali le operazioni stesse sono compiute. Il registro è tenuto in formato elettronico, secondo le modalità definite nel regolamento. I rivenditori di materie esplodenti devono altresì comunicare mensilmente all'ufficio di polizia competente per territorio le generalità delle persone e delle ditte che hanno acquistato munizioni ed esplosivi, la specie, i contrassegni e la quantità delle munizioni e degli esplosivi venduti e gli estremi dei titoli abilitativi all'acquisto esibiti dagli interessati.

Tale registro deve essere esibito a ogni richiesta degli ufficiali od agenti di pubblica sicurezza e deve essere conservato per un periodo di cinquanta anni anche dopo la cessazione dell'attività.

Alla cessazione dell'attività, i registri delle operazioni giornaliere, sia in formato cartaceo che elettronico, devono essere consegnati all'Autorità di pubblica sicurezza che aveva rilasciato la licenza, che ne curerà la conservazione per il periodo necessario. Le informazioni registrate nel sistema informatico di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 8, devono essere conservate per i 10 anni successivi alla cessazione dell'attività.

È vietato vendere o in qualsiasi altro modo cedere materie esplodenti di I^a^, II^a^, III^a^, IV^a^ e V^a^ categoria, gruppo A e gruppo B, a privati che non siano muniti di permesso di porto d'armi ovvero di nulla osta rilasciato dal Questore, nonché materie esplodenti di V^a^ categoria, gruppo C, a privati che non siano maggiorenni e che non esibiscano un documento di identità in corso di validità. Il nulla osta non può essere rilasciato a minori: ha la validità di un mese ed è esente da ogni tributo. La domanda è redatta in carta libera.

Il Questore può subordinare il rilascio del nulla osta di cui al comma precedente, alla presentazione di certificato del medico provinciale, o dell'ufficiale sanitario o di un medico militare, dal quale risulti che il richiedente non è affetto da malattie mentali oppure da vizi che ne diminuiscono, anche temporaneamente, la capacità di intendere e di volere.

Il contravventore è punito con l'arresto da nove mesi a tre anni e con l'ammenda non inferiore a euro 154 (lire 300.000).

Gli obblighi di registrazione delle operazioni giornaliere e di comunicazione mensile all'ufficio di polizia competente per territorio non si applicano alle materie esplodenti di V^a^ categoria, gruppo D e gruppo E.

L'acquirente o cessionario di materie esplodenti in violazione delle norme del presente articolo è punito con l'arresto sino a diciotto mesi e con l'ammenda sino a euro 154 (lire 300.000).».

Note all'art. 8:

— Per il testo dell'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, nr. 130, si veda nelle note alle premesse.

— Per il testo dell'art. 55 del citato Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, si veda nelle note all'articolo 7.

Note all'art. 10:

— Si riporta il testo degli articoli 31, 35 e 47 del citato Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773:

«Art. 31. — Salvo quanto è disposto per le armi da guerra dall'art. 28, non si possono fabbricare altre armi, assemblarle, introdurle nello Stato, esportarle, farne raccolta per ragioni di commercio o di industria, o porle comunque in vendita, senza licenza del questore. Ai titolari della licenza di cui al periodo precedente e nell'ambito delle attività autorizzate con la licenza medesima, le autorizzazioni e gli adempimenti previsti dalla normativa vigente non sono richiesti per i caricatori di cui all'articolo 38, primo comma, secondo periodo. Ai titolari di licenza per la fabbricazione di armi di cui al presente comma
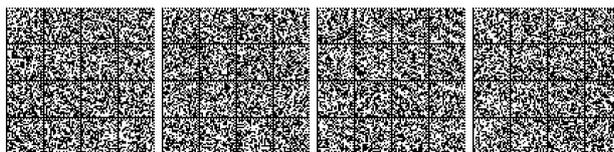
è consentita, all'interno dei siti di fabbricazione indicati nella licenza, la rottamazione delle parti d'arma dai medesimi fabbricate e non ancora immesse sul mercato, anche se provviste della marcatura o dei segni identificativi o distintivi di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 18 aprile 1975, n. 110. L'avvenuta rottamazione delle parti d'arma, iscritte nel registro di cui all'articolo 35, è immediatamente annotata nel medesimo registro.

La licenza è necessaria anche per le collezioni delle armi artistiche, rare od antiche.

Salvo quanto previsto per la collezione di armi, la validità della licenza è di 3 anni.»

«Art. 35. — 1. L'armaiolo di cui all'articolo 1- bis, comma 1, lettera *g)*, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, è obbligato a tenere un registro delle operazioni giornaliere, nel quale devono essere indicate le generalità delle persone con cui le operazioni stesse sono compiute. Il registro è tenuto in formato elettronico, secondo le modalità definite nel regolamento.

2. Il registro di cui al comma 1 deve essere esibito a richiesta degli ufficiali od agenti di pubblica sicurezza e deve essere conservato per un periodo di 50 anni.

3. Alla cessazione dell'attività, i registri delle operazioni giornaliere, sia in formato cartaceo che elettronico, devono essere consegnati all'Autorità di pubblica sicurezza che aveva rilasciato la licenza, che ne cura la conservazione per il periodo necessario. Le informazioni registrate nel sistema informatico di cui all'articolo 3 del decreto legislativo del 25 gennaio 2010, n. 8, sono conservate per i 50 anni successivi alla cessazione dell'attività.

4. Gli armaioli devono, altresì, comunicare mensilmente all'ufficio di polizia competente per territorio le generalità dei privati che hanno acquistato o venduto loro le armi, nonché la specie e la quantità delle armi vendute o acquistate e gli estremi dei titoli abilitativi all'acquisto esibiti dagli interessati. Le comunicazioni possono essere trasmesse anche per via telematica.

5. È vietato vendere o in qualsiasi altro modo cedere armi a privati che non siano muniti di permesso di porto d'armi ovvero di nulla osta all'acquisto rilasciato dal questore.

6. Il nulla osta non può essere rilasciato ai minori di 18 anni, ha la validità di un mese ed è esente da ogni tributo. La domanda è redatta in carta libera.

7. Il questore subordina il rilascio del nulla osta alla presentazione di certificato rilasciato dal settore medico legale delle Aziende sanitarie locali, o da un medico militare, della Polizia di Stato o del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dal quale risulti che il richiedente non è affetto da malattie mentali oppure da vizi che ne diminuiscono, anche temporaneamente, la capacità di intendere e di volere, ovvero non risulti assumere, anche occasionalmente, sostanze stupefacenti o psicotrope ovvero abusare di alcool, nonché dalla presentazione di ogni altra certificazione sanitaria prevista dalle disposizioni vigenti.

8. Il contravventore è punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 4.000 euro a 20.000 euro.

9. L'acquirente o cessionario di armi in violazione delle norme del presente articolo è punito con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda da 2.000 euro a 10.000 euro.

10. Il provvedimento con cui viene rilasciato il nulla osta all'acquisto delle armi, nonché quello che consente l'acquisizione, a qualsiasi titolo, della disponibilità di un'arma devono essere comunicati, a cura dell'interessato, ai conviventi maggiorenni, anche diversi dai familiari, compreso il convivente more uxorio, individuati dal regolamento e indicati dallo stesso interessato all'atto dell'istanza, secondo le modalità definite nel medesimo regolamento. In caso di violazione degli obblighi previsti in attuazione del presente comma, si applica la sanzione amministrativa da 2.000 euro a 10.000 euro. Può essere disposta, altresì, la revoca della licenza o del nulla osta alla detenzione.»

«Art. 47. Senza licenza del Prefetto è vietato fabbricare, tenere in deposito, vendere o trasportare polveri piriche o qualsiasi altro esplosivo diverso da quelli indicati nell'articolo precedente, compresi i fuochi artificiali e i prodotti affini, ovvero materie e sostanze atte alla composizione o fabbricazione di prodotti esplodenti.

È vietato altresì, senza licenza del Prefetto, tenere in deposito, vendere o trasportare polveri senza fumo a base di nitrocellulosa o nitroglicerina.».

— Per il testo dell'art. 55 del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, si veda nelle note all'articolo 7.

— Per l'Allegato B al Regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza), si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 11:

— Si riporta il testo degli articoli 170, 174 e 193 del citato Regio decreto 30 marzo 1942, n. 327:

«Art. 170 *(Contenuto del ruolo di equipaggio)*. — Il ruolo di equipaggio deve contenere:

1. il nome della nave;

2. il nome dell'armatore;

3. l'indicazione del rappresentante dell'armatore nominato a sensi dell'articolo 267;

4. l'indicazione della data di armamento e di quella di disarmamento;

5. l'elenco delle persone dell'equipaggio con l'indicazione del contratto individuale di arruolamento, nonché del titolo professionale della qualifica, delle mansioni da esplicare a bordo e della retribuzione fissata nel contratto stesso;

6. la descrizione delle armi e delle munizioni in dotazione della nave.»

«Art. 174 *(Contenuto del giornale nautico)*. — Nell'inventario di bordo sono descritti gli attrezzi e gli altri oggetti di corredo e di armamento della nave.

Sul giornale generale e di contabilità sono annotate le entrate e le spese riguardanti la nave e l'equipaggio, gli adempimenti prescritti dalle leggi e dai regolamenti per la sicurezza della navigazione, i prestiti contratti, i reati commessi a bordo e le misure disciplinari adottate, i testamenti ricevuti nonché gli atti e processi verbali compilati dal comandante nell'esercizio delle funzioni di ufficiale di stato civile, le deliberazioni prese per la salvezza della nave ed in genere gli avvenimenti straordinari verificatisi durante il viaggio, le altre indicazioni previste dal regolamento.

Sul giornale di navigazione sono annotati la rotta seguita e il cammino percorso, le osservazioni meteorologiche, le rilevazioni e le manovre relative, ed in genere tutti i fatti inerenti alla navigazione.

Sul giornale di carico sono annotati gli imbarchi e gli sbarchi delle merci, con la indicazione della natura, qualità e quantità delle merci stesse, del numero e delle marche dei colli, della rispettiva collocazione nelle stive, della data e del luogo di carico e del luogo di destinazione, del nome del caricatore e di quello del destinatario, della data e del luogo di riconsegna.

Sul giornale di pesca sono annotati la profondità delle acque dove si effettua la pesca, la quantità complessiva del pesce pescato, le specie di questo e la prevalenza tra le medesime, e in genere ogni altra indicazione relativa alla pesca.»

«Art.193 *(Carico di armi e munizioni da guerra o di gas tossici)*. — Il carico di armi e munizioni da guerra o di gas tossici nonché di merci pericolose in genere è disciplinato da leggi e regolamenti speciali, e non può essere effettuato senza l'autorizzazione data dal comandante del porto o dall'autorità consolare secondo le norme del regolamento.

L'imbarco di armi e munizioni per uso della nave è sottoposto all'autorizzazione del comandante del porto o dell'autorità consolare».

— Si riporta il testo degli articoli 28 e 34 del citato Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773:

«Art. 28. — Oltre i casi preveduti dal codice penale, sono proibite la fabbricazione, l'assemblaggio, la raccolta, la detenzione e la vendita, senza licenza del Ministro per l'interno, di armi da guerra e di armi ad esse analoghe, nazionali o straniere, o di parti di esse, di munizioni, di uniformi militari o di altri oggetti destinati all'armamento e all'equipaggiamento di forze armate nazionali o straniere. Con la licenza di fabbricazione sono consentite le attività commerciali connesse e la riparazione delle armi prodotte.

La licenza è altresí necessaria per l'importazione e l'esportazione delle armi da fuoco diverse dalle armi comuni da sparo non comprese nei materiali di armamento, nonché per la fabbricazione, l'importazione e l'esportazione, la raccolta, la detenzione e la vendita degli strumenti di autodifesa specificamente destinati all'armamento dei Corpi armati o di polizia, nonché per la fabbricazione e la detenzione delle tessere di riconoscimento e degli altri contrassegni di identificazione degli ufficiali e
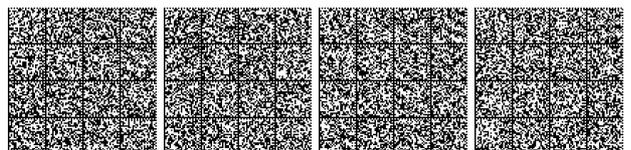
degli agenti di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, fatte salve le produzioni dell'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato. La validità della licenza è di 2 anni.

Per il trasporto delle armi stesse nell'interno dello Stato è necessario darne avviso al Prefetto.

Il contravventore è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 3.000 euro a 30.000 euro.»

«Art. 34. — Il commerciante, il fabbricante di armi e chi esercita l'industria della riparazione delle armi non può trasportarle fuori del proprio negozio od opificio, senza preventivo avviso all'autorità di pubblica sicurezza.

L'obbligo dell'avviso spetta anche al privato che, per qualunque motivo, deve trasportare armi nell'interno dello Stato.

Per il trasporto di armi e parti d'arma tra soggetti muniti della licenza di cui all'articolo 31, l'obbligo dell'avviso è assolto mediante comunicazione, almeno 48 ore prima del trasporto medesimo, all'autorità di pubblica sicurezza, anche per via telematica attraverso trasmissione al relativo indirizzo di posta elettronica certificata. La comunicazione deve accompagnare le armi e le parti d'arma.».

— Per il testo dell'art.55 del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, si veda nelle note all'articolo 7.

— Per il testo dell'art.35 del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, si veda nelle note all'articolo 10.

Note all'art. 13:

— Si riporta il testo dell'articolo 4 decreto dirigenziale n. 307 del 23 marzo 2015, del Comandante generale del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera.

«Art. 4 *(Locale deposito munizioni)*. — 1. Le unità che richiedono l'imbarco del Nucleo Militare di Protezione o delle Guardie giurate devono possedere idoneo locale per il deposito e trasporto di munizioni classificate almeno per la classe 1.4S "Esplosivi" di cui al Codice IMDG. Il locale per il deposito e trasporto di munizioni è idoneo e conforme ai regolamenti dell'Organismo autorizzato della nave. Le unità di cui all'articolo 1, certificate successivamente alla data del 26 luglio 2011, sono conformi a quanto previsto dai regolamenti dell'Ente tecnico. L'idoneità e conformità del locale è dimostrata attraverso specifica attestazione da rilasciarsi a cura degli Organismi/Enti preposti.

2. Per quanto attiene all'impiego delle guardie giurate, si rinvia altresì a quanto previsto nel decreto interministeriale n.266 del 28 dicembre 2012, in merito alle condizioni di trasporto e deposito delle armi e munizioni.».

— Si riporta il testo degli articoli 8, 186, 187, 295, 297 e 302 del Regio decreto 30 marzo 1942, n. 327:

«Art. 8 *(Legge regolatrice dei poteri e dei doveri del comandante)*. — I poteri, i doveri e le attribuzioni del comandante della nave o dell'aeromobile sono regolati dalla legge nazionale della nave o dell'aeromobile.».

«Art. 186 *(Autorità del comandante)*. — Tutte le persone che si trovano a bordo sono soggette all'autorità del comandante della nave.»

«Art.187 *(Disciplina di bordo)*. — I componenti dell'equipaggio devono prestare obbedienza ai superiori e uniformarsi alle loro istruzioni per il servizio e la disciplina di bordo.

Contro i provvedimenti del comandante della nave che concernono l'esercizio della loro attività, i componenti dell'equipaggio possono presentare reclamo al comandante del porto o all'autorità consolare; il comandante della nave non può impedire che chi intende proporre reclamo si presenti alle predette autorità, salvo che urgenti esigenze del servizio richiedano la presenza del componente dell'equipaggio a bordo.

Per il reclamo dei componenti dell'equipaggio di navi addette ai servizi pubblici di linea o di rimorchio in navigazione interna, si applicano le disposizioni stabilite da leggi e regolamenti speciali.».

«Art. 295 *(Direzione nautica, rappresentanza e poteri legali)*. — Al comandante della nave, in modo esclusivo, spetta la direzione della manovra e della navigazione.

Il comandante rappresenta l'armatore. Nei confronti di tutti gli interessati nella nave e nel carico egli esercita i poteri che gli sono attribuiti dalla legge.»

«Art. 297 *(Doveri del comandante prima della partenza)*. — Prima della partenza il comandante, oltre a promuovere la visita nei modi previsti dal presente codice, deve di persona accertarsi che la nave sia idonea al viaggio da intraprendere, bene armata ed equipaggiata. Deve altresì accertarsi che la nave sia convenientemente caricata e stivata.»

«Art. 302 *(Provvedimenti per la salvezza della spedizione)*. — Se nel corso del viaggio si verificano eventi che mettono in pericolo la spedizione, il comandante deve cercare di assicurarne la salvezza con tutti i mezzi che sono a sua immediata disposizione o che egli può procurarsi riparando in un porto ovvero richiedendo l'assistenza di altre navi.

Se a tal fine è necessario procurarsi denaro, il comandante deve provvedere ai sensi dell'articolo 307.

Se è necessario sacrificare o danneggiare parti della nave o del carico, egli deve, per quanto è possibile, procedere cominciando dalle cose di minor valore e da quelle per cui più utile si appalesa il sacrificio e meno indispensabile la conservazione.».

Note all'art. 14:

— Per il testo dell'articolo 5, comma 5-*ter*, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, nr. 130, si veda nelle note alle premesse.

— Si riporta il testo dell'articolo 6 del decreto del Ministro dell'interno 15 settembre 2009, n.154:

«Art. 6 *(Addestramento del personale)*. — 1. I soggetti autorizzati allo svolgimento dei servizi di sicurezza sussidiaria di cui al presente decreto devono provvedere all'addestramento del personale addetto ai controlli di sicurezza, il cui contingente deve essere numericamente adeguato alle specifiche esigenze, organizzando specifici corsi teorico-pratici, anche per il tramite di organizzazioni esterne. La durata di tali corsi è commisurata alle mansioni alle quali l'addetto alla sicurezza sarà adibito.

2. Il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza provvede a definire i programmi di addestramento del personale, differenziati a seconda delle mansioni alle quali il personale sarà adibito. Detti programmi dovranno prevedere i seguenti argomenti:

a) normativa nazionale ed internazionale in materia di sicurezza degli impianti e dei trasporti marittimi e ferroviari;

b) principi in materia di legislazione di pubblica sicurezza con particolare riferimento alla disciplina delle armi e degli esplosivi, delle funzioni di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, nonché sul ruolo e le funzioni della polizia di frontiera.

3. I programmi, opportunamente differenziati in ragione dell'impiego, si rivolgono:

a) al personale con mansioni di direttore tecnico;

b) al personale addetto ai servizi di controllo e di sicurezza;

c) al personale addetto a compiti esclusivamente tecnici.

4. L'accertamento dei requisiti addestrativi degli addetti ai controlli di sicurezza è effettuato, previa richiesta dei soggetti autorizzati, da una apposita commissione nominata dal prefetto competente per territorio, presieduta da un funzionario di pubblica sicurezza designato dal questore e composta da:

a) un esperto delle tecniche impiegate nei sistemi di controllo di sicurezza, quali i controlli radiogeni, EDS, EDDS, rilevatori di vapori e particellari, camere di decompressione, metal-detector fissi e portatili;

b) un componente esperto di una lingua straniera;

c) un componente designato dal dirigente o comandante dello scalo ferroviario o marittimo;

d) un componente del competente ufficio di specialità della Polizia di Stato;

e) un componente designato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per gli aspetti di specifico interesse.

5. Le prove d'esame consistono:

a) in un colloquio sulle materie del programma di formazione e sulla conoscenza della lingua straniera;

b) in una prova pratica finalizzata all'accertamento del corretto utilizzo delle apparecchiature e delle altre tecniche in relazione alle mansioni di sicurezza che ciascun dipendente sarà chiamato a svolgere.».

Note all'art. 15:

— Si riporta il testo dell'articolo 7 della legge 11 novembre 2011, n.180:

«Art. 7 *(Riduzione e trasparenza degli adempimenti amministrativi a carico di cittadini e imprese)*. — 1. Allo scopo di ridurre gli oneri informativi gravanti su cittadini e imprese, i regolamenti ministeriali
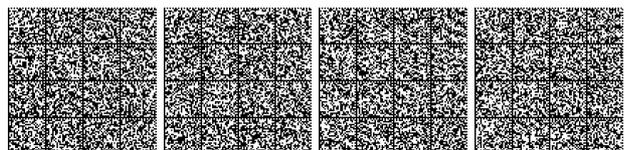
o interministeriali, nonché i provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dalle amministrazioni dello Stato al fine di regolare l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, nonché l'accesso ai servizi pubblici ovvero la concessione di benefici devono recare in allegato l'elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui cittadini e sulle imprese introdotti o eliminati con gli atti medesimi. Per onere informativo si intende qualunque adempimento che comporti la raccolta, l'elaborazione, la trasmissione, la conservazione e la produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione.

2. Gli atti di cui al comma 1, anche se pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*, sono pubblicati nei siti istituzionali di ciascuna amministrazione secondo i criteri e le modalità definiti con apposito regolamento da emanare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Il Dipartimento della funzione pubblica predispone, entro il 31 marzo di ciascun anno, una relazione annuale sullo stato di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, valuta il loro impatto in termini di semplificazione e riduzione degli adempimenti amministrativi per i cittadini e le imprese, anche utilizzando strumenti di consultazione delle categorie e dei soggetti interessati, e la trasmette al Parlamento.

4. Con il regolamento di cui al comma 2, ai fini della valutazione degli eventuali profili di responsabilità dei dirigenti preposti agli uffici interessati, sono individuate le modalità di presentazione dei reclami da parte dei cittadini e delle imprese per la mancata applicazione delle disposizioni del presente articolo.».

Note all'art. 16:

— Per i riferimenti al decreto del Ministro dell'interno 28 dicembre 2012, n. 266, si veda nelle note alle premesse.

19G00145

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 18 novembre 2019.

Modalità di versamento delle maggiorazioni dei canoni annui per le concessioni di coltivazioni e stoccaggio nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 di attuazione della direttiva n. 94/22/CE relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi che, in particolare, all'art. 18 determina i canoni annui per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione e di stoccaggio nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana;

Visto l'art. 11-*ter* del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 recante «Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12 il quale, al comma 9, dispone che a decorrere dal 1° giugno 2019 i canoni annui di cui all'art. 18, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, per le concessioni di coltivazione e stoccaggio nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana, sono rideterminati come segue:

a) concessione di coltivazione: 1.481,25 euro per chilometro quadrato;

b) concessione di coltivazione in proroga: 2.221,75 euro per chilometro quadrato;

c) concessione di stoccaggio insistente sulla relativa concessione di coltivazione: 14,81 euro per chilometro quadrato;

d) concessione di stoccaggio in assenza di relativa concessione di coltivazione: 59,25 euro per chilometro quadrato;

Visto il successivo comma 10 del citato art. 11-*ter*, il quale prevede che al venir meno della sospensione disposta al comma 6 del medesimo articolo, i canoni annui di cui all'art. 18, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, per i permessi di prospezione e ricerca sono rideterminati come segue:

a) permesso di prospezione: 92,50 euro per chilometro quadrato;

b) permesso di ricerca: 185,25 euro per chilometro quadrato;

c) permesso di ricerca in prima proroga: 370,25 euro per chilometro quadrato;

d) permesso di ricerca in seconda proroga: 740,50 euro per chilometro quadrato;

Viste le disposizioni di cui ai commi 7, 11 e 12, del medesimo art. 11-*ter*, le quali recano nel complesso oneri pari a 1,134 milioni di euro per l'anno 2019, 16,134 milioni di euro per l'anno 2020 e 15,134 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, cui si provvede, come specificato al comma 12, a valere sulle maggiori entrate derivanti dalle maggiorazioni dei canoni di superficie disposte ai commi 9 e 10, che restano acquisite all'entrata del bilancio dello Stato per pari importo;

Vista la successiva disposizione del comma 12, del medesimo art. 11-*ter*, con la quale tra l'altro, si stabilisce che le predette maggiori entrate sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere rias-

segnate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad un fondo istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, per gli importi eccedenti 1,134 milioni di euro per l'anno 2019, 16,134 milioni di euro per l'anno 2020 e 15,134 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021;
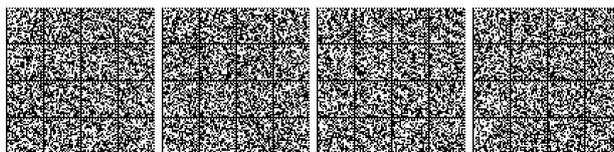
Visto che il richiamato comma 12, al terzo periodo, demanda a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, la definizione delle modalità di versamento delle suddette maggiorazioni dei canoni;

Decreta:

Art. 1.

Modalità di versamento delle maggiorazioni di canoni conseguenti alle rideterminazioni stabilite dai commi 9 e 10 dell'art. 11-ter *del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12.*

1. Nella colonna n. 6 (Maggior importo da corrispondere) delle Tabelle A e B allegate al presente decreto sono indicati i maggiori importi annui per chilometro quadrato da corrispondere in relazione agli incrementi di canone disposti, rispettivamente, dai commi 9 e 10 dell'art. 11-*ter* del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12.

2. Il versamento dei predetti maggiori importi deve essere effettuato - distintamente da quello relativo ai canoni come previsti dal decreto legislativo n. 625/1996 - a favore del bilancio dello Stato, con imputazione al capitolo d'entrata n. 2620 del Capo VII. Per l'anno 2019, i predetti versamenti devono essere effettuati entro il 10 dicembre.

Il presente decreto sarà sottoposto al visto del competente organo di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 novembre 2019

Il Ministro dell'economia e delle finanze
GUALTIERI

Il Ministro dello sviluppo economico
PATUANELLI

Registrato alla Corte dei conti il 27 novembre 2019
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg.ne n. 1-1462

ALLEGATO

Tabella A
Importi dei canoni annui per chilometro quadrato - articolo 1, comma 1

Tipologia canone (1)	Importi in lire per Km² D.lgs n. 625/1996 (2)	Importi in euro per Km² D.lgs n. 625/1996 (3)	Importi rivalutati a gennaio 2015 in euro per Km² (4)	Nuovi importi in euro per Km² D.L. n. 135/2018 (5)	Maggior importo da corrispondere in euro per Km² (6)
Concessione di coltivazione	80.000	41,32	57,47	1.481,25	1.423,78
Concessione di coltivazione in proroga	120.000	61,97	86,21	2.221,78	2.135,54
Concessione di stoccaggio su concessione di coltivazione	20.000	10,33	14,37	14,81	0,44
Concessione di stoccaggio senza concessione di coltivazione	80.000	41,32	57,47	59,25	1,78
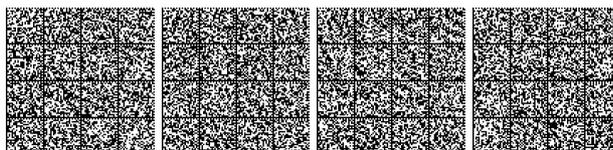
Tabella B
Importi dei canoni annui per chilometro quadrato - articolo 1, comma 1

Tipologia canone (1)	Importi in lire per Km² D.lgs n. 625/1996 (2)	Importi in euro per Km² D.lgs n. 625/1996 (3)	Impoti rivalutati a gennaio 2015 in euro per Km² (4)	Nuovi importi in euro per Km² D.L. n. 135/2018 (5)	Maggior importo da corrispondere in euro per Km² (6)
Permesso di prospezione	5.000	2,58	3,59	92,50	88,91
Permesso di ricerca	10.000	5,16	7,18	185,25	178,07
Permesso di ricerca in prima proroga	20.000	10,33	14,37	370,25	355,88
Permesso di ricerca in seconda proroga	40.000	20,66	28,74	740,50	711,76

19A07620

DECRETO 22 novembre 2019.

Individuazione di ulteriori soggetti tenuti alla trasmissione, al Sistema tessera sanitaria, dei dati relativi alle spese sanitarie, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, concernente la semplificazione fiscale e la dichiarazione dei redditi precompilata;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1, del citato decreto legislativo n. 175 del 2014, che prevede che a decorrere dal 2015, in via sperimentale, l'Agenzia delle entrate, utilizzando le informazioni disponibili in Anagrafe tributaria, i dati trasmessi da parte di soggetti terzi e i dati contenuti nelle certificazioni di cui all'art. 4, comma 6-*ter*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, rende disponibile telematicamente, entro il 15 aprile di ciascun anno, ai titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati agli articoli 49 e 50, comma 1, lettere *a)*, *c)*, c-*bis*), *d)*, *g)*, con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo, *i)* ed *l)*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la dichiarazione precompilata relativa ai redditi prodotti nell'anno precedente, che può essere accettata o modificata;

Visto l'art. 3, comma 4, del richiamato decreto legislativo n. 175 del 2014, il quale prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati termini e modalità per la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito o detrazioni dall'imposta diverse da quelle già individuate dallo stesso decreto;

Visto l'art. 3, comma 3, del citato decreto legislativo n. 175 del 2014, modificato dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208, in base al quale, ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi, le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i policlinici universitari, le farmacie, pubbliche e private, i presidi di specialistica ambulatoriale, le strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, gli altri presidi e strutture accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari e gli iscritti all'albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri, nonché le strutture autorizzate per l'erogazione dei servizi sanitari e non accreditate con riferimento ai dati relativi alle prestazioni sanitarie erogate a partire dal 1° gennaio 2016, inviano al Sistema tessera sanitaria, secondo le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 marzo 2008, attuativo dell'art. 50, comma 5-*bis*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, i dati relativi alle prestazioni sanitarie, ad esclusione di quelle già previste nel comma 2 del medesimo art. 3 del citato decreto legislativo n. 175 del 2014 ai fini della loro messa a disposizione dell'Agenzia delle entrate;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° settembre 2016 che ha individuato ulteriori soggetti tenuti alla trasmissione al Sistema tessera sanitaria, dei dati relativi alle spese sanitarie ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 31 luglio 2015 e successive modifiche recante le specifiche tecniche e modalità operative relative alla trasmissione telematica delle spese sanitarie al Sistema tessera sanitaria;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 27 aprile 2018, recante le specifiche tecniche e modalità operative del Sistema tessera sanitaria per consentire la compilazione agevolata delle spese sanitarie e veterinarie sul sito dell'Agenzia delle entrate, nonché la consultazione da parte del cittadino dei dati delle proprie spese sanitarie, in attuazione dell'art. 3, comma 3-*bis*, del decreto legislativo n. 175/2014;

Visto l'art. 4, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, recante il riordino della disciplina degli ordini delle professioni sanitarie che, nel modificare il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, include tra gli stessi l'ordine dei biologi, istituisce gli ordini delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione e prevede che ciascun ordine abbia uno o più albi permanenti, in cui sono iscritti i professionisti della rispettiva professione e che gli ordini territoriali siano riuniti in federazioni nazionali con sede in Roma;

Visto l'art. 4, comma 9, lettera *c)*, della citata legge n. 3 del 2018 che prevede che i collegi dei tecnici sanitari di radiologia medica sono trasformati in ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione;

Visto l'art. 4, comma 11, della richiamata legge n. 3 del 2018 che stabilisce che la Federazione nazionale degli ordini di cui all'art. 9, lettera *c)*, della medesima legge assume la denominazione di Federazione nazionale degli ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione;

Visto il decreto del Ministero della salute 13 marzo 2018 che ha istituito gli albi delle diciassette professioni sanitarie che fanno parte dell'ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione e si aggiungono a quelli già preesistenti dei tecnici sanitari di radiologia medica e degli assistenti sanitari;

Visto l'art. 15, comma 1, lettera *c)*, del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che prevede la detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, nella misura del 19 per cento, delle spese sanitarie;

Acquisito il parere favorevole del Garante per la protezione dei dati personali espresso nella seduta del 26 settembre 2019, ai sensi dell'art. 36, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679;

Decreta:

Art. 1.

Trasmissione telematica delle spese sanitarie per prestazioni erogate dagli esercenti professioni sanitarie

1. Ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte dell'Agenzia delle entrate, inviano al Sistema tessera sanitaria i dati delle spese sanitarie sostenute dalle persone fisiche a partire dal 1° gennaio 2019, diverse da quelle già previste dall'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175:

a) gli iscritti all'albo della professione sanitaria di tecnico sanitario di laboratorio biomedico;

b) gli iscritti all'albo della professione sanitaria di tecnico audiometrista;

c) gli iscritti all'albo della professione sanitaria di tecnico audioprotesista;

d) gli iscritti all'albo della professione sanitaria di tecnico ortopedico;

e) gli iscritti all'albo della professione sanitaria di dietista;

f) gli iscritti all'albo della professione sanitaria di tecnico di neurofisiopatologia;

g) gli iscritti all'albo della professione sanitaria di tecnico fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare;

h) gli iscritti all'albo della professione sanitaria di igienista dentale;

i) gli iscritti all'albo della professione sanitaria di fisioterapista;

j) gli iscritti all'albo della professione sanitaria di logopedista;

k) gli iscritti all'albo della professione sanitaria di podologo;

l) gli iscritti all'albo della professione sanitaria di ortottista e assistente di oftalmologia;

m) gli iscritti all'albo della professione sanitaria di terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva;

n) gli iscritti all'albo della professione sanitaria di tecnico della riabilitazione psichiatrica;

o) gli iscritti all'albo della professione sanitaria di terapista occupazionale;

p) gli iscritti all'albo della professione sanitaria di educatore professionale;

q) gli iscritti all'albo della professione sanitaria di tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro;

r) gli iscritti all'albo della professione sanitaria di assistente sanitario;

s) gli iscritti all'albo dei biologi.

Art. 2.

Modalità di trasmissione telematica

1. Per la trasmissione telematica al Sistema tessera sanitaria dei dati di cui all'art. 1 del presente decreto e relativa consultazione da parte del cittadino e conservazione si applicano le medesime modalità previste dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 31 luglio 2015 e dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 27 aprile 2018.

2. Le modalità tecniche di utilizzo dei dati di cui all'art. 1 del presente decreto ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sentita l'Autorità garante per la protezione dei dati personali.

3. Per le finalità di cui all'art. 1, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore presente decreto:

a) la Federazione nazionale degli ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione rende disponibili al Sistema tessera sanitaria gli elenchi dei
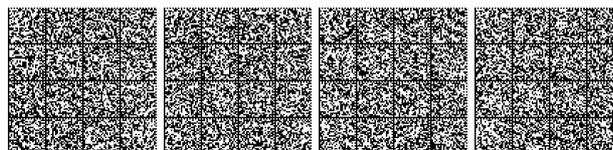
soggetti di cui all'art. 1, lettere da *a)* a *r)*, del presente decreto;

b) l'ordine dei biologi rende disponibile al Sistema tessera sanitaria l'elenco dei soggetti di cui all'art. 1, lettera *s)*, del presente decreto.

Art. 3.

Clausola di invarianza finanziaria

1. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 novembre 2019

Il Ministro: GUALTIERI

19A07579

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 18 novembre 2019.

Modalità di accesso degli enti locali ai finanziamenti del Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo e di funzionamento del Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati (Siproimi).

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39 e successive modificazioni, che prevede la partecipazione degli enti locali alla prestazione dei servizi di accoglienza nell'ambito del Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati (Siproimi);

Visto il comma 2 del citato art. 1-*sexies* che demanda ad un decreto del Ministro dell'interno la definizione dei criteri e delle modalità per la presentazione da parte degli enti locali delle domande di contributo per la realizzazione e la prosecuzione dei progetti finalizzati all'accoglienza nel Siproimi, da ammettere a finanziamento con decreto del Ministro dell'interno;

Visti i commi 4 e 5 del citato art. 1-*sexies* che prevedono rispettivamente l'attivazione del Servizio centrale e le relative attribuzioni;

Visto l'art. 1-*septies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, citato, che ha istituito presso il Ministero dell'interno il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo per il finanziamento delle attività e degli interventi in favore dei soggetti di cui all'art. 1-*sexies* del medesimo decreto-legge;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 e successive modificazioni, concernente l'«Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta»;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 e successive modificazioni, concernente l'«attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello *status* di protezione internazionale», e, in particolare, l'art. 19, comma 2, sull'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati;

Vista la legge 7 aprile 2017, n. 47, recante «Disposizioni in materia di protezione dei minori stranieri non accompagnati»;

Visto il decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante «Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata», convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132 e, in particolare, l'art. 12, comma 1, di modifica dell'art. 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, citato, che ridetermina le categorie dei soggetti beneficiari del sistema Siproimi;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 10 agosto 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 200 del 27 agosto 2016, recante «Modalità di accesso da parte degli enti locali ai finanziamenti del fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo per la predisposizione dei servizi di accoglienza per i richiedenti e i beneficiari di protezione internazionale e per i titolari del permesso umanitario, nonché approvazione delle linee guida per il funzionamento del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (Sprar)»;

Ritenuto di adeguare il decreto del Ministro dell'interno 10 agosto 2016 e le Linee guida al medesimo allegate alle disposizioni introdotte con il citato decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, di semplificare e di razionalizzare le modalità di accesso degli enti locali ai finanziamenti sul Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, nonché di rafforzare l'attività di monitoraggio e di controllo sull'attuazione dei progetti da parte degli enti locali;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del 7 novembre 2019;
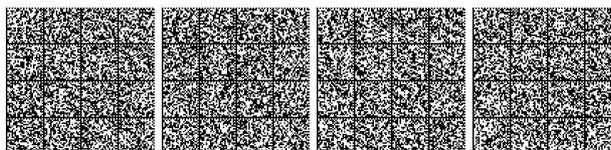
Decreta:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente decreto ha per oggetto le modalità di accesso da parte degli enti locali di cui all'art. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ai finanziamenti del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, di cui all'art. 1-*septies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, ai fini della predisposizione dei servizi di accoglienza per i soggetti indicati dall'art. 1-*sexies* del medesimo decreto-legge, nonché l'approvazione delle «Linee guida per il funzionamento del sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati (Siproimi)».

Art. 2.

Domande di accesso ai finanziamenti

1. Per l'accesso ai finanziamenti del Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo gli enti locali di cui all'art. 1 presentano le proposte progettuali per l'attivazione dei servizi di accoglienza al Ministero dell'interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione.

2. Le proposte progettuali sono valutate ai fini dell'ammissione al finanziamento dalla Commissione di cui all'art. 3, con le modalità indicate nelle Linee guida adottate ai sensi dell'art. 7 del presente decreto. I progetti approvati dalla Commissione hanno durata triennale, salvo quanto previsto dall'art. 5 delle Linee guida di cui all'allegato *A)*.

Art. 3.

Commissione per la valutazione delle proposte progettuali

1. Con provvedimento del Capo Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione è costituita la Commissione per la valutazione delle proposte progettuali di cui all'art. 2. La Commissione provvede alla valutazione dei nuovi progetti con la predisposizione delle relative graduatorie, nonché all'autorizzazione alla prosecuzione e all'ampliamento della capacità di accoglienza dei progetti in essere ed è composta dal direttore centrale dei servizi per l'immigrazione e l'asilo del medesimo Dipartimento, con funzioni di presidente, da un dirigente non generale dell'area funzioni centrali in servizio presso il Ministero dell'interno, da un rappresentante dell'Associazione nazionale comuni italiani (Anci), da un rappresentante dell'Unione delle province d'Italia (Upi), da un rappresentante dell'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) e da un rappresentante delle regioni. Per il presidente e per ciascun componente sono nominati uno o più supplenti. Le funzioni di segreteria sono assicurate dal personale in servizio presso il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione. La partecipazione alle sedute della Commissione è a titolo gratuito e non comporta la corresponsione di gettoni di presenza, indennità, rimborsi spese o compensi di qualsiasi natura.

2. La Commissione di cui al comma 1 è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

3. In presenza di un elevato numero di domande, con provvedimento del Capo Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione possono essere costituite una o più sottocommissioni, composte dai componenti supplenti della Commissione di cui al comma 1.

Art. 4.

Ammissione al finanziamento

1. I progetti approvati dalla Commissione di cui all'art. 3, la prosecuzione dei progetti in essere e l'ampliamento dei posti, autorizzati dalla medesima Commissione, sono ammessi a finanziamento con decreto del Ministro dell'interno, in relazione alle esigenze di accoglienza e nei limiti delle risorse disponibili del Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo, secondo quanto previsto nelle Linee guida allegate al presente decreto.

2. Il decreto di assegnazione delle risorse è pubblicato sul sito internet del Ministero dell'interno con valore di notifica a tutti gli effetti di legge. Sono pubblicate sul medesimo sito, unitamente al decreto di ammissione ai finanziamenti, le graduatorie delle proposte progettuali, gli elenchi dei progetti autorizzati alla prosecuzione e all'ampliamento della capacità di accoglienza.

Art. 5.

Controllo e monitoraggio

1. L'ente locale titolare del finanziamento è tenuto ad un costante monitoraggio e controllo sull'attuazione dei progetti, sull'erogazione dei servizi di accoglienza e sulla corretta gestione amministrativa, avvalendosi delle figure preposte quali il responsabile unico del procedimento, il direttore dell'esecuzione del contratto, il revisore contabile, nonché di ulteriori figure professionali eventualmente individuate.

2. Al fine di assicurare la regolare esecuzione dei progetti finanziati e il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione svolge direttamente e tramite le prefetture - Uffici territoriali del Governo, anche avvalendosi di soggetti terzi e del Servizio centrale di cui all'art. 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, controlli sulla esecuzione del progetto finanziato.

3. Ai fini di cui al comma 2 possono essere effettuate visite ispettive nelle strutture e costituiti appositi nuclei ispettivi anche in relazione alle specifiche criticità emerse o comunque segnalate.
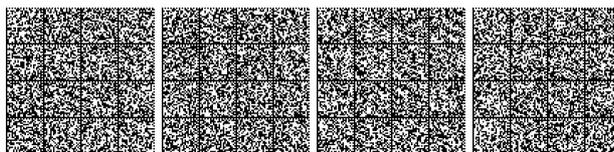
4. L'esito delle attività di controllo di cui al comma 2 è tempestivamente comunicato alla Direzione centrale dei servizi civili per l'immigrazione e l'asilo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, anche ai fini dell'adozione delle misure previste dal Capo VII delle Linee guida allegate al presente decreto.

Art. 6.

Servizio centrale

1. Il Servizio centrale provvede ai sensi dell'articolo l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, all'assistenza agli enti locali che intendono predisporre progetti di accoglienza nell'ambito del Siproimi e agli enti locali titolari di finanziamento al fine di garantire la corretta attivazione e gestione del progetto approvato, nonché a svolgere l'attività di monitoraggio di cui ai commi 4 e 5 del medesimo art. 1-*sexies*, secondo quanto previsto nelle Linee guida allegate al presente decreto.

2. Le attività del Servizio centrale accompagnano l'intero ciclo di vita del progetto dell'ente locale, prevedendo anche visite presso gli enti locali al fine di supportare gli stessi nell'applicazione della normativa e delle istruzioni operative di riferimento, individuando anche le azioni correttive più opportune ad accrescere la qualità dei servizi di accoglienza.

Art. 7.

Approvazione delle linee guida

1. Sono approvate le linee guida per il funzionamento del sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati (Siproimi), riportate nell'allegato al presente decreto di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, recanti le modalità per la presentazione delle domande di accesso al finanziamento del Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo, le modalità di esame delle proposte progettuali, i requisiti delle strutture utilizzate per l'accoglienza, le modalità di assegnazione e revoca del finanziamento, gli aspetti finanziari, nonché la modalità di gestione delle attività e dei servizi di accoglienza integrata.

Art. 8.

Disposizioni transitorie

1. In sede di prima attuazione del presente decreto, gli enti locali con progetti in scadenza entro il 31 dicembre 2019 possono formalizzare la domanda di prosecuzione entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Il relativo finanziamento è assegnato entro il 1° luglio 2020, con scadenza al 31 dicembre 2022.

2. Le modalità di presentazione, di ammissibilità e di valutazione delle domande di prosecuzione di cui al comma 1, nonché i progetti ammessi, sono regolati dalle disposizioni del presente decreto e delle Linee guida allegate.

3. I progetti degli enti locali che hanno formalizzato domanda di prosecuzione ai sensi del comma 1 decadono dal finanziamento nel caso in cui sopravviene un provvedimento di revoca totale del finanziamento, adottato ai sensi dell'art. 27 delle Linee guida allegate al decreto ministeriale 10 agosto 2016. L'avvio del procedimento di revoca comporta la sospensione del finanziamento sino alla conclusione del medesimo procedimento.

4. Nelle more dell'approvazione delle domande di cui al comma 1, gli enti locali sono autorizzati alla prosecuzione dell'accoglienza degli aventi titolo per un periodo di sei mesi, a decorrere dal 1° gennaio 2020, nel rispetto della normativa in materia di procedure di affidamento dei servizi di accoglienza. Le risorse a tal fine assegnate sono individuate sulla base dei costi semestrali del progetto finanziato, in relazione ai posti attivi al 30 settembre 2019, tenuto conto delle variazioni della capacità di accoglienza già autorizzate o comunicate, salvo una maggiore richiesta di riduzione dei posti da parte dell'ente locale. I progetti di accoglienza per minori stranieri non accompagnati, per disabili o persone con disagio mentale o psicologico sono autorizzati alla prosecuzione per tutti i posti finanziati, anche in esito alle variazioni della capacità di accoglienza. L'assegnazione delle risorse è effettuata con decreto da adottare ai sensi dell'articolo l'art. 1-*sexies*, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.

5. Gli enti locali titolari di finanziamento con scadenza entro il 30 giugno 2020 presentano richiesta di prosecuzione del progetto di accoglienza, entro il 31 dicembre 2019, con le modalità di cui al presente decreto e alle Linee guida allegate.

6. Agli enti locali finanziati ai sensi del decreto ministeriale 10 agosto 2016, le cui attività di accoglienza sono ancora in atto al momento della pubblicazione del presente decreto, si applicano, fino alla scadenza del progetto, le disposizioni di cui al decreto del 10 agosto 2016, fatta salva l'applicazione del presente decreto e delle allegate Linee guida relativamente alla disciplina in materia di prosecuzione e di ampliamento dei posti e relative modalità di ammissibilità e di valutazione, in materia di nuove strutture, nonché della disciplina in materia di richieste di sospensione.

7. Gli enti locali titolari di un progetto di seconda accoglienza per minori stranieri non accompagnati, in scadenza al 31 dicembre 2019, finanziato con il Fondo asilo migrazione ed integrazione (FAMI) possono presentare per la medesima tipologia di destinatari progetti di accoglienza, con le modalità indicate nelle Linee guida allegate al presente decreto. A tal fine, entro la data di scadenza dei progetti, il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione pubblica sul sito internet del Ministero dell'interno apposita comunicazione. I progetti ammessi a finanziamento a valere sul Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo hanno durata triennale, con decorrenza dal 1° luglio 2020.
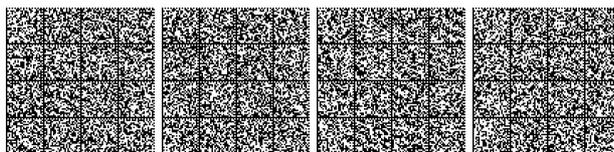
Art. 9.

Disposizioni finanziarie

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'Amministrazione provvede ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 10.

Abrogazioni

1. Il presente decreto abroga il decreto del Ministro dell'interno 10 agosto 2016, fatta salva l'applicazione delle disposizioni richiamate in via transitoria nel presente decreto e nelle Linee guida, di cui all'allegato *A)*.

Il presente decreto sarà sottoposto agli organi di controllo ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 novembre 2019

Il Ministro: LAMORGESE

Registrato alla Corte dei conti il 28 novembre 2019
Ministero dell'interno, foglio n. 2704

ALLEGATO *A*

LINEE GUIDA PER IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA DI PROTEZIONE PER TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E PER MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (SIPROIMI)

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Oggetto

1. Le presenti Linee guida hanno ad oggetto le modalità per la presentazione da parte degli enti locali delle domande di finanziamento a valere sul Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, per la realizzazione di progetti di accoglienza per i soggetti di cui all'art. 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e successive modificazioni, i criteri di valutazione delle domande, nonché le modalità di erogazione e di gestione dei relativi servizi.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini delle presenti Linee guida si intende per:

a) «banca dati SIPROIMI» banca dati per la registrazione e la gestione di tutte le informazioni relative alle persone accolte nel Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati, agli interventi realizzati attraverso i progetti presentati dagli enti locali, finanziati ai sensi dell'art. 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e successive modificazioni, e alla rendicontazione delle spese sostenute;

b) «Commissione»: la Commissione di cui all'art. 3 del decreto che approva le presenti Linee guida;

c) «comunicazione di inizio attività o Cia»: l'atto con il quale l'ente titolare del progetto finanziato attesta l'avvenuta attivazione dei posti e dei servizi previsti nel progetto;

d) «decreto»: decreto del Ministro dell'interno di approvazione delle presenti Linee guida;

e) «direttore centrale»: il direttore della Direzione centrale dei servizi civili per l'immigrazione e l'asilo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione;

f) «Direzione centrale»: la Direzione centrale dei servizi civili per l'immigrazione e l'asilo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione;

g) «domanda»: l'istanza presentata dall'ente locale per l'accesso al finanziamento a valere sul Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, di cui all'art. 1-*septies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39;

h) «enti locali»: gli enti di cui all'art. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;

i) «Fondo o FNPSA»: il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo istituito dall'art. 1-*septies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39;

l) «Manuale operativo»: manuale operativo per l'attivazione e la gestione dei servizi di accoglienza e integrazione previsti dalle linee guida;

m) «Manuale unico per la rendicontazione»: manuale contenente i criteri per la rendicontazione dei finanziamenti erogati dal Ministero dell'interno in favore degli enti locali inseriti nella rete Siproimi;

n) «Manuale di utilizzo della piattaforma»: manuale tecnico illustrativo delle modalità di presentazione delle domande di accesso al finanziamento e di caricamento nella piattaforma FNasilo (https://fnasilo.dlci.interno.it) della documentazione inerente al progetto finanziato;

o) «minore straniero non accompagnato»: lo straniero di età inferiore agli anni diciotto che si trova, per qualsiasi causa, nel territorio nazionale, privo di assistenza e rappresentanza legale;

p) «nucleo familiare»: i seguenti familiari dell'avente titolo appartenenti al nucleo familiare già costituito prima dell'arrivo nel territorio nazionale: il coniuge; i figli minori anche adottati o nati fuori dal matrimonio a condizione che non siano sposati; i minori affidati o sottoposti a tutela; il genitore o altro adulto legalmente responsabile ai sensi degli articoli 343 e ss. del codice civile del minore non coniugato;

q) «piano finanziario preventivo/pfp»: il piano previsionale delle spese da sostenere annualmente per il progetto, predisposto su apposito modello da allegare obbligatoriamente alla domanda;

r) «posto attivo»: posto di accoglienza operativamente predisposto e disponibile;

s) «servizio centrale»: il servizio previsto dall'art. 1-*sexies*, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39 e affidato, con apposita convenzione, all'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI);

t) «Siproimi»: Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati di cui all'art. 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, modificato dall'art. 12 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132.

Art. 3.

Obiettivi del Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e minori stranieri non accompagnati. Siproimi

1. I progetti presentati dagli enti locali ai sensi delle presenti Linee guida sono diretti alla predisposizione di servizi di accoglienza integrata di cui all'art. 4 per favorire il perseguimento dell'autonomia individuale e supportare i percorsi di integrazione e di inclusione sociale dei soggetti accolti.
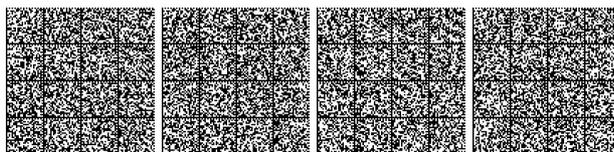
Art. 4.

Accoglienza integrata e servizi minimi da garantire

1. L'accoglienza integrata comporta la presa in carico dei beneficiari, singoli o con il rispettivo nucleo familiare e comprende i seguenti servizi minimi obbligatori, disciplinati nel capo VI:

a) accoglienza materiale;

b) mediazione linguistico-culturale;

c) orientamento e accesso ai servizi del territorio;

d) insegnamento della lingua italiana e inserimento scolastico per i minori;

e) formazione e riqualificazione professionale;

f) orientamento e accompagnamento all'inserimento lavorativo;

g) orientamento e accompagnamento all'inserimento abitativo;

h) orientamento e di accompagnamento all'inserimento sociale;

i) orientamento e accompagnamento legale;

j) tutela psico-socio-sanitaria.

2. Per i progetti relativi all'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati sono garantiti, oltre ai servizi di cui al comma 1, i servizi specifici di cui all'art. 35.

3. Per le modalità di attivazione e di gestione dei servizi di accoglienza integrata si applicano le istruzioni del Manuale operativo e del Manuale unico per la rendicontazione.

Art. 5.

Durata del progetto

1. I progetti di accoglienza hanno durata triennale, con decorrenza dal 1° luglio e dal 1° gennaio, salvo quanto previsto al comma 2.

2. In caso di necessità può essere previsto il finanziamento di proposte progettuali con decorrenza e/o durata diversa da quella di cui comma 1, indicata nella apposita comunicazione pubblicata sul sito internet del Ministero dell'interno.

Capo II

MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Art. 6.

Presentazione della domanda

1. L'ente locale, in forma singola o associata, può presentare una sola domanda di finanziamento per ciascuna delle tipologie di cui all'art. 7, comma 3.

2. La domanda è presentata, a pena di inammissibilità, mediante accesso alla piattaforma FN Asilo (https://fnasilo.dlci.interno.it), utilizzando esclusivamente l'apposita modulistica pubblicata sul medesimo indirizzo https://fnasilo.dlci.interno.it

Art. 7.

Nuove domande e finestre di finanziamento

1. In relazione alle esigenze di accoglienza e nei limiti delle risorse disponibili del FNPSA, la Direzione centrale pubblica sul sito internet del Ministero dell'interno una comunicazione per la presentazione di proposte progettuali per le tipologie di cui al comma 3, entro il 31 dicembre ed entro il 30 giugno, con l'indicazione del costo massimo di progetto sulla base del costo medio dei progetti della rete, relativo alla specifica tipologia di accoglienza.

2. Le domande sono presentate con le modalità di cui all'art. 6, comma 2, entro novanta giorni successivi alla data di pubblicazione della comunicazione per l'ammissione al finanziamento con decorrenza, rispettivamente, dal 1° luglio e dal 1° gennaio.

3. I progetti di accoglienza sono distinti nelle seguenti tipologie:

a) accoglienza in favore di minori stranieri non accompagnati;

b) accoglienza in favore di persone disabili e/o con disagio mentale o psicologico e/o con necessità di assistenza sanitaria, sociale e domiciliare, specialistica e/o prolungata;

c) accoglienza di carattere ordinario, per i soggetti che non rientrano nelle categorie di cui alle lettere *a)* e *b)*.

4. Ai fini della presentazione della domanda è richiesta la seguente documentazione:

a) istanza di finanziamento firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'ente locale o da soggetto delegato con potere di firma;

b) piano finanziario preventivo redatto ai sensi di quanto previsto dall'art. 12;

c) dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti richiesti per le strutture di accoglienza, ove già individuate, ovvero l'impegno ad avvalersi di strutture aventi i requisiti di cui all'art. 19;

d) dichiarazione attestante la sussistenza, in caso di gestione affidata a terzi, dei requisiti richiesti per l'ente attuatore, ovvero l'impegno a individuare un ente attuatore in possesso dei requisiti previsti dall'art. 10.

Art. 8.

Domande di prosecuzione

1. Gli enti locali che hanno ricevuto un finanziamento a valere sulle risorse del FNPSA e hanno posto in essere attività e servizi di accoglienza possono presentare domanda di prosecuzione del progetto entro nove mesi dalla scadenza del periodo di finanziamento, fermo restando quanto previsto dall'art. 8 del decreto.

2. La domanda di prosecuzione è presentata con le modalità di cui all'art. 6, comma 2.

3. Ai fini della presentazione della domanda di cui al comma 1 è richiesta la seguente documentazione:

a) istanza di finanziamento, firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'ente locale o da soggetto delegato con potere di firma;

b) piano finanziario preventivo, sulla base di quanto indicato dall'art. 12;

c) dichiarazione recante l'indicazione delle strutture di accoglienza utilizzate e con l'impegno, in caso di sostituzione, a rispettare le prescrizioni di cui agli articoli 19 e 21;

d) dichiarazione attestante la sussistenza, in caso di gestione affidata a terzi, dei requisiti richiesti per l'ente attuatore, ovvero l'impegno a individuare un ente attuatore in possesso dei requisiti previsti dall'art. 10.

Gli enti locali possono presentare richiesta di prosecuzione delle attività progettuali per un numero di posti di accoglienza non superiore a quelli attivi alla data dell'istanza.

Art. 9.

Ampliamento dei posti

1. In caso di eccezionali e sopravvenute esigenze di accoglienza e nei limiti delle risorse disponibili del FNPSA, la Direzione centrale, esaurite le graduatorie di cui all'art. 14, pubblica sul sito internet del Ministero dell'interno una comunicazione per la presentazione di richieste di ampliamento della capacità di accoglienza dei progetti in corso, distinte per tipologie secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 3.

2. Non è ammessa la presentazione di richieste di ampliamento in caso di mancata attivazione di tutti i posti già finanziati.

3. La domanda di ampliamento è presentata con le modalità di cui all'art. 6, comma 2, entro il termine indicato nella comunicazione di cui al comma 1.

4. Ai fini della presentazione della domanda di ampliamento è richiesta la seguente documentazione:

a) proposta di ampliamento del numero di posti finanziati firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'ente locale o da soggetto delegato con potere di firma, corredata dall'istanza di finanziamento;

b) piano finanziario preventivo, sulla base di quanto indicato dall'art. 12, aggiornato sulla base dei nuovi posti;

c) dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti per le strutture di accoglienza, ove già individuate, ovvero l'impegno ad avvalersi di strutture aventi i requisiti di cui all'art. 19;

d) dichiarazione attestante la sussistenza, in caso di gestione affidata a terzi, dei requisiti richiesti per l'ente attuatore, ovvero l'impegno a individuare un ente attuatore in possesso dei requisiti previsti dall'art. 10.

Art. 10.

Enti attuatori

1. Per la realizzazione delle attività disciplinate dalle presenti Linee guida, l'ente locale può avvalersi di uno o più enti attuatori, selezionati attraverso procedure espletate nel rispetto del codice degli appalti di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni e della normativa regionale di settore.

2. Gli enti attuatori devono possedere un'esperienza almeno biennale e consecutiva nell'ultimo quinquennio nell'accoglienza degli stranieri e una specifica esperienza nell'accoglienza di minori in stato di abbandono per i progetti dedicati ai minori stranieri non accompagnati, debitamente documentate.

3. L'ente locale che intende avvalersi di uno o più enti attuatori comunica alla Direzione centrale, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto di ammissione al finanziamento, l'avvio della procedura ad evidenza pubblica.

4. Nel caso in cui gli enti attuatori si costituiscono in consorzio, ovvero in ATI/ATS/RTI (associazione temporanea di impresa/associazione temporanea di scopo/raggruppamento temporaneo di impresa), il requisito della pluriennale e consecutiva esperienza nel settore di attività assegnata deve ricorrere per ciascuno degli enti consorziati, associati o raggruppati.

5. L'associazione o il raggruppamento degli enti attuatori possono essere formalizzati anche successivamente all'ammissione dell'ente locale al finanziamento, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni.

Art. 11.

Capacità dei servizi di accoglienza

1. Ciascun progetto di accoglienza assicura una disponibilità non inferiore a dieci posti, per ciascuna delle tipologie indicate all'art. 7, comma 3. La capacità recettiva di ciascuna struttura di accoglienza non può di norma superare i cinquanta posti, salva autorizzazione della Direzione centrale.

2. Al fine di rendere compatibile la realizzazione delle misure di accoglienza con la sostenibilità dei servizi locali, i comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti, sui cui territori insistono le strutture di accoglienza, sono tenuti a fare riferimento ai seguenti tetti massimi di posti attivabili:

a) dieci posti di accoglienza sul territorio di comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti;

b) quindici posti di accoglienza sul territorio di comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti;

c) trenta posti di accoglienza sul territorio di comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti;

d) quaranta posti di accoglienza sul territorio di comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti;

e) cinquanta posti di accoglienza sul territorio di comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti.

3. I limiti di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai progetti ammessi alla prosecuzione ai sensi del decreto ministeriale 10 agosto 2016.

4. Se la proposta progettuale è presentata da enti locali in forma associata, si tiene conto del numero complessivo di abitanti degli enti che aderiscono al progetto.

5. Il Servizio centrale procede all'inserimento dei beneficiari nel Siproimi tenendo conto delle esigenze e delle richieste avanzate dall'ente locale titolare del progetto che è tenuto comunque a garantire una capacità ricettiva non inferiore al 20% per le esigenze di accoglienza della rete individuate dal Servizio centrale.

Art. 12.

Piano finanziario preventivo

1. A ciascun progetto è allegato il piano finanziario preventivo, articolato per ognuna delle annualità del triennio finanziato, fatta salva la possibilità di rimodulazione con le modalità previste dal «Manuale unico per la rendicontazione Siproimi».

2. Il piano finanziario preventivo è redatto in relazione a ciascuna tipologia di accoglienza di cui all'art. 7, comma 3, in conformità all'apposito modello contenuto nel «Manuale unico per la rendicontazione Siproimi» e rispetta le indicazioni relative alle voci di spesa ammissibili e i limiti ivi previsti.

3. La rimodulazione di cui al comma 1 è consentita nei limiti del 10% del costo complessivo annuale del progetto, ed è comunicata nel termine massimo di un mese dalla conclusione di ciascun esercizio finanziario. Il piano finanziario del triennio rimodulato non può comunque discostarsi da quello iniziale per un quota maggiore del 30% complessivo. Ai fini del calcolo del 30% concorrono tutte le modifiche apportate durante il periodo di finanziamento.

4. In caso di richiesta di ampliamento della capacità ricettiva di cui all'art. 9 il nuovo piano finanziario preventivo è rapportato all'anno solare e l'incremento del finanziamento è pari al costo medio giornaliero a persona moltiplicato per il numero dei posti da ampliare, ferma restando la possibilità di riduzione dei costi da parte dell'ente locale.

5. In caso di riduzione dei posti ai sensi degli articoli 25 e 26 il nuovo piano finanziario preventivo è rapportato all'anno solare e la riduzione del finanziamento è pari al costo medio giornaliero a persona moltiplicato per il numero dei posti di accoglienza da diminuire, ferma restando la possibilità di riduzione di ulteriori costi da parte dell'ente locale.

6. La rimodulazione del piano finanziario preventivo, nei casi di cui ai commi 3, 4 e 5, non deve pregiudicare la prosecuzione e la qualità dei servizi prestati e si attiene a quanto previsto dal Manuale unico per la rendicontazione.

Capo III

ESAME DELLE PROPOSTE PROGETTUALI

Art. 13.

Criteri di valutazione

1. La Commissione esamina le nuove proposte progettuali in base ai seguenti criteri e sub-criteri:

Criteri di valutazione	Sottocriteri	Punteggio (min-max)
Qualità della proposta progettuale	Aderenza della proposta progettuale alle attività e ai servizi previsti dalle presenti linee guida	1-6
	Complementarietà con altri progetti/interventi presenti sul territorio e contestualizzazione delle attività e servizi Siproimi nel sistema di welfare locale	1-5
	Modalità di promozione/partecipazione a una rete a livello locale attraverso la rappresentazione delle risorse del territorio	1-4
	Coerenza delle previsioni di spesa per il personale stabilmente impiegato rispetto ai servizi previsti nel progetto	1-8
	Coerenza delle previsioni di spesa per attività di accoglienza materiale rispetto ai servizi previsti nel progetto	1-3
	Coerenza delle previsioni di spesa per attività di inserimento socio economico abitativo rispetto la domanda di finanziamento	1-6
Totale criterio «Qualità della proposta progettuale»		max 32

Servizi e attività di accoglienza integrata	Rispondenza della proposta alle linee guida e agli obiettivi del Siproimi in tema di accoglienza materiale	1-6
	Rispondenza della proposta alle linee guida e agli obiettivi del Siproimi in tema di Mediazione linguistico-culturale e insegnamento della lingua italiana	1-5
	Rispondenza della proposta alle linee guida e agli obiettivi del Siproimi in tema di Orientamento e accesso ai servizi del territorio	1-5
	Rispondenza della proposta alle linee guida e agli obiettivi del Siproimi in tema di formazione e riqualificazione professionale	1-5
	Rispondenza della proposta alle linee guida e agli obiettivi del Siproimi in tema di orientamento e accompagnamento all'inserimento lavorativo	1-5
	Rispondenza della proposta alle linee guida e agli obiettivi del Siproimi in tema di orientamento e accompagnamento all'inserimento abitativo	1-5
	Rispondenza della proposta alle linee guida e agli obiettivi del Siproimi in tema di Orientamento e accompagnamento all'inserimento sociale	1-5
	Rispondenza della proposta alle linee guida e agli obiettivi del Siproimi in tema di Orientamento e accompagnamento legale	1-5
	Rispondenza della proposta alle linee guida e agli obiettivi del Siproimi in tema di Tutela psico-socio-sanitaria	1-5
Totale criterio «Organizzazione delle attività progettuali»		max 46
Organizzazione e gestione del lavoro	Previsione di modalità di organizzazione del lavoro per la programmazione e l'attuazione delle attività e dei servizi di accoglienza integrata	1-5
	Adozione di procedure per le attività di monitoraggio, gestione e controllo delle attività e dei servizi di accoglienza integrata	1-6
	Esperienza e completezza dell'équipe multidisciplinare	1-6
	Modalità organizzative, coordinamento, gestione dell'équipe multidisciplinare, nonché verifica e monitoraggio del lavoro svolto	1-5
Totale criterio «Equipe multidisciplinare»		max 22
Punteggio massimo totale		max 100

Sono ammessi i progetti che hanno totalizzato almeno 55 punti, sulla base dei criteri di cui al comma 1.

2. La Commissione in sede di valutazione delle istanze presentate ai sensi degli articoli degli articoli 7, 8 e 9 può disporre riduzioni della capacità ricettiva indicata nella istanza di finanziamento in base alle caratteristiche del territorio di riferimento e all'impianto complessivo dei servizi di accoglienza previsti. Può altresì, chiedere chiarimenti in relazione alla documentazione presentata e integrazioni documentali. Le risposte sono inserite nella piattaforma FN Asilo con le stesse modalità seguite per la presentazione dell'istanza.

3. La Commissione può chiedere rimodulazioni del progetto e del relativo piano finanziario.

Art. 14.

Ammissione al finanziamento delle nuove domande e predisposizione delle graduatorie

1. La Commissione, al termine dell'esame delle domande presentate ai sensi dell'art. 7 ed assegnati i rispettivi punteggi, predispone per ciascuna tipologia di accoglienza di cui al all'art. 7, comma 3, la graduatoria con l'esito della valutazione.

2. I progetti sono ammessi a finanziamento sulla base delle esigenze di accoglienza, secondo l'ordine di graduatoria della rispettiva tipologia di accoglienza. A parità di punteggio si tiene prioritariamente conto delle domande che riguardano territori regionali con minor numero di posti finanziati nell'ambito del Siproimi e, in via subordinata, dell'ordine cronologico di presentazione.

3. I progetti valutati favorevolmente dalla Commissione e non finanziati rimangono nelle graduatorie per un periodo di dodici mesi dalla data di pubblicazione delle stesse, decorsi i quali decadono.

4. L'approvazione del piano finanziario preventivo da parte della Commissione non comporta l'automatica ammissibilità delle spese in esso contenute, che potranno essere esaustivamente valutate solo attraverso il controllo della documentazione giustificativa presentata in sede di rendicontazione.

Art. 15.

Esame delle domande di prosecuzione

1. Ai fini della valutazione delle domande di prosecuzione dei servizi di accoglienza presentate dagli enti locali ai sensi dell'art. 8, la Commissione verifica la documentazione prodotta, l'adeguatezza del piano finanziario preventivo e la rispondenza con quanto previsto dalle presenti Linee guida.

2. In caso di riduzione delle risorse del FNPSA o di mutate esigenze di accoglienza la Commissione procede alla riduzione dei posti in misura proporzionale a tutti i progetti, fatte salve particolari necessità in relazione a determinate tipologie di beneficiari , di cui all'art. 7, comma 3.

3. La Commissione predispone, per ciascuna tipologia di accoglienza di cui all'art. 7, comma 3, un elenco dei progetti con l'esito della valutazione. I progetti ammessi indicano il numero dei posti da finanziare e l'importo previsto, ai fini dell'emanazione del decreto di ammissione al finanziamento.

4. In caso di mancata ammissione al finanziamento della prosecuzione, la Direzione centrale, per il tramite del Servizio centrale, provvede al trasferimento delle persone ancora in accoglienza.

5. Nelle more della valutazione della Commissione, gli enti titolari di finanziamento sono autorizzati al proseguimento dell'accoglienza delle persone già prese in carico.

Art. 16.

Esame delle domande di ampliamento della capacità ricettiva

1. Le domande di ampliamento della capacità di accoglienza presentate ai sensi dell'art. 9 sono valutate dalla Commissione secondo l'ordine cronologico di presentazione sulla piattaforma di cui all'art. 6, comma 2.

2. Ai fini della valutazione la Commissione, acquisita la documentazione prodotta, ne verifica la completezza e la conformità alle presenti Linee guida, tenuto conto delle esigenze di accoglienza e nei limiti delle risorse disponibili.
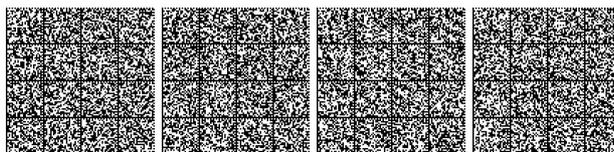
3. In caso di accoglimento della domanda di ampliamento della capacità di accoglienza di cui al comma 1, il finanziamento è concesso sino alla scadenza del progetto in corso di esecuzione.

Art. 17.

Cause di inammissibilità

1. Sono inammissibili le domande di finanziamento:

a) presentate oltre la scadenza del termine previsto;

b) prive di firma digitale o sottoscritte da soggetto diverso dal legale rappresentante dell'ente o da un suo delegato;

c) presentate con modalità differenti da quelle indicate dagli articoli 7, 8 e 9 o redatte su formulari non conformi all'apposita modulistica rinvenibile nella piattaforma FN Asilo (https://fnasilo.dlci.interno.it);

d) presentate da un ente locale destinatario di un provvedimento di decadenza o di revoca del finanziamento ai sensi degli articoli 45 e 46, ovvero ha espressamente rinunciato al finanziamento, se non ha ancora perfezionato i relativi adempimenti gestionali, amministrativi e contabili;

e) presentate da soggetti, in forma singola o associata, diversi da quelli indicati dall'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

f) presentate da un ente locale per la medesima tipologia di accoglienza.

2. Nel caso previsto dal comma 1, lettera *f)*, prima di procedere alla dichiarazione di inammissibilità la Commissione invita l'ente locale a individuare, entro un congruo termine, il progetto che intende confermare per il finanziamento. Decorso il termine assegnato, in mancanza di comunicazioni dell'ente locale, la Commissione dichiara l'inammissibilità dei progetti presentati.

Art. 18.

Cause di esclusione

1. Sono escluse dall'ammissione al finanziamento le domande rispetto alle quali l'ente locale:

a) non ha prodotto i chiarimenti richiesti dalla Commissione di valutazione nei termini e con le modalità dalla stessa indicati;

b) ha espressamente rinunciato alla domanda di finanziamento, nelle more dell'esame della Commissione di valutazione;

c) non prevede i servizi di accoglienza indicati dalle presenti Linee guida, ovvero prevede tipologie di destinatari diverse da quelle indicate dall'art. 1 del decreto.

Capo IV

STRUTTURE DI ACCOGLIENZA

Art. 19.

Requisiti delle strutture

1. Le strutture utilizzate per l'accoglienza devono avere i seguenti requisiti:

a) destinate ad uso residenziale e/o a civile abitazione;

b) immediatamente e pienamente fruibili;

c) ubicate nel territorio dell'ente locale proponente o di altro ente locale nell'ambito della medesima provincia, ovvero di provincia differente, purché limitrofo, ad esso associato o consorziato o aderente al progetto;

d) conformi alle vigenti norme e regolamenti europei, nazionali, regionali e locali in materia urbanistica e di edilizia residenziale, nonché in materia igienico sanitaria, di sicurezza antincendio, anti-infortunistica, impiantistica e di tutela della salute, prevenzione e protezione sui luoghi del lavoro;

e) predisposte e organizzate in relazione alle esigenze dei beneficiari, tenendo conto del numero e delle caratteristiche delle persone da accogliere;

f) adeguate, in relazione al rapporto superficie-soggetti accolti, alla capacità abitativa stabilita dalla normativa locale, regionale o nazionale;

g) in caso di accoglienza di minori stranieri non accompagnati, autorizzate e/o accreditate in base alla vigente normativa regionale o nazionale laddove non sussista un recepimento regionale del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 maggio 2001, n. 308, recante «requisiti minimi strutturali per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semi residenziale a norma dell'art. 11 della legge 8 novembre 2000, n. 328»;

h) in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti normative per l'accoglienza di soggetti portatori di esigenze particolari;

i) non collocate in luoghi lontani dai centri abitati;

j) ubicate in luoghi adeguatamente serviti da mezzi di trasporto al fine di garantire una efficace erogazione e fruizione dei servizi di accoglienza integrata;

k) con costi di locazione in linea con i prezzi medi del mercato immobiliare locale determinati in base ai parametri fissati dall'Agenzia delle entrate (banca dati quotazioni immobiliari);

l) destinate esclusivamente a progetti Siproimi, ad eccezione delle ipotesi in cui l'accoglienza nell'ambito del sistema è assicurata in strutture specialistiche destinate a soggetti con particolari vulnerabilità.

2. Nei progetti di accoglienza per minori stranieri non accompagnati i posti da riservare ai neomaggiorenni non devono essere superiori alla metà di quelli previsti per l'accoglienza dei minori di età superiore ai quattordici anni.

Art. 20.

Attivazione delle strutture e dei servizi di accoglienza

1. L'attivazione delle strutture di accoglienza è comunicata alla Direzione centrale. La comunicazione è effettuata dal responsabile di progetto attraverso la compilazione e la sottoscrizione con firma digitale, per ciascun immobile, dell'apposita dichiarazione presente nella piattaforma FNAsilo.

Art. 21.

Sostituzione delle strutture di accoglienza

1. La sostituzione delle strutture di accoglienza, indicate in sede di proposta progettuale o attivate ai sensi dell'art. 20, deve essere debitamente motivata e formulata con le modalità di cui al medesimo art. 20, utilizzando l'apposita modulistica presente sulla piattaforma FNAsilo.

Art. 22.

Trasferimento dei beneficiari e variazione capacità di accoglienza

1. Le variazioni del numero di ospiti tra strutture attive nel medesimo progetto sono comunicate con le modalità di cui all'art. 20.

2. Non è ammessa la riduzione del numero dei posti di una struttura già attivata e la corrispondente attivazione di un nuovo immobile, se non previa autorizzazione nei casi adeguatamente motivati in relazione a specifiche esigenze dei beneficiari, ovvero per cause di forza maggiore. L'autorizzazione è rilasciata dalla Direzione centrale, sulla base dell'istruttoria del Servizio centrale, ed è caricata tempestivamente sulla piattaforma FNAsilo.

Art. 23.

Costi strutture

1. I costi di locazione delle strutture sono determinati in conformità alle prescrizioni di cui all'art. 19, comma 1, lettera *k)*.

2. Non sono riconosciuti i costi sostenuti per l'utilizzo di strutture non inserite sulla piattaforma informatica FNAsilo con le modalità di cui all'art. 20, ovvero per l'utilizzo di strutture non conformi alle dichiarazioni rese attestanti la sussistenza dei requisiti previsti.

3. In caso di variazione delle strutture, nel periodo di sovrapposizione per la realizzazione delle attività di trasferimento dei beneficiari da un immobile ad un altro, i costi di locazione e delle utenze sostenuti dall'ente locale per entrambe le strutture sono riconosciuti sino ad un massimo di quindici giorni. I termini di cui al precedente periodo decorrono la data di inserimento sulla piattaforma FNAsilo della nuova struttura individuata.
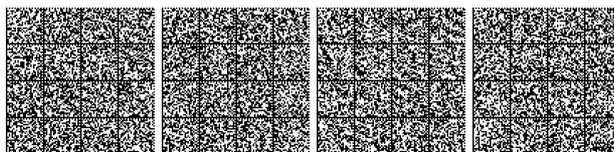
4. I costi di manutenzione straordinaria sono riconosciuti esclusivamente nel caso in cui l'immobile sia di proprietà dell'ente locale o nel caso di immobili confiscati alla criminalità organizzata assegnati agli enti locali per finalità istituzionali, nella misura massima del 3,33% del costo annuo complessivo del progetto a valere su tutto il triennio ammesso a finanziamento. Sono inammissibili i costi previsti dall'art. 29.

5. In caso di mancata attivazione della struttura non sono riconosciuti i costi di adeguamento o di manutenzione sostenuti.

6. I costi relativi ad immobili con capacità superiore alla porzione immobiliare destinata all'accoglienza sono riconosciuti in proporzione alle spese complessive dell'intera struttura.

Capo V
DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO

Art. 24.
Modalità di assegnazione del finanziamento

1. Con decreto del Ministro dell'interno sono ammessi al finanziamento i progetti presentati dagli enti locali approvati dalla Commissione di valutazione ai sensi degli articoli 14, 15, 16.

Art. 25.
Riduzione del finanziamento

1. In caso di mutate esigenze di accoglienza o di riduzione delle risorse del FNPSA, la Direzione centrale può disporre la riduzione dei posti in misura proporzionale a tutti i progetti in corso, fatte salve particolari necessità in relazione a determinate tipologie di beneficiari di cui all'art. 7, comma 3, con le modalità di cui all'art. 12, comma 5. Con decreto del Ministro dell'interno si procede alla conseguente rideterminazione del finanziamento accordato.

Art. 26.
Riduzione dei posti di accoglienza

1. La richiesta di riduzione dei posti finanziati può essere presentata dall'ente locale in qualsiasi momento alla Direzione centrale, attraverso la piattaforma FN Asilo, mantenendo l'impianto complessivo dei servizi di accoglienza indicati nella proposta progettuale approvata dalla Commissione e la qualità degli stessi.

2. L'ente locale è tenuto a:

a) indicare il numero di posti da ridurre;

b) indicare se si tratta di posti non attivi; in caso contrario, fornire l'elenco delle strutture dismesse, ovvero la diversa organizzazione logistica degli alloggi motivando tale richiesta;

c) presentare il piano finanziario preventivo rimodulato con le modalità di cui all'art. 12.

3. La Direzione centrale, previa istruttoria del Servizio centrale, autorizza la variazione e ridetermina le risorse assegnate.

Art. 27.
Sospensione delle attività e dei servizi

1. Qualora l'ente locale, per motivi oggettivi indipendenti dalla propria volontà e non prevedibili al momento della presentazione del progetto, ovvero per cause di forza maggiore, è impossibilitato a garantire la continuità delle attività e dei servizi di accoglienza finanziati ed è interessato alla loro prosecuzione, presenta richiesta di sospensione temporanea delle attività alla Direzione centrale, adeguatamente motivata, indicandone la durata comunque non superiore a sei mesi.

2. La Direzione centrale, sentito il Servizio centrale, autorizza la sospensione sino ad un massimo di sei mesi. L'ente locale fornisce tempestivamente al Servizio centrale le informazioni necessarie al trasferimento dei beneficiari.

3. In caso di sospensione, il finanziamento riconosciuto all'ente locale è ridotto in proporzione al periodo di attività svolta. In sede di rendicontazione delle spese, sono riconosciuti i costi riparametrati alle mensilità di effettivo svolgimento dell'attività e di erogazione dei servizi di accoglienza, nonché le spese sostenute sino al trasferimento dell'ultimo beneficiario dal progetto in regime di sospensione.

4. La sospensione non autorizzata delle attività e la mancata riattivazione dei servizi al termine del periodo di sospensione, comportano la revoca del finanziamento ai sensi dell'art. 47, comma 1, lettera *h).*

Art. 28.
Erogazione dei finanziamenti

1. Il finanziamento è corrisposto annualmente, con le modalità indicate nel presente articolo.

2. L'importo ammesso a finanziamento è erogato secondo le seguenti soluzioni e tempistiche:

a) un anticipo pari al 50% dell'importo annuale finanziato, a seguito di presentazione della Comunicazione inizio attività (CIA) da parte dell'ente locale, previa attivazione di almeno il 20% dei posti del progetto approvato;

b) un pagamento intermedio fino ad un massimo del 30% dell'importo annuale di finanziamento, da corrispondere a seguito della rendicontazione delle somme erogate ai sensi della lettera *a)*, riconosciute ammissibili dal revisore contabile di cui all'art. 31 a seguito dei controlli sul rendiconto semestrale. Eventuali quote rendicontate eccedenti sono riconosciute in sede di saldo finale. L'erogazione avviene entro sessanta giorni dalla rendicontazione intermedia;

c) saldo fino a concorrenza dell'importo finanziato dietro presentazione del rendiconto finale, sulla base delle spese riconosciute ammissibili a seguito dei controlli svolti dal revisore contabile indipendente di cui all'art. 31 sul rendiconto finale. L'erogazione avviene, entro sessanta giorni dalla presentazione della rendicontazione finale.

3. Le modalità di pagamento di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* sono derogate in caso di chiusura del bilancio dello Stato. I pagamenti sono rispettivamente effettuati nel nuovo esercizio finanziario.

Art. 29.
Costi inammissibili

1. Non sono ammissibili i costi per l'acquisto di immobili né quelli relativi al pagamento di eventuali mutui accesi per l'acquisto degli stessi.

2. Non sono ammissibili i costi dichiarati dall'ente locale titolare del finanziamento ed eventuale ente attuatore a valere su altre risorse nazionali o europee (doppia imputazione).

3. Non sono ammissibili i contributi in natura o le valorizzazioni di beni di proprietà dell'ente locale o dell'ente attuatore.

4. Non è ammesso il rimborso di eventuali costi sostenuti in caso di mancata attivazione dei servizi finanziati.

Art. 30.
Presentazione del rendiconto

1. Il rendiconto delle spese sostenute dall'ente locale è presentato con cadenza semestrale per ciascun anno di finanziamento e al termine del periodo finanziato, con le modalità indicate nel Manuale unico di rendicontazione.

2. La mancata rendicontazione delle spese sostenute nei termini previsti e con le modalità di cui all'art. 31 non consente l'erogazione degli ulteriori importi finanziati e comporta la revoca del finanziamento ai sensi dell'art. 46, comma 1, lettera *d)*, previa diffida della Direzione centrale ad adempiere entro sessanta giorni dalla richiesta.

3. Nel caso in cui il progetto finanziato si concluda prima della scadenza del periodo di finanziamento, il rendiconto è presentato entro sessanta giorni dal trasferimento dell'ultimo beneficiario.

4. Il rendiconto deve essere conforme al piano finanziario preventivo o rimodulato redatto per ogni tipologia di accoglienza secondo quanto previsto dall'art. 12. L'ente locale è tenuto a conservare la documentazione contabile relativa alle spese sostenute per almeno dieci anni successivi alla data di presentazione del rendiconto.

5. L'ente locale inserisce nella banca dati Siproimi la rendicontazione delle spese, corredata dalla certificazione della spesa, rilasciata dal revisore contabile indipendente di cui all'art. 31.
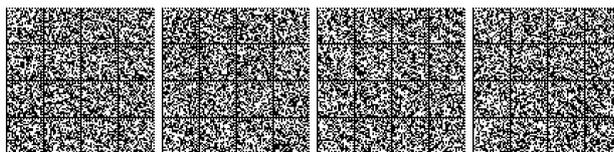
Art. 31.

Revisore contabile indipendente

1. L'ente locale ha l'obbligo di avvalersi della figura di un revisore contabile indipendente che assume l'incarico di effettuare le verifiche amministrativo-contabili di tutti i documenti giustificativi originali relativi a tutte le voci di rendicontazione, della loro pertinenza al piano finanziario preventivo o rimodulato, della esattezza ed ammissibilità delle spese in relazione a quanto disposto dalla legislazione nazionale europea, dai principi contabili e da quanto indicato nel Manuale unico per la rendicontazione. Gli esiti dell'attività di verifica sono riportati nel «certificato di revisione», di cui al manuale unico di rendicontazione, da allegare alla rendicontazione delle spese sostenute ai sensi dell'art. 30.

2. L'incarico di revisione può essere affidato a:

a) professionisti (revisori contabili iscritti al registro tenuto presso il Ministero dell'economia e delle finanze o revisori dei conti degli enti locali iscritti all'albo tenuto presso il Ministero dell'interno);

b) società di servizi o di revisione contabile. In questo caso è necessario che il soggetto preposto alla firma (persona fisica) sia iscritto al registro tenuto presso il Ministero dell'economia e delle finanze e sia munito di formale delega per la sottoscrizione della documentazione in nome e per conto della società di servizi o di revisione.

3. L'atto di conferimento dell'incarico al revisore indipendente deve specificare le attività di revisione affidate ai sensi del presente articolo.

Art. 32.

Economie e restituzione di somme erogate

1. Le eventuali economie maturate nella fase di attuazione del progetto non sono automaticamente acquisite all'ente locale assegnatario.

2. Le economie di cui al comma 1 sono portate in compensazione, per le medesime finalità indicate nella domanda di finanziamento, al termine di ciascun anno del periodo finanziato, previa autorizzazione della Direzione centrale, ovvero sono restituite secondo le modalità indicate dalla medesima Direzione.

3. La mancata restituzione di somme all'erario, dovute a seguito di rendicontazioni afferenti a precedenti annualità, comporta la compensazione con i finanziamenti ancora da erogare all'ente locale anche per progetti relativi a diverse tipologie di accoglienza.

Capo VI

GESTIONE DELLE ATTIVITÀ E DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA INTEGRATA

Art. 33.

Responsabile di progetto

1. In sede di proposta progettuale l'ente locale indica il responsabile di progetto, inserendone il riferimento sulla piattaforma FNAsilo. In caso di sostituzione il nuovo responsabile aggiorna tempestivamente e con le medesime modalità i riferimenti nominativi di contatto.

Art. 34.

Servizi minimi da garantire

1. L'Ente locale garantisce la presa in carico dei beneficiari avvalendosi di personale con esperienza e professionalità adeguate alle tipologie dei progetti di accoglienza , tenendo conto di vulnerabilità o di esigenze particolari anche di natura psico-socio-sanitari, predisponendo modalità organizzative e funzionali alle diverse specificità.

2. I servizi minimi di cui all'art. 4, comma 1, sono espletati con le seguenti modalità:

a) Accoglienza materiale - Gli enti locali sono tenuti a:

garantire il vitto e soddisfare le richieste e le particolari necessità in modo da rispettare le tradizioni culturali e religiose delle persone accolte;

fornire vestiario, biancheria per la casa, prodotti per l'igiene personale in quantità sufficiente e rispettando le esigenze individuali;

erogare *pocket money*;

fornire il materiale scolastico per i minori;

b) Mediazione linguistico-culturale - Il servizio di mediazione linguistico-culturale è da considerarsi trasversale e complementare agli altri servizi erogati.

Gli enti locali hanno obbligo di garantire la mediazione linguistico-culturale al fine di facilitare la relazione e la comunicazione — sia linguistica (interpretariato), che culturale – tra i singoli beneficiari, il progetto di accoglienza e il contesto territoriale (istituzioni, servizi locali, cittadinanza);

c) Orientamento e accesso ai servizi del territorio - Gli enti locali titolari di finanziamento sono tenuti a:

garantire le procedure di iscrizione anagrafica secondo quanto dispone la normativa vigente;

orientare i beneficiari alla conoscenza del territorio, facilitandoli nell'accesso e nella fruibilità dei servizi erogati, così come previsto dal Manuale operativo;

garantire l'accesso e la fruibilità del diritto alla salute;

d) Insegnamento della lingua italiana e inserimento scolastico per i minori - Gli enti locali sono tenuti a:

garantire l'inserimento scolastico dei minori e l'istruzione degli adulti secondo gli obblighi di legge e monitorarne la frequenza;

favorire, ove possibile, l'accesso all'istruzione secondaria e universitaria;

garantire l'accesso, la fruibilità e la frequenza dei corsi di apprendimento e conseguimento dell'attestazione e/o certificazione della lingua italiana, secondo il livello di conoscenza di ciascun beneficiario, senza interruzioni nel corso dell'anno, per un numero minimo di quindici ore settimanali;

e) Formazione e riqualificazione professionale - Gli enti locali titolari di finanziamento sono tenuti a:

sviluppare azioni di orientamento al lavoro, incluso l'utilizzo di specifici strumenti di profilazione delle competenze;

orientare e accompagnare i beneficiari alla formazione e riqualificazione professionale (corsi, tirocini formativi, etc.);

facilitare le procedure di riconoscimento dei titoli di studio e professionali;

f) Orientamento e accompagnamento all'inserimento lavorativo - Gli enti locali titolari di finanziamento sono tenuti a:

garantire l'informazione sulla normativa italiana in materia di lavoro e l'orientamento ai servizi per l'impiego;

facilitare i percorsi di inserimento lavorativo in ambienti adeguati per beneficiari con specifiche esigenze, fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa in materia di accesso al lavoro per le persone svantaggiate e appartenenti a categorie protette;

g) Orientamento e accompagnamento all'inserimento abitativo - Gli enti locali titolari di finanziamento sono tenuti a:

favorire l'accesso all'edilizia residenziale pubblica, nonché al mercato privato degli alloggi attraverso azioni di promozione, supporto ed eventuale intermediazione tra beneficiari e locatori/proprietari;

facilitare i percorsi di inserimento abitativo in ambienti adeguati ai beneficiari con specifiche esigenze;

h) Orientamento e accompagnamento all'inserimento sociale - Gli enti locali titolari di finanziamento sono tenuti a:

promuovere la realizzazione di attività di sensibilizzazione e di informazione al fine di facilitare il dialogo tra i beneficiari e la comunità cittadina;

promuovere e sostenere la realizzazione di attività di animazione socio-culturale mediante la partecipazione attiva dei beneficiari;

costruire e consolidare la rete territoriale di sostegno al progetto coinvolgendo gli attori locali interessati;

promuovere la partecipazione dei beneficiari alla vita associativa e pubblica del territorio, anche in previsione di eventi interamente auto-organizzati;

i) Orientamento e accompagnamento legale - Gli enti locali titolari di finanziamento sono tenuti a:

per i MSNA richiedenti asilo garantire l'orientamento e l'accompagnamento nell'interlocuzione con gli attori istituzionali preposti alle diverse fasi della procedura di riconoscimento della protezione internazionale;

garantire la verifica degli adempimenti amministrativi di segnalazione agli organi competenti e le dovute azioni di legge in materia di presa in carico dei minori stranieri non accompagnati e garantire il supporto per la regolarizzazione degli stessi nell'ipotesi in cui formalizzino la richiesta di protezione internazionale;
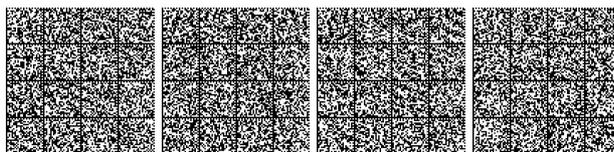
garantire l'orientamento e l'informazione legale sulla normativa italiana ed europea in materia di immigrazione e d'asilo;

garantire l'orientamento e l'accompagnamento in materia di procedure amministrative relative alla posizione di ogni singolo beneficiario;

garantire l'informazione sui diritti e i doveri sanciti dall'ordinamento italiano;

garantire l'informazione sui programmi di rimpatrio assistito e volontario;

garantire l'assistenza tecnico legale nel caso di beneficiari con specifiche esigenze di presa in carico;

l) Tutela psico-socio-sanitaria - Gli enti locali titolari di finanziamento sono tenuti a:

garantire l'attivazione del sostegno psico-socio-assistenziale in base alle specifiche esigenze dei singoli beneficiari;

nel caso di servizi di accoglienza in favore di minori stranieri non accompagnati garantire i servizi psico-socio-educativi;

garantire l'accompagnamento al Servizio sanitario nazionale per l'attivazione dei relativi servizi di base e/o specialistici;

garantire l'orientamento, l'informazione e l'accompagnamento in materia di protezione sociale e previdenza;

garantire, nel caso di beneficiari con specifiche esigenze di presa in carico, l'accesso ai necessari servizi psico-socio-sanitari, accompagnando l'eventuale piano terapeutico-riabilitativo individuale con attività socio-assistenziali;

garantire la flessibilità degli interventi al fine di declinarli in base all'evoluzione della condizione di vulnerabilità durante il percorso di accoglienza;

costruire e consolidare la collaborazione con gli attori che, a diverso titolo, possono partecipare ai percorsi di supporto, riabilitazione e cura dei beneficiari portatori di specifiche esigenze psico-socio-sanitarie, dipendenti anche dal loro percorso migratorio e personale, nonché dalle condizioni specifiche di riduzione in situazione di sfruttamento o di violenze e/o torture subite;

costruire e consolidare, per eventuali situazioni emergenziali, la collaborazione con gli attori pubblici e privati che, a diverso titolo, possono partecipare alla complessiva gestione delle casistiche, di cui al punto precedente.

Nel caso di beneficiari con disagio mentale, che necessitino di una presa in carico specialistica, se pur temporanea, le attività dei progetti di accoglienza vanno a integrare e completare l'attività di valutazione dei bisogni e di definizione del programma terapeutico-riabilitativo individuale attivato dai servizi per la salute mentale del territorio. Pertanto gli enti locali sono obbligati nello specifico a:

attivare programmi di supporto e di riabilitazione in maniera concordata e continuativa con la struttura sanitaria locale preposta;

programmare la presa in carico diretta da parte dei dipartimenti di salute mentale presso le proprie strutture residenziali là dove la situazione clinica lo richieda;

garantire un raccordo con il servizio di salute mentale del territorio tramite protocolli di intesa che esplicitino i livelli di collaborazione operativa atti a sostenere gli specifici interventi;

prevedere la presenza di una rete territoriale atta a rendere sostenibile la presa in carico in termini di prossimità e accesso ai servizi specialistici e strutturati.

Nel caso di beneficiari disabili e/o con necessità di assistenza sanitaria, sociale e domiciliare, specialistica e/o prolungata, l'ente locale attiva programmi di supporto, cura e riabilitazione concordati con la struttura sanitaria preposta.

Art. 35.

Attività e servizi specifici aggiuntivi in favore di minori stranieri non accompagnati

1. Fermi restando i servizi minimi indicati all'art. 34 e in applicazione a quanto previsto dalla legge 7 aprile 2017, n. 47, i progetti destinati all'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati devono prevedere:

a) attività di sostegno agli affidamenti familiari, full-time e part-time, in linea con il progetto educativo individualizzato del minore, come intervento anche complementare all'accoglienza in struttura;

b) servizi destinati a sostenere e accompagnare il minore verso l'autonomia, ponendo attenzione alla transizione dello stesso all'età adulta, anche con riferimento al periodo di permanenza nel territorio autorizzato dal Tribunale per i minorenni ai sensi dell'art. 13 della legge n. 47/2017. Sono altresì previste misure di accompagnamento all'inclusione sociale e lavorativa con particolare riferimento all'istruzione e alla formazione professionale. Tali servizi possono includere specifiche misure di accoglienza sia in strutture dedicate che attraverso forme di sostegno all'autonomia abitativa;

c) attività che favoriscano un proficuo raccordo con i tutori volontari dei minori accolti al fine di assicurare la più stretta collaborazione fra le istituzioni coinvolte per la salvaguardia del superiore interesse dei minori;

d) servizi dedicati a minori con particolari fragilità quali ad esempio: minori vittime di tratta, minori con necessità di assistenza sanitaria specialistica e prolungata, minori con fragilità psicologica e comunque tutte le fattispecie previste dall'art. 17 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142. Nel caso di minori che presentino tali vulnerabilità, sono attivate le misure specialistiche più idonee in modo da assicurare ad ogni beneficiario effettiva protezione e tutela.

Art. 36.

Equipe multidisciplinare

1. Gli enti locali titolari di finanziamento sono tenuti a:

a) garantire un èquipe multidisciplinare con competenze adeguate ai servizi previsti nel progetto di accoglienza. L'èquipe lavora in sinergia con le figure professionali e le competenze presenti negli altri servizi pubblici locali, anche attraverso la stipula da parte dell'ente locale di protocolli, convenzioni, accordi di programma;

b) garantire la presenza di personale specializzato e con esperienza pluriennale, adeguato al ruolo ricoperto e in grado di garantire un'effettiva presa in carico delle persone in accoglienza;

c) garantire adeguate modalità organizzative nel lavoro e l'idonea gestione dell'equipe attraverso attività di programmazione e coordinamento;

d) nel caso di accoglienza di persone portatrici di specifici bisogni o di vulnerabilità o di accoglienza di minori prevedere all'interno dell'équipe figure con esperienza e professionalità adeguate;

e) monitorare il corretto svolgimento delle mansioni del personale impiegato nell'ambito degli interventi Siproimi.

Art. 37.

Popolamento e aggiornamento della banca dati Siproimi

1. Il responsabile di progetto aggiorna la banca dati Siproimi e assicura l'attendibilità e la veridicità dei dati inseriti.

2. Il responsabile di progetto può delegare uno o più soggetti i, anche dipendenti dell'ente attuatore, ad operare sulle diverse sezioni della banca dati, fatto salvo quanto previsto al comma 3 e inserisce le designazioni nella apposita sezione della piattaforma FNAsilo. Al responsabile di progetto e agli operatori sono rilasciate da parte del Servizio centrale le credenziali di accesso.

3. Il responsabile di progetto inserisce nella banca dati:

a) la documentazione relativa all'attivazione e alla sostituzione delle strutture di accoglienza, nonché delle variazioni di cui all'articolo, 22 generata dalla piattaforma FNAsilo;

b) la rendicontazione delle spese progettuali;

c) gli aggiornamenti della sezione relativa agli operatori, corredandola di tutte le informazioni richieste dal sistema.

4. Il responsabile di progetto e/o gli operatori devono:

a) registrare i nuovi ingressi e le uscite dei beneficiari entro tre giorni lavorativi dal loro verificarsi;

b) inserire mensilmente informazioni relative ai beneficiari, concernenti la situazione giuridica, il permesso di soggiorno, le eventuali situazioni lavorative, i percorsi scolastici e di formazione, nonchè i servizi e le prestazioni rese sulla base del progetto di accoglienza;
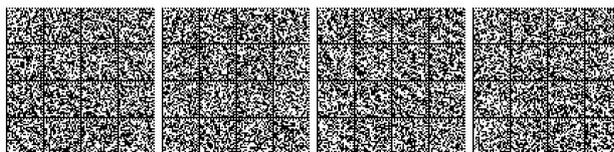
c) inserire tempestivamente le richieste e i provvedimenti di proroga dell'accoglienza, adottati dalla Direzione centrale.

5. Gli enti locali titolari di finanziamento sono tenuti ad aderire al sistema informatico gestito dal Servizio centrale assicurando la disponibilità dei mezzi tecnici necessari ai collegamenti.

Art. 38.

Durata dell'accoglienza

1. L'accoglienza nel Siproimi ha la durata di sei mesi, fatte salve eventuali proroghe, debitamente motivate, nei casi previsti dall'art. 39.

2. I minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo al compimento della maggiore età rimangono nel Siproimi fino alla definizione della domanda di protezione internazionale.

3. Per i minori stranieri non accompagnati è previsto il protrarsi dell'accoglienza fino ai sei mesi successivi al compimento della maggiore età o per il periodo ulteriore disposto dal Tribunale per i minorenni ai sensi dell'art. 13 della legge 7 aprile 2017, n. 47.

4. L'accoglienza del neo maggiorenne è assicurata all'interno di strutture appositamente adibite o, qualora non disponibili, nel progetto territoriale Siproimi per adulti più prossimo.

5. Al fine di supportare propedeuticamente i percorsi di uscita dall'accoglienza dei beneficiari, la Direzione centrale favorisce il raccordo tra le attività e i servizi del Siproimi con le eventuali progettualità, anche finanziate con risorse europee, facenti capo al Ministero dell'interno e concorrenti al supporto e all'integrazione dei destinatari dell'accoglienza.

Art. 39.

Proroghe dell'accoglienza

1. Il periodo di accoglienza può essere prorogato previa autorizzazione della Direzione centrale , per il tramite del Servizio centrale, per complessivi sei mesi, per consentire la conclusione dei percorsi di integrazione in scadenza, adeguatamente documentati, ovvero in presenza di circostanze straordinarie derivanti da motivi di salute, adeguatamente documentati, nonché per le categorie vulnerabili di cui all'art. 17 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, e successive modificazioni.

2. Il periodo di accoglienza di cui al comma 1 può, con le medesime modalità, essere ulteriormente prorogato per un periodo complessivo non superiore a sei mesi, in presenza di perduranti gravi motivi di salute, adeguatamente documentati, ovvero per consentire il completamento dell'anno scolastico.

3. Nel caso di accoglienza di persone rientranti nelle categorie vulnerabili di cui al comma 1, la richiesta di proroga deve contenere l'esplicita indicazione della vulnerabilità, corredata dalla pertinente documentazione o dalla relazione sociale di accompagnamento.

4. In assenza di autorizzazione alla proroga da parte della Direzione centrale, non sono riconosciute spese per la prosecuzione dell'accoglienza.

Art. 40.

Revoca dell'accoglienza

1 L'accoglienza nel Siproimi può essere revocata nei seguenti casi:

a) violazione grave o ripetuta del regolamento della struttura di accoglienza, compreso il danneggiamento doloso di beni mobili o immobili, ovvero comportamenti gravemente violenti;

b) ingiustificata mancata presentazione del beneficiario nella struttura individuata dal Servizio centrale;

c) ingiustificato allontanamento del beneficiario oltre le 72 ore, senza previa autorizzazione dell'ente locale;

d) applicazione nei confronti del beneficiario della misura della custodia cautelare in carcere.

2. La revoca delle misure di accoglienza è disposta con provvedimento adottato dall'ente locale, da comunicare tempestivamente al Servizio centrale.

Art. 41.

Trasferimenti

1. La Direzione centrale, per il tramite del Servizio centrale, dispone i trasferimenti di beneficiari da un progetto Siproimi a un altro qualora l'ente locale non possa avvalersi dei servizi e delle competenze presenti sul territorio necessari per garantire la presa in carico specialistica di:

a) situazioni di grave disagio mentale;

b) condizioni sanitarie comportanti un'assistenza specialistica;

c) situazioni di vulnerabilità che richiedono l'inserimento della persona interessata in una struttura dedicata del Siproimi.

2. I trasferimenti sono altresì autorizzati nei casi in cui:

a) all'ente locale venga accordata la sospensione temporanea dei servizi di accoglienza, secondo quanto previsto dall'art. 27;

b) l'ente locale è destinatario di un provvedimento di decadenza o di revoca del finanziamento, ovvero ha rinunciato al finanziamento.

3. Nei casi indicati ai commi 1 e 2 l'ente locale è tenuto a fornire tempestivamente al Servizio centrale una lista delle persone in accoglienza da trasferire, corredata dalla documentazione necessaria a delinearne il livello di presa in carico dell'interessato.

4. L'ente locale destinato ad accogliere il beneficiario è tenuto a predisporre i servizi necessari al trasferimento dei minori stranieri non accompagnati dal luogo di arrivo o di precedente accoglienza alle strutture di destinazione che rientrano nei progetti finanziati. Assicura inoltre ai beneficiari dei programmi di reinsediamento e di ingresso protetto i servizi di trasferimento dal luogo di arrivo nel territorio nazionale alle strutture di destinazione rientranti nei progetti finanziati.

Art. 42.

Monitoraggio del Servizio centrale

1. Il Servizio centrale provvede al monitoraggio sull'attuazione dei progetti di accoglienza realizzati dagli enti locali ai sensi delle presenti Linee guida.

2. Il monitoraggio è diretto a verificare l'andamento del sistema di accoglienza e i livelli delle attività poste in essere in attuazione dei progetti finanziati, anche al fine di individuare misure migliorative nel rispetto della proposta progettuale e delle presenti Linee guida.

3. Gli esiti delle attività di monitoraggio sono trasmessi agli enti locali e, in caso di riscontro di criticità, alla Direzione centrale, che li acquisisce ai fini delle proprie funzioni di vigilanza e controllo.

4. Ai fini delle attività di cui ai commi 1, 2 e 3 gli enti locali sono tenuti a presentare al Servizio centrale:

a) una relazione annuale sull'attività di gestione;

b) schede semestrali e annuali di monitoraggio.

5. La relazione annuale e le schede semestrali di cui al comma 4 sono presentate entro sessanta giorni dalla scadenza del rispettivo periodo di riferimento.

Art. 43.

Ulteriori adempimenti

1. Gli enti locali sono tenuti a conformarsi alla normativa in materia di privacy, applicando le dovute modalità e misure di sicurezza nell'ambito delle attività e dei servizi erogati.

2. Gli enti locali sono tenuti a rispettare gli obblighi di trasparenza, pubblicità e tracciabilità previsti dalla normativa in materia.

Capo VII

DECADENZA E REVOCA DEL FINANZIAMENTO

Art. 44.

Autorità competente

1. I provvedimenti previsti dal presente capo sono adottati dal direttore centrale nel rispetto di quanto previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.
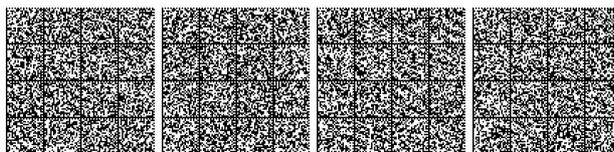
Art. 45.

Decadenza dal finanziamento

1. La decadenza dal finanziamento è dichiarata nei seguenti casi:

a) mancato avvio della procedura ad evidenza pubblica per la selezione dell'ente attuatore del progetto ammesso a finanziamento entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto di ammissione al finanziamento, nel caso in cui l'ente locale si avvale di uno o più enti attuatori;

b) mancato avvio delle attività e dei servizi entro un anno dalla data di pubblicazione del decreto di ammissione al finanziamento;

c) annullamento d'ufficio o giurisdizionale degli atti della procedura ad evidenza pubblica per la selezione dell'ente attuatore, in assenza dell'avvio di nuova procedura nei successivi sessanta giorni. L'ente locale comunica l'avvio della nuova procedura, inserendo contestualmente i dati sulla piattaforma FNAsilo;

d) rinuncia dell'ente locale al progetto ammesso al finanziamento.

Art. 46.

Revoca del finanziamento

1. Costituiscono cause di revoca del finanziamento:

a) gravi inadempimenti nell'esecuzione delle prestazioni previste nel progetto approvato, che compromettono l'impianto complessivo del progetto di accoglienza;

b) gravi violazioni nelle procedure di affidamento agli enti attuatori dei servizi finanziati, accertate con sentenza passata in giudicato, ovvero all'esito delle procedure di controllo;

c) inadempimento agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

d) mancata ottemperanza alla diffida ad adempiere di cui agli articoli 30 e 47.

2. In caso di attivazione parziale di posti entro diciotto mesi dalla pubblicazione del decreto di ammissione al finanziamento, si procede alla revoca parziale del finanziamento, da calcolare sulla base del costo medio giornaliero a persona moltiplicato per il numero dei posti non attivati.

3. La comunicazione dell'avvio del procedimento di revoca, effettuata ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, comporta la sospensione del finanziamento fino alla conclusione del medesimo procedimento.

4. L'eventuale importo da restituire è versato dall'ente locale, con le modalità previste nel provvedimento di revoca.

Art. 47.

Irregolarità sanabili e diffida ad adempiere

1. La Direzione centrale invia all'ente locale un avviso, assegnando un congruo termine per sanare le seguenti irregolarità nella gestione dei servizi, riscontrate in sede di controllo di cui all'art. 5 del decreto:

a) mancata corrispondenza nell'esecuzione dei servizi prestati rispetto alle previsioni del progetto approvato e delle Linee guida;

b) mancato inserimento e mancato aggiornamento di dati sulla banca dati Siproimi e sulla piattaforma FNAsilo;

c) mancata autorizzazione o comunicazione sulla variazione delle strutture di cui agli articoli 20, 21 e 22, comma 2;

d) omessa presentazione al Servizio centrale, nei termini previsti, delle relazioni annuali e delle schede semestrali di cui all'art. 42, comma 4, delle Linee guida;

e) mancata rispondenza delle strutture di accoglienza ai requisiti previsti dall'art. 19;

f) mancata nomina del revisore contabile indipendente;

g) erogazione dei servizi in favore di soggetti diversi da quelli ammessi all'accoglienza nel Siproimi;

h) sospensione delle attività finanziate non autorizzata ai sensi dell'art. 27 o mancata riattivazione dei servizi sospesi nei termini indicati dal provvedimento di sospensione.

2. In caso di inottemperanza entro i termini dell'avviso di cui comma 1, la Direzione centrale diffida l'ente locale a sanare le situazioni rilevate. in caso di perdurante inottemperanza, il direttore centrale dispone la revoca del finanziamento ai sensi dell'art. 46.

Art. 48.

Disposizioni transitorie e finali

1. Fino all'attivazione delle connesse funzioni della piattaforma FNAsilo, la Direzione centrale individua le modalità di invio delle domande e della relativa documentazione mediante apposito avviso nella home page della medesima piattaforma.

2. Fino all'attivazione in piattaforma delle funzioni connesse all'erogazione dei finanziamenti di cui all'art. 28, il finanziamento è disposto annualmente con l'erogazione di tre *tranches* di pagamento, corrisposte in relazione ai posti attivi, secondo le seguenti modalità:

a) prima *tranche* pari al 33% del finanziamento assegnato entro il 31 marzo;

b) seconda *tranche*, pari al 33% del finanziamento assegnato entro il 31 luglio;

c) terza *tranche*, pari al 34% del finanziamento erogato assegnato il 30 novembre.

3. L'erogazione della prima *tranche* di pagamento della prima annualità del triennio finanziato, in corrispondenza ai posti attivati, è subordinata all'invio della CIA, tramite la Piattaforma FNAsilo, secondo le seguenti modalità:

a) in caso di invio della CIA entro il 31 gennaio, la prima *tranche*, pari al 33%, è corrisposta entro il 31 marzo; la seconda *tranche*, pari al 33%, è corrisposta entro il 31 luglio; la terza *tranche*, pari al 34%, è corrisposta entro il 30 novembre;

b) in caso di invio della CIA entro il 31 maggio sono corrisposte due *tranche* di pagamento, pari al 33% del finanziamento assegnato, rispettivamente entro il 31 luglio ed il 30 novembre;

c) in caso di invio della CIA entro il 30 settembre è corrisposta una sola *tranche* di pagamento pari al 33% del finanziamento assegnato entro il 30 novembre.

4. Ai fini di eventuali conguagli la rendicontazione delle spese, certificata dal revisore indipendente, deve essere presentata entro il 28 febbraio dell'anno successivo alla erogazione. In caso di mancata rendicontazione si applicano le norma di cui all'art. 30, comma 2.

5. La Direzione centrale provvede all'aggiornamento del Manuale di utilizzo della piattaforma, di cui all'art. 2, lettera *n)*. Il Servizio centrale, sentita la Direzione centrale, provvede all'aggiornamento dei Manuali di cui all'art. 2, comma 1, lettere *l)* e *m)*.

19A07582

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 28 ottobre 2019.

Individuazione dei prezzi di mercato del periodo da luglio 2019 a settembre 2019 dei prodotti con codice H10 - Frumento duro e H11 - Frumento tenero per la determinazione della riduzione di prezzo sulle coperture assicurative agevolate con polizze sperimentali sui ricavi - anno 2019.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI
E DELLO SVILUPPO RURALE

Visto il regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore agricolo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 febbraio 2019, n. 25, recante «Regolamento concernente organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, a norma dell'art. 1,
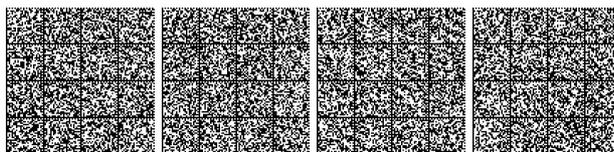
comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104 recante «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni» ed in particolare l'art. 1, comma 1 che ha trasferito le funzioni esercitate in materia di turismo dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo al Ministero dei beni culturali e il conseguente comma 16 dello stesso articolo, ai sensi del quale la denominazione: «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente in provvedimenti legislativi e regolamentari, la denominazione: «Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo»;

Considerato che alla Direzione generale dello sviluppo rurale (DISR) compete, tra l'altro, la gestione delle misure di aiuto nazionali per incentivare la stipula di contratti assicurativi agevolati, per la copertura dei rischi climatici sulle coltivazioni e le strutture aziendali, i rischi parassitari sulle produzioni vegetali, le malattie epizootiche e lo smaltimento delle carcasse negli allevamenti zootecnici, supportata in tale funzione dagli uffici competenti per materia;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2016, registrato alla Corte dei conti il 7 settembre 2016, con il quale è stato conferito al dott. Emilio Gatto, dirigente di prima fascia, l'incarico di direttore generale della Direzione generale dello sviluppo rurale del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale, fino alla data del 21 luglio 2019;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 maggio 2019, registrato alla Corte dei conti il 20 giugno 2019, reg. n. 749, di conferimento dell'incarico di Capo del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale al dott. Giuseppe Blasi;

Vista la nota dipartimentale del 6 settembre 2019, n. 3377, con la quale il Capo del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale assume il ruolo, le funzioni e le responsabilità del direttore generale dello sviluppo rurale nazionale fino all'avvenuto perfezionamento del decreto di conferimento dell'incarico del direttore generale dello sviluppo rurale;

Visto l'art. 127, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che al comma 3, prevede la individuazione dei valori delle produzioni assicurabili con polizze agevolate, sulla base dei prezzi di mercato alla produzione, rilevati dall'Ismea (Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare);

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, così come modificato da ultimo, dal decreto legislativo 26 marzo 2018, n. 32, concernente la normativa del Fondo di solidarietà nazionale che prevede interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole colpite da calamità naturali e da eventi climatici avversi, ed in particolare il capo I, che disciplina gli aiuti sulla spesa per il pagamento dei premi assicurativi;

Considerato il decreto 12 gennaio 2015, del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 59 del 12 marzo 2015, relativo alla semplificazione della Gestione della PAC 2014-2020 ed in particolare il Capo III, riguardante la gestione del rischio e successive modificazioni ed integrazioni;

Considerato il decreto 21 gennaio 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 85 del 10 aprile 2019, con il quale è stato approvato il Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2019, in particolare, l'art. 3, - Combinazioni di rischi assicurabili -, ai sensi del quale le polizze assicurative possono avere anche carattere sperimentale;

Considerato che ai sensi dell'allegato 21 gennaio 2019 citato, la diminuzione di prezzo da considerare nel calcolo del danno ai fini del risarcimento, si basa sulla definizione di cui allegato 5, comma 4 del medesimo decreto, quale differenza tra «il prezzo determinato ai sensi dell'art. 127 della legge n. 388/2000, comma 3, e dell'art. 2, comma 5-*ter*, del decreto legislativo n. 102/2004 ed il prezzo di mercato, determinato dall'Ismea con riferimento al terzo trimestre dell'anno di raccolta del prodotto assicurato»;

Considerato il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 12 marzo 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 97 del 26 aprile 2019, con il quale sono stati individuati i prezzi unitari massimi di alcune produzioni agricole, delle strutture aziendali, dei costi di smaltimento delle carcasse animali applicabili per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato e per l'adesione ai fondi di mutualizzazione nell'anno 2019, tra i quali anche il prezzo del frumento;

Esaminata la nota del 14 ottobre 2019, con la quale l'Ismea ha trasmesso i prezzi medi nazionali relativi al periodo luglio - settembre 2019 per i prodotti con codice H10 - Frumento duro e H11 - Frumento tenero;

Ritenuto necessario provvedere all'approvazione dei prezzi medi nazionali del frumento rilevati nel periodo luglio - settembre 2019, determinati da Ismea, al fine di consentire per l'anno 2019 il calcolo della riduzione di prezzo sulle polizze sperimentali a copertura dei ricavi, di cui al decreto 21 gennaio 2019 citato.

Decreta:

Art. 1.

Approvazione prezzi di mercato dei prodotti con codice H10 - Frumento duro e H11 - Frumento tenero rilevati nel periodo luglio - settembre 2019

1. Sono approvati i prezzi unitari massimi dei prodotti H10 - Frumento duro e H11 - Frumento tenero rilevati nel periodo luglio - settembre 2019, per la determinazione della riduzione di prezzo sulle coperture assicurative agevolate con polizze sperimentali sui ricavi per l'anno 2019, riportati all'allegato 1 al presente provvedimento.
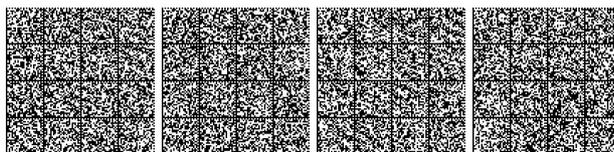
Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 ottobre 2019

Il Capo del Dipartimento: BLASI

Registrato alla Corte dei conti il 19 novembre 2019
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, n. 1-1017

ALLEGATO *1*

TABELLA PREZZI FRUMENTO DURO E TENERO NEL PERIODO LUGLIO - SETTEMBRE 2019
E CONFRONTO CON TRIENNIO PRECEDENTE (PREZZI EURO/100 KG, IVA ESCLUSA)

Area	Codice	Prodotto	Specifica prodotto	ID Varietà	Prezzi euro/100 kg		
					Lug-Set 2019	Triennio 2016/2018	Var. %
IT	H10	Frumento duro	Generico	1	20,40	21,60	-5,6%
IT	H11	Frumento tenero	Generico	2	17,50	18,28	-4,3%

19A07531

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 18 novembre 2019.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Venlafaxina EG», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. DG/1726/2019).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 27 settembre 2018, registrato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il dott. Luca Li Bassi è stato nominato direttore generale dell'Agenzia

italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro con decorrenza 17 ottobre 2018, data di effettiva assunzione delle funzioni;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007 recante «interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Vista la determina 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina n. 993 del 27 gennaio 2009, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2009 con la quale la società EG S.p.a. ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Venlafaxina EG» (venlafaxina) e con cui lo stesso è stato collocato nell'apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn);

Vista la domanda presentata in data 20 febbraio 2019 con la quale la società EG S.p.a. ha chiesto la riclassificazione dalla classe C(nn) alla classe A del medicinale «Venlafaxina EG» (venlafaxina) relativamente alle confezioni aventi A.I.C. n. 038467015 e n. 038467039;

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 2-4 aprile 2019;

Visto il parere espresso dal Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 24-26 settembre 2019;

Vista la deliberazione n. 25 del 30 ottobre 2019 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale concernente l'approvazione delle specialità medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale VENLAFAXINA EG (venlafaxina) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

confezioni:

75 mg capsule rigide a rilascio prolungato, 28 cps - A.I.C. n. 038467015 (in base 10). Classe di rimborsabilità: A. Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 5,81. Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 10,89;

150 mg capsule rigide a rilascio prolungato, 28 cps - A.I.C. n. 038467039 (in base 10). Classe di rimborsabilità: A. Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 11,66. Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 21,86.

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1-*bis* del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale VENLAFAXINA EG (venlafaxina) è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Le confezioni di cui all'art. 1, che non siano classificate in fascia di rimborsabilità ai sensi del presente articolo, risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui

all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Venlafaxina EG» (venlafaxina) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 18 novembre 2019

Il direttore generale: LI BASSI

19A07501

DETERMINA 18 novembre 2019.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Pifeltro», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. DG/1722/2019).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze recante «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze recante «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 27 settembre 2018, registrato, ai sensi dell'art. 5, comma 2 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il dott. Luca Li Bassi è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro con decorrenza 17 ottobre 2018, data di effettiva assunzione delle funzioni;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Vista la determina 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il regolamento n. 726/2004/CE;

Visto l'art. 48, comma 33-*ter* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in materia di specialità medicinali soggette a rimborsabilità condizionata nell'ambito dei registri di monitoraggio AIFA;

Vista la determina n. 18236/2019 del 18 febbraio 2019, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 53 del 4 marzo 2019, relativa alla classificazione del medicinale «Pifeltro» (doravirina) ai sensi dell'art. 12, comma 5, legge 8 novembre 2012, n. 189, di medicinali per uso umano approvati con procedura centralizzata;

Vista la domanda presentata in data 22 dicembre 2018 con la quale la società Merck Sharp & Dohme B.V. ha chiesto la riclassificazione della confezione con A.I.C. n. 047421019/E;

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta dell'8-10 maggio 2019;

Visto il parere espresso dal Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 21-23 ottobre 2019;

Vista la deliberazione n. 25 in data 30 ottobre 2019 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale, concernente l'approvazione delle specialità medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale PIFELTRO (doravirina) nella confezione sotto indicata è classificato come segue.

Indicazione terapeutica oggetto della negoziazione: «"Pifeltro" è indicato, in associazione con altri medicinali antiretrovirali, per il trattamento di adulti con infezione da HIV-1 senza evidenza di resistenza, pregressa o attuale, alla classe degli NNRTI».

Confezione: «100 mg - compressa rivestita con film - uso orale - flacone (HDPE) - 30 compresse» - A.I.C. n. 047421019/E (in base 10). Classe di rimborsabilità: H. Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 540,00. Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 891,22.

Sconto obbligatorio sul prezzo *ex factory* da praticarsi alle strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese le strutture sanitarie private accreditate con il Servizio sanitario nazionale, come da condizioni negoziali.

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Pifeltro» (doravirina) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - infettivologo (RNRL).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 18 novembre 2019

Il direttore generale: LI BASSI

19A07502

DETERMINA 18 novembre 2019.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Pemetrexed Eurogenerici», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. DG/1721/2019).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del

farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 27 settembre 2018, registrato, ai sensi dell'art. 5, comma 2 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il dott. Luca Li Bassi è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro con decorrenza 17 ottobre 2018, data di effettiva assunzione delle funzioni;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007 recante «interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Vista la determina 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina 1607/2018 del 4 ottobre 2019, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 19 ottobre 2018 con la quale la società EG S.p.a. ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Pemetrexed Eurogenerici» (pemetrexed) e con cui lo stesso è stato collocato nell'apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn);

Vista la domanda presentata in data 25 luglio 2019 con la quale la società EG S.p.a. ha chiesto la riclassificazione dalla classe C(nn) alla classe H del medicinale «Pemetrexed Eurogenerici» (pemetrexed) relativamente alla confezione avente A.I.C. n. 045438037;

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta dell'11-13 settembre 2019;

Visto il parere espresso dal Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 24-26 settembre 2019;

Vista la deliberazione n. 25 del 30 ottobre 2019 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale concernente l'approvazione delle specialità medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale PEMETREXED EUROGENERICI (pemetrexed) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

confezione: «25 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro da 40 ml - A.I.C. n. 045438037 (in base 10). Classe di rimborsabilità: H. Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 1.829,40. Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 3.019,24.

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1-*bis* del decreto-legge 13 settembre
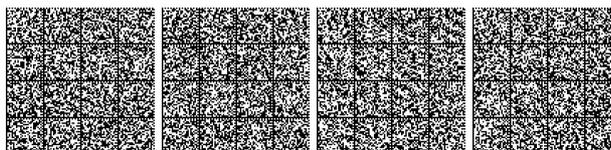
2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Pemetrexed Eurogenerici» (pemetrexed) è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Le confezioni di cui all'art. 1, che non siano classificate in fascia di rimborsabilità ai sensi del presente articolo, risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Pemetrexed Eurogenerici» (pemetrexed) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile. Uso riservato agli ospedali, alle cliniche e alle case di cura. Vietata la vendita al pubblico (OSP).

Art. 3.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 18 novembre 2019

Il direttore generale: LI BASSI

19A07503

DETERMINA 18 novembre 2019.

Regime di rimborsabilità e prezzo, a seguito di nuove indicazioni terapeutiche, del medicinale per uso umano «Fulvestrant Mylan». (Determina n. DG/1718/2019).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 27 settembre 2018, registrato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il dott. Luca Li Bassi è stato nominato direttore generale dell'Agenzia

italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro con decorrenza 17 ottobre 2018, data di effettiva assunzione delle funzioni;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la domanda presentata in data 6 settembre 2018 con la quale la società Mylan S.a.s ha chiesto la classificazione ai fini della rimborsabilità delle confezioni con A.I.C. n. 045924026/E del medicinale «Fulvestrant Mylan» (fulvestrant);

Visto il parere espresso dalla Commissione tecnico-scientifica nella seduta del 13-15 novembre 2018;

Visto il parere espresso dal Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 24-26 settembre 2019;

Vista la deliberazione n. 25 del 30 ottobre 2019 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale concernente l'approvazione delle specialità medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Le nuove indicazioni terapeutiche del medicinale FULVESTRANT MYLAN (fulvestrant):

«In associazione a palbociclib per il trattamento del carcinoma mammario localmente avanzato o metastatico positivo ai recettori ormonali (HR) e negativo al recettore del fattore di crescita epidermico umano 2 (HER2) in donne che hanno ricevuto una terapia endocrina precedente (vedere paragrafo 5.1).

In donne in pre- o perimenopausa, la terapia di associazione con palbociclib deve essere associata ad un agonista dell'ormone di rilascio dell'ormone luteinizzante (LHRH)»;

sono rimborsate come segue:

Confezione

«250 mg / 5 ml soluzione per iniezione» - 2 siringhe preriempite + 2 aghi di sicurezza

045924026/E (in base 10);

Classe di rimborsabilità: H;

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 632,00;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 1.043,05.

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Sconto obbligatorio sul prezzo *ex factory*, da praticarsi alle strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale, ivi comprese le strutture di natura privata convenzionate con il Servizio sanitario nazionale come da condizioni negoziali.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Fulvestrant Mylan» (fulvestrant) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti-oncologo (RNRL).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 18 novembre 2019

Il direttore generale: LI BASSI

19A07504
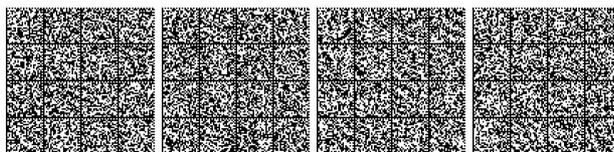
ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Miapiskol»

Con la determina n. aRM - 172/2019 - 3013 dell'8 novembre 2019 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della Sigillata Limited, l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: MIAPISKOL;

Confezioni:

043606019 - descrizione: «10 mg compresse orodispersibili» 28 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

043606021 - descrizione: «15 mg compresse orodispersibili» 28 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

043606033 - descrizione: «30 mg compresse orodispersibili» 28 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

19A07505

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ariprednan»

Con la determina n. aRM - 171/2019 - 3013 dell'8 novembre 2019 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della Sigillata Limited, l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: ARIPREDNAN;

Confezioni:

043605017 - descrizione: «5 mg compresse» 28 compresse in blister AL/AL;

043605029 - descrizione: «10 mg compresse» 28 compresse in blister AL/AL;

043605031 - descrizione: «15 mg compresse» 28 compresse in blister AL/AL;

043605043 - descrizione: «30 mg compresse» 28 compresse in blister AL/AL.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

19A07506

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Carivalan»

Con la determina n. aRM - 170/2019 - 49 dell'8 novembre 2019 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della Les Laboratoires Servier, l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: CARIVALAN;

Confezioni:

044469017 - descrizione: «6,25mg/5mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

044469029 - descrizione: «6,25mg/5mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

044469031 - descrizione: «6,25mg/5mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

044469043 - descrizione: «6,25mg/5mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

044469056 - descrizione: «6,25mg/5mg compresse rivestite con film» 112 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

044469070 - descrizione: «6,25mg/7,5mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

044469082 - descrizione: «6,25mg/7,5mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

044469094 - descrizione: «6,25mg/7,5mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

044469106 - descrizione: «6,25mg/7,5mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

044469118 - descrizione: «6,25/7,5mg compresse rivestite con film» 112 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

044469132 - descrizione: «12,5/5mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

044469144 - descrizione: «12,5/5mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

044469157 - descrizione: «12,5/5mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

044469169 - descrizione: «12,5/5mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

044469171 - descrizione: «12,5/5mg compresse rivestite con film» 112 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

044469195 - descrizione: «12,5mg/7,5mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

044469207 - descrizione: «12,5mg/7,5mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

044469219 - descrizione: «12,5mg/7,5mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

044469221 - descrizione: «12,5mg/7,5mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

044469233 - descrizione: «12,5mg/7,5mg compresse rivestite con film» 112 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

044469258 - descrizione: "25mg/5mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

044469260 - descrizione: «25mg/5mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

044469272 - descrizione: «25mg/5mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

044469284 - descrizione: «25mg/5mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

044469296 - descrizione: «25mg/5mg compresse rivestite con film» 112 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

044469310 - descrizione: «25mg/7,5mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

044469322 - descrizione: «25mg/7,5mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

044469334 - descrizione: «25mg/7,5mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

044469346 - descrizione: «25mg/7,5mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

044469359 - descrizione: «25mg/7,5mg compresse rivestite con film» 112 compresse in blister PVC/PVDC/AL.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

19A07507
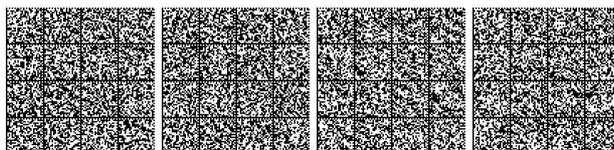
Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Myrol»

Con la determina n. aRM - 169/2019 - 2513 del 5 novembre 2019 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 219, su rinuncia della Polichem S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: MYROL

confezione: 027201060

descrizione: «20 mg compresse» 20 compresse

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

19A07508

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Levosulpiride Aristo»

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 206/2019 del 12 novembre 2019

Procedura europea: IT/H/0534/001-003/DC

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: LEVOSULPIRIDE ARISTO nella forma e confezioni, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare A.I.C.: Società Aristo Pharma GmbH con sede legale e domicilio fiscale in Wallenroder Strabe 8-10 - 13435 Berlino - Germania.

Confezioni:

«25 mg compresse» 20 compresse in blister pvc/pvdc/al

A.I.C. n. 045551013 (in base 10) 1CG3F5 (in base 32).

«25 mg compresse» 30 compresse in blister pvc/pvdc/al

A.I.C. n. 045551025 (in base 10) 1CG3FK (in base 32).

«25 mg compresse» 60 compresse in blister pvc/pvdc/al

A.I.C. n. 045551037 (in base 10) 1CG3FX (in base 32).

«50 mg compresse» 20 compresse in blister pvc/pvdc/al

A.I.C. n. 045551049 (in base 10) 1CG3G9 (in base 32).

«50 mg compresse» 30 compresse in blister pvc/pvdc/al

A.I.C. n. 045551064 (in base 10) 1CG3GS (in base 32).

«50 mg compresse» 60 compresse in blister pvc/pvdc/al

A.I.C. n. 045551076 (in base 10) 1CG3H4 (in base 32).

«100 mg compresse» 20 compresse in blister pvc/pvdc/al

A.I.C. n. 045551052 (in base 10) 1CG3GD (in base 32).

«100 mg compresse» 30 compresse in blister pvc/pvdc/al

A.I.C. n. 045551088 (in base 10) 1CG3HJ (in base 32).

«100 mg compresse» 60 compresse in blister pvc/pvdc/al

A.I.C. n. 045551090 (in base 10) 1CG3HL (in base 32).

Validità prodotto integro: tre anni.

Forma farmaceutica: compressa.

Condizioni particolari di conservazione: Questo medicinale non richiede alcuna temperatura particolare di conservazione.

Composizione

Ciascuna compressa di Levosulpiride Aristo 25 mg contiene:

Principio attivo: levosulpiride 25 mg

Eccipienti: cellulosa microgranulare (E460), lattosio monoidrato, sodio amido glicolato tipo A, magnesio stearato (E572).

Ciascuna compressa di Levosulpiride Aristo 50 mg contiene:

Principio attivo: levosulpiride 50 mg

Eccipienti: cellulosa microgranulare (E460), lattosio monoidrato, sodio amido glicolato tipo A, magnesio stearato (E572).

Ciascuna compressa di Levosulpiride Aristo 100 mg contiene:

Principio attivo: levosulpiride 50 mg;

Eccipienti: cellulosa microgranulare (E460), lattosio monoidrato, sodio amido glicolato tipo A, magnesio stearato (E572).

Responsabile del rilascio lotti: Medochemie Ltd. Central Factory 1-10 Constantinoupoleos - Street Limassol, 3011 - Cipro.

Indicazioni terapeutiche

Levosulpiride Aristo 25 mg compresse:

trattamento a breve termine della sindrome dispeptica (anoressia, meteorismo, senso di tensione epigastrica, cefalea postprandiale, pirosi, eruttazioni, diarrea, stipsi) da ritardato svuotamento gastrico legato a fattori organici (gastroparesi diabetica, neoplasie, ecc.) e/o funzionali (somatizzazioni viscerali in soggetti ansioso-depressivi) nei pazienti che non hanno risposto ad altre terapie;

trattamento sintomatico a breve termine di nausea e vomito (indotti da farmaci antiblastici) dopo fallimento della terapia di prima linea;

trattamento sintomatico a breve termine di vertigini, tinnito, perdita dell'udito e nausea associati a sindrome di Meniere.

Levosulpiride Aristo 50 mg compresse e 100 mg compresse:

disturbi da sintomi somatici,

trattamento della schizofrenie croniche con sintomi negativi.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C(nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

RR: Medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche e integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C., nei casi applicabili, è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche e integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A07509

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Levosulpiride Medochemie»

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 207/2019 del 12 novembre 2019

Procedura europea: IT/H/0541/001-003/DC

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: LEVOSULPIRIDE MEDOCHEMIE nella forma e confezioni, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

titolare A.I.C.: Società Medochemie Romania S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Str. prof. dr. Ioan Cantacuzino nr. 5, Settore 1 - Bucarest 011437 - Romania;

confezioni:

«25 mg compresse» 20 compresse in blister pvc/pvdc/al

A.I.C. n. 045552015 (in base 10) 1CG4DH (in base 32).

«25 mg compresse» 30 compresse in blister pvc/pvdc/al

A.I.C. n. 045552027 (in base 10) 1CG4DV (in base 32).

«25 mg compresse» 60 compresse in blister pvc/pvdc/al

A.I.C. n. 045552039 (in base 10) 1CG4F7 (in base 32).

«50 mg compresse» 20 compresse in blister pvc/pvdc/al

A.I.C. n. 045552041 (in base 10) 1CG4F9 (in base 32).

«50 mg compresse» 30 compresse in blister pvc/pvdc/al

A.I.C. n. 045552054 (in base 10) 1CG4FQ (in base 32).

«50 mg compresse» 60 compresse in blister pvc/pvdc/al

A.I.C. n. 045552080 (in base 10) 1CG4GJ (in base 32).

«100 mg compresse» 20 compresse in blister pvc/pvdc/al

A.I.C. n. 045552066 (in base 10) 1CG4G2 (in base 32).

«100 mg compresse» 30 compresse in blister pvc/pvdc/al

A.I.C. n. 045552078 (in base 10) 1CG4GG (in base 32).

«100 mg compresse» 60 compresse in blister pvc/pvdc/al

A.I.C. n. 045552092 (in base 10) 1CG4GW (in base 32).

Validità prodotto integro: tre anni.

Forma farmaceutica: compressa.

Condizioni particolari di conservazione: questo medicinale non richiede alcuna temperatura particolare di conservazione.

Composizione

Ciascuna compressa di Levosulpiride Medochemie 25 mg contiene:

Principio attivo: levosulpiride 25 mg.

Eccipienti: cellulosa microgranulare (E460), lattosio monoidrato, sodio amido glicolato tipo A, magnesio stearato (E572).

Ciascuna compressa di Levosulpiride Medochemie 50 mg contiene:

Principio attivo: levosulpiride 50 mg

Eccipienti cellulosa microgranulare (E460), lattosio monoidrato, sodio amido glicolato tipo A, magnesio stearato (E572).

Ciascuna compressa di Levosulpiride Medochemie 100 mg contiene:

Principio attivo: levosulpiride 50 mg

Eccipienti: cellulosa microgranulare (E460), lattosio monoidrato, sodio amido glicolato tipo A, magnesio stearato (E572).

Responsabile del rilascio lotti: Medochemie Ltd. Central Factory 1-10 Constantinoupoleos - Street Limassol, 3011 - Cipro.

Indicazioni terapeutiche

Levosulpiride Medochemie 25 mg compresse:

trattamento a breve termine della sindrome dispeptica (anoressia, meteorismo, senso di tensione epigastrica, cefalea postprandiale, pirosi, eruttazioni, diarrea, stipsi) da ritardato svuotamento gastrico legato a fattori organici (gastroparesi diabetica, neoplasie, ecc.) e/o funzionali (somatizzazioni viscerali in soggetti ansioso-depressivi) nei pazienti che non hanno risposto ad altre terapie.

trattamento sintomatico a breve termine di nausea e vomito (indotti da farmaci antiblastici) dopo fallimento della terapia di prima linea.

trattamento sintomatico a breve termine di vertigini, tinnito, perdita dell'udito e nausea associati a sindrome di Meniere.

Levosulpiride Medochemie 50 mg compresse e 100 mg compresse

disturbi da sintomi somatici.

trattamento della schizofrenie croniche con sintomi negativi.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

Classe di rimborsabilità:

Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C(nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'articolo 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche e integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C., nei casi applicabili, è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'articolo 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche e integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A07510

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Benzidamina Acraf», con conseguente modifica degli stampati.

Estratto determina AAM/PPA n. 927/2019 dell'11 novembre 2019

L'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale: BENZIDAMINA ACRAF.

Confezioni:

023008 028 - «30 mg/g crema» tubo 20 g;

023008 030 - «30 mg/g crema» tubo 50 g;

023008 042 - «5 mg/g gel per mucosa orale» tubo 20 g;

023008 067 - «1,5 mg spray per mucosa orale» flacone nebulizzatore 30 ml;

023008 079 - «5 mg/g pasta dentifricia» tubo 120 g;

023008 081 - «3 mg pastiglie» 20 pastiglie;

023008 093 - «3 mg pastiglie» 30 pastiglie;

023008 117 - «3 mg/ml spray per mucosa orale» flacone 15 m.

Titolare A.I.C.: Aziende chimiche riunite Angelini Francesco ACRAF S.p.a.

Procedura: nazionale

Codice pratica: FVRN/2010/779

con scadenza il 1° giugno 2010 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determina, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto mentre per il foglio illustrativo ed etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche e integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 2, della suddetta determina, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

19A07511

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Pubblicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1876 della Commissione UE del 4 novembre 2019 relativo all'approvazione di modifiche del disciplinare della DOP dei vini «Roma» e del relativo disciplinare consolidato.

Si rende noto che nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 290/1 dell'11 novembre 2019 è stato pubblicato il regolamento di esecuzione (UE) n. 2019/1876 della Commissione del 4 novembre 2019, con il quale sono state approvate la modifiche del disciplinare di produzione della DOP dei vini «Roma» che è classificata anche con la menzione tradizionale italiana «Denominazione di origine controllata» (in sigla «DOC»).

Il disciplinare di produzione della DOC dei vini «Roma», consolidato con la modifica approvata con il citato regolamento di esecuzione (UE) n. 2019/1876, è pubblicato sul sito internet del Ministero, all'apposita Sezione «Qualità - Vini DOP e IGP - Disciplinari di produzione», ovvero al seguente link:

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/4625

A decorrere dalla data di entrata in vigore del richiamato regolamento (UE) n. 2019/1876 (ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione sulla G.U.C.E. dell'11 novembre 2019), la relativa modifica del disciplinare della denominazione di origine dei vini «Roma» (DOP) è applicabile nel territorio dell'Unione europea, nonché nel territorio dei paesi terzi con i quali l'Unione europea ha stipulato appositi accordi.

Inoltre, a decorrere dalla citata data di entrata in vigore del regolamento (UE) n. 2019/1876, è superata la specifica autorizzazione all'etichettatura transitoria, concessa da questo Ministero ai sensi dell'art. 72 del regolamento (CE) n. 2009/607 e dell'art. 13 del decreto ministeriale 7 novembre 2012, per consentire l'utilizzo della DOC dei vini «Roma» ottenuti nel rispetto della richiamata modifica del disciplinare in questione, in attesa della definizione della procedura comunitaria di esame della domanda di modifica del disciplinare medesimo.

19A07530

SEGRETARIATO GENERALE DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

Revoca per indegnità di un decreto di conferimento di onorificenze dell'Ordine «Al merito della Repubblica italiana».

Ai sensi dell'art. 5 della legge 3 marzo 1951, n. 178, e dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1952, n. 458, si comunica che, con decreto del Presidente della Repubblica, emesso in data 14 gennaio 2019, è stato revocato il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 2010, per la parte relativa al conferimento al sig. Vito Donato Luca Sileo dell'onorificenza di Cavaliere dell'Ordine «Al merito della Repubblica italiana».

19A07532
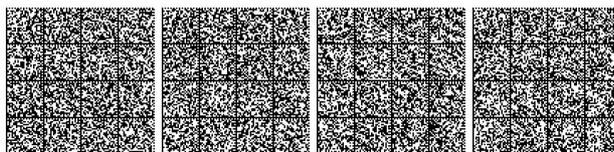
Revoca per indegnità di un decreto di conferimento di onorificenze dell'Ordine «Al merito della Repubblica italiana».

Ai sensi dell'art. 5 della legge 3 marzo 1951, n. 178, e dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1952. n. 458, si comunica che, con decreto del Presidente della Repubblica, emesso in data 30 agosto 2019, è stato revocato il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1992, per la parte relativa al conferimento al sig. Aldo Filograna dell'onorificenza di Cavaliere dell'Ordine «Al merito della Repubblica italiana».

19A07533

Revoca per indegnità di un decreto di conferimento di onorificenze dell'Ordine «Al merito della Repubblica italiana».

Ai sensi dell'art. 5 della legge 3 marzo 1951, n. 178, e dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1952, n. 458, si comunica che, con decreto del Presidente della Repubblica, emesso in data 30 agosto 2019, è stato revocato il decreto del Presidente della Repubblica 15 aprile 2004, per la parte relativa al conferimento al sig. Marzio Cardaropoli dell'onorificenza di Cavaliere dell'Ordine «Al merito della Repubblica italiana».

19A07534

Revoca per indegnità di un decreto di conferimento di onorificenze dell'Ordine «Al merito della Repubblica italiana».

Ai sensi dell'art. 5 della legge 3 marzo 1951, n. 178 e dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1952, n. 458, si comunica che, con decreto del Presidente della Repubblica, emesso in data 30 agosto 2019, è stato revocato il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 2011, per la parte relativa al conferimento al sig. Biagio Patricelli dell'onorificenza di Cavaliere dell'Ordine «Al merito della Repubblica italiana».

19A07535

Revoca per indegnità di un decreto di conferimento di onorificenze dell'Ordine «Al merito della Repubblica italiana».

Ai sensi dell'art. 5 della legge 3 marzo 1951, n. 178 e dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1952, n. 458, si comunica che, con decreto del Presidente della Repubblica, emesso in data 30 agosto 2019, è stato revocato il decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 2002, per la parte relativa al conferimento al sig. Bruno Ciolli dell'onorificenza di Cavaliere dell'Ordine «Al merito della Repubblica italiana».

19A07536

Revoca per indegnità di un decreto di conferimento di onorificenze dell'Ordine «Al merito della Repubblica italiana».

Ai sensi dell'art. 5 della legge 3 marzo 1951, n. 178 e dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1952, n. 458, si comunica che, con decreto del Presidente della Repubblica, emesso in data 30 agosto 2019, sono stati revocati il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1992 e il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 2003, per le parti relative al conferimento al sig. Salvatore Scino delle onorificenze di Cavaliere e di Ufficiale dell'Ordine «Al merito della Repubblica italiana».

19A07537

MARIA CASOLA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2019-GU1-284) Roma, 2019 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
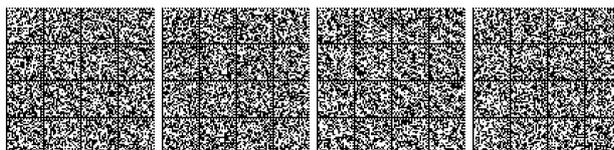
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.